

# CATTOLICA&PROFESSIONI UFFICI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE  
PER LA TUTELA DAI RISCHI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ  
O CONDUZIONE DI UNO STUDIO/UFFICIO

Business



IMPRESA

## SET INFORMATIVO

**Il presente set informativo contiene:**

- il Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
- il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
- le Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

PRONTI ALLA VITA.

| [cattolica.it](http://cattolica.it) | scarica l'app  |  |  |  |

**CATTOLICA\***  
**ASSICURAZIONI**  
DAL 1896

\*Marchio di Generali Italia S.p.A.



Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: "Cattolica&Professioni - Uffici"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

**Che tipo di assicurazione è?**

Questa polizza assicura i rischi relativi alla proprietà o conduzione di uno studio/ufficio.



**Che cosa è assicurato?**

- ✓ La Società presta l'assicurazione nei limiti delle somme assicurate/massimali (per sinistro e/o per anno) indicati nella scheda di polizza. Il Contraente può scegliere quali Sezioni acquistare tra le seguenti, alcune principali che può comprare in modo autonomo e altre subordinate alla presenza di altra sezione

Le sezioni previste sono:

- ✓ Incendio: a copertura dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio ed altri eventi.
- ✓ Eventi catastrofali: indennizzo dei danni causati da Terremoto, Inondazione, Alluvione ed Allagamento ed alcune spese riconducibili a detti eventi.
- ✓ Apparecchiature elettriche ed elettroniche: danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche se di proprietà di terzi, causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
- ✓ Furto: indennizza danni da illecita sottrazione del contenuto dell'Ufficio, anche se di proprietà di terzi.
- ✓ RCT-RCO: per il risarcimento dei danni causati a terzi derivanti da eventi legati ai rischi relativi alla conduzione e alla proprietà dei locali adibiti ad ufficio e degli infortuni sul lavoro subiti dai propri prestatori di lavoro.
- ✓ Assistenza: prestazioni o servizi erogati in caso di necessità in relazione ai locali adibiti ad Ufficio.
- ✓ Assistenza cyber (vincolata alla sezione Assistenza): prestazioni specifiche per i rischi Cyber.

Per alcune sezioni di polizza sono previste alcune garanzie opzionali che, previo pagamento di un premio aggiuntivo, estendono la copertura assicurativa.



**Che cosa non è assicurato?**

**Principali rischi esclusi:**

- ✗ Incendio: danni dovuti a precaria condizione di statica e manutenzione.
- ✗ Eventi catastrofali: fabbricati abusivi o dichiarati inagibili per ordine delle Autorità competenti.
- ✗ Apparecchiature elettriche ed elettroniche: danni da montaggio, smontaggio, manutenzione e revisione;
- ✗ Furto: eventi in locali con caratteristiche costruttive non conformi a quanto indicato in polizza.
- ✗ RCT-RCO: non sono considerati terzi il Contraente, l'Assicurato, il coniuge, gli ascendenti e discendenti dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente.
- ✗ Assistenza e Assistenza Cyber: eventi dovuti a dolo dell'Assicurato.



**Ci sono limitazioni alla copertura?**

**Limitazioni di garanzia delle sezioni:**

- ! Esistono limiti di risarcimento/indennizzo specifici per alcune garanzie delle singole sezioni.
- ! Per ciascuna sezione sono previste le specifiche esclusioni/limitazioni di garanzia, alcune delle quali derogabili con acquisto di una garanzia opzionale, come precisato nella relativa clausola di esclusione.



### **Dove sono coperto dall'assicurazione?**

- Le sezioni Incendio, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Eventi catastrofici, Furto, RCT sono valide per gli Uffici ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. La RCO vale nel mondo intero. Le prestazioni della sezione Assistenza sono valide in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, ad eccezione di Rientro anticipato dal viaggio, Informazioni su fiere nazionali/internazionali e Informazioni per viaggi di lavoro che valgono nel mondo intero.



### **Che obblighi ho?**

- Alla sottoscrizione del contratto, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere nel questionario assuntivo: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza deve essere comunicata per iscritto all'Impresa.
- Ogni aggravamento del rischio dev'essere comunicato per iscritto all'Impresa. Sono previsti degli obblighi specifici in caso di denuncia di sinistro.



### **Quando e come devo pagare?**

- Il pagamento del premio avviene alla scadenza pattuita.
- Il pagamento del premio può essere eseguito tramite:
  - ✓ assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'Impresa o all'agente;
  - ✓ ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario l'Impresa o l'agente, mezzi di pagamento elettronico;
  - ✓ contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.



### **Quando inizia e quando finisce la copertura?**

- Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
- L'assicurazione ha la durata indicata nella scheda di polizza e può essere soggetta a tacito rinnovo. Alla scadenza della polizza, è facoltà dell'Impresa proporre al Contraente il rinnovo del contratto, adeguando condizioni e/o premio. In caso di accettazione, il premio dovrà essere pagato entro 15 giorni dalla scadenza contrattuale altrimenti l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio. In caso di mancata accettazione il contratto si risolve.



### **Come posso disdire la polizza?**

- Il Contraente può manifestare la propria volontà di non rinnovare il contratto inviando all'Impresa una comunicazione di disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

# Polizza di Incendio, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Eventi catastrofali, Furto, RCT-RCO e Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Società: Generali Italia S.p.A.



Prodotto: "Cattolica&Professioni - Uffici"

Data di aggiornamento: 07/2023 – Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

## Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale Sede Legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) – Pec [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com) - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. La Società è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Patrimonio netto al 31/12/2022: € 8.261.280.687 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.102.442.208 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generalit.it/note-legali>

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.114.757.111

Requisito patrimoniale minimo: € 2.957.524.169

Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 19.044.881.429

Indice di solvibilità (solvency ratio): 268% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016)

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si indicano le seguenti ulteriori garanzie sempre operanti.

L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente e dei limiti di indennizzo/risarcimento indicati nella scheda di polizza e/o nelle Condizioni di Assicurazione.

**Esempio:** nella sezione Incendio, la garanzia *Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro* è prestata fino all'importo massimo pari al 20% dell'indennizzo del sinistro Incendio liquidabile a termine di polizza.

### Incendio e rischi accessori (Ufficio e/o Contenuto)

Sono compresi:

- fulmine;
- esplosione, implosione e scoppio, anche esterni;
- fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell'Ufficio;
- sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- urto di veicoli o di natanti, non di proprietà né in uso all'Assicurato, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
- caduta di meteoriti, aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;

- onda sonica determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- se conseguenti agli eventi sopraelencati, la Società indennizza anche i danni causati ai beni assicurati per:
  - mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;
  - caduta di antenne o parabole radio-telericeventi, compresi i danni alle stesse;
  - impedire o limitare i danni, nonché le spese di salvataggio;
- rottura di vetri e specchi;
- rimpiazzo del combustibile;
- danni da furto;
- eventi atmosferici e sovraccarico neve;
- atti vandalici e terrorismo;
- danni da acqua;
- ricerca e riparazione del guasto – acqua e gas;
- danni all'esterno dell'ufficio;
- fenomeno elettrico;
- spese demolizione e sgombero;
- spese di trasloco;
- oneri di ricostruzione;
- onorari dei periti;
- perdita di pigioni;
- indennità per mancata fruibilità dei locali.

Inoltre, in alternativa all'Incendio dell'Ufficio, è prevista la garanzia Rischio Locativo per l'ipotesi in cui l'Ufficio sia preso in locazione.

Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato con colpa grave degli Assicurati.

#### **Eventi catastrofali**

Sono compresi:

- spese per demolire, sgomberare e smaltire i residui del sinistro;
- spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento e il deposito presso terzi del Contenuto assicurato, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni all'Ufficio, e per il periodo strettamente necessario alle stesse;
- oneri di urbanizzazione e gli oneri dovuti per la ricostruzione dell'Ufficio assicurato in base alle disposizioni anche antisismiche vigenti al momento del sinistro;
- onorari di consulenti, ingegneri, architetti, periti.

#### **Furto**

La copertura comprende:

- Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'Ufficio e nelle relative dipendenze e pertinenze non comunicanti in modo fraudolento;
- Rapina o estorsione;
- Furto commesso attraverso le luci dei mezzi di protezione e con destrezza;
- Furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici;
- Furto di fissi e infissi
- Furto, rapina di beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti
- Furto commesso da Dipendenti e collaboratori;
- sottrazione di Documenti, Valori (**escluso denaro**) attrezzature, supporti dati, e altri strumenti professionali in genere all'esterno dell'Ufficio;
- danni provocati dai ladri;
- Ripristino – rifacimento Documenti e archivi
- Onorari di periti;
- sostituzione o modifica serrature e potenziamento mezzi di protezione;
- spese di pulizia;
- spese mediche per infortunio a seguito di scippo o rapina;
- indennità per mancata fruibilità dei locali.

#### **Apparecchiature elettriche ed elettroniche**

L'assicurazione vale anche per:

- le spese documentate di noleggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione temporanea di quelle distrutte o danneggiate;
- le spese necessarie ed effettivamente sostenute, compresa manodopera, per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso a seguito di sinistro indennizzabile ai supporti sui quali sono memorizzati;
- le spese necessarie ed effettivamente sostenute, conseguenti a sinistro indennizzabile, a nastri o dischi ottici e/o magnetici od altri supporti di dati, per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati;
- le spese sostenute per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro, esclusi, comunque quelli radioattivi nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro.

### **Responsabilità civile dell'Ufficio**

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione dei locali dell'ufficio

- da inquinamento accidentale;
- da interruzioni o sospensioni di attività;
- da spargimento di acqua e rigurgito di fognature.

### **Assistenza dell'Ufficio**

Chiamando la Struttura Organizzativa sono disponibili le seguenti prestazioni:

- Accesso rete artigiani;
- Invio di un idraulico;
- Invio di un termoidraulico;
- Invio di un caldaista impianti di riscaldamento;
- Invio di personale specializzato per danni da acqua;
- Invio di un elettricista;
- Fornitura temporanea di energia elettrica;
- Invio di un fabbro/serramentista;
- Invio di un vetraio;
- Invio di un tapparellista;
- Invio di un tecnico condizionatori;
- Invio di un sorvegliante;
- Invio di un sorvegliante ai locali di proprietà del terzo danneggiato;
- Trasloco;
- Coworking;
- Rientro anticipato dal viaggio;
- Reperimento di un'impresa per la disinfestazione o derattizzazione dell'ufficio;
- Reperimento di un'impresa edile per lavori straordinari di ristrutturazione;
- Reperimento di un'impresa di trasloco;
- Reperimento di un antennista;
- Reperimento di un operatore per la pulizia dell'ufficio;
- Reperimento di un tecnico per la riparazione di climatizzatori o condizionatori;
- Informazioni sulla sicurezza degli impianti;
- Informazioni fiscali su imposte sugli immobili;
- Servizi generici per l'ufficio;
- Prenotazione vettura a noleggio;
- Informazioni immobiliari sull'ufficio;
- Informazioni su fiere nazionali ed internazionali;
- Consulenza medica e trasferimento sanitario;
- Servizi a seguito di furto o rapina;
- Informazioni per viaggi di lavoro;
- Recupero documenti e materiale cartaceo;
- Servizio di segnalazione guasti;
- Intervento di urgenza per salvataggio contenuto dei locali;
- Consulenza specialistica per la certificazione secondo la normativa ISO;

### **Assistenza Cyber**

Se acquistata l'Assistenza dell'Ufficio, con l'acquisto della presente Sezione in caso di rischio informatico legato ad utilizzo improprio, perdita e/o furto accertati, causati da malware (virus o ransomware), data breach, l'Assicurato può usufruire di servizi che riguardano la ricerca di vulnerabilità informatiche e il supporto per la loro correzione, la protezione dell'identità digitale e della web reputation, il recupero dei dati, protezione carte di credito e altri strumenti di pagamento, nonché di un servizio di help center.

### **Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

#### **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

Incendio – Ricorso terzi

L'assicurazione tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti cagionati a terzi per sinistro indennizzabile a termini di polizza relativamente alle garanzie previste dalla Sezione Incendio.

Furto – Infedeltà di dipendenti e collaboratori	L'assicurazione indennizza l'Assicurato delle perdite a lui derivate da reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti e collaboratori, nell'esercizio dei propri incarichi e durante l'orario di svolgimento delle mansioni a cui sono adibiti.
Furto – Beni in cassaforte	La Società indennizza, in aumento rispetto a quanto previsto in polizza come limiti di indennizzo comuni per singoli oggetti, i danni materiali e diretti a seguito di furto e rapina di Gioielli e preziosi, Oggetti pregiati, Collezioni, Valori, Documenti, custoditi in cassaforte. Per la sola garanzia Furto la copertura è valida a condizione che vi sia stato scasso della cassaforte, oppure vi sia stata asportazione totale della cassaforte.
Responsabilità Civile dell'Ufficio RCT – Danni da incendio	L'assicurazione è estesa ai danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione, implosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

#### OPZIONE CON RIDUZIONE DI PREMIO

Furto – Impianto di allarme	La riduzione di premio è condizionata al fatto che i locali dell'Ufficio contenenti i beni assicurati siano protetti da impianto di allarme antintrusione e che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le caratteristiche tecniche dell'impianto di allarme risultino dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice;</li> <li>• l'impianto sia messo in funzione ogni volta che nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone.</li> </ul> L'Attivazione e operatività dell'opzione deve risultare indicata in polizza.
-----------------------------	---



#### Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	<p><b>Oltre a quanto indicato nel DIP sono previste le seguenti esclusioni di rischio:</b></p> <p><b>Incendio</b> Per tutte le garanzie della sezione sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- danni derivanti da dolo degli Assicurati, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;</li> <li>- danni di furto (salvo quanto previsto in "Oggetto della garanzia"), rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento;</li> <li>- danni da difetti noti agli Assicurati o al Contraente al momento della conclusione del contratto;</li> <li>- i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d'uso contenuti nei dispositivi danneggiati dagli eventi garantiti dalla presente sezione incendio;</li> <li>- rimborsi di multe, ammende, sanzioni in genere;</li> <li>- i danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza.</li> </ul> <p>Inoltre, vi sono specifiche esclusioni per alcune garanzie: Per la Rottura lastre la garanzia non opera per i danni alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione e a quelle delle recinzioni. Per gli Eventi atmosferici sono esclusi i danni subiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recinzioni precarie;</li> <li>- cavi aerei, insegne, antenne o parabole radio-telericeventi (a meno che il loro danneggiamento non sia conseguente a crollo anche parziale del Fabbricato per effetto della violenza degli eventi riscontrati o per sovraccarico neve);</li> <li>- alberi, coltivazioni, piante ornamentali in genere, parchi e giardini, strade private, cortili;</li> <li>- Fabbricati o porzioni di Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a</li> </ul>
-----------------------	---

sinistro), fatto salvo quanto sopra indicato per i portici e porticati esterni aperti e in ogni caso i danni derivanti dal solo effetto della grandine;

- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.

Per i rischi all'esterno dell'ufficio non sono coperti i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d'uso, danneggiati o andati distrutti dall'evento garantito.

Per il fenomeno elettrico sono esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva.

Nella garanzia aggiuntiva Ricorso Terzi:

Non sono considerati terzi:

- il Contraente, l'Assicurato;
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;
- le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 del Codice Civile e Legge n.216 del 1974), nonché i loro amministratori, i legali rappresentanti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al secondo capoverso.

Sono esclusi inoltre i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

#### **Eventi catastrofali**

Sono esclusi i danni:

- da precarie condizioni di statica e manutenzione dei fabbricati e degli uffici che li ospitano indicati in polizza;
- provocati con dolo del Contraente o degli Assicurati;
- da smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
- alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza.

In particolare, per la garanzia Terremoto sono esclusi i danni:

- se l'Ufficio indicato in polizza non è a norma con le disposizioni di legge antisismiche vigenti al momento della costruzione dello stesso;
- al Contenuto assicurato, nel caso in cui l'evento che ha causato il sinistro terremoto non abbia causato un danno anche all'Ufficio indicato in polizza.

#### **Apparecchiature elettriche ed elettroniche**

Sono esclusi i danni da:

- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causato direttamente o indirettamente, risultante da, derivante da o connesso a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro.
- difetti, guasti, vizi, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento e incrostazione;
- di natura estetica che non siano connessi con eventi indennizzabili;
- difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto di stipula della polizza;
- umidità, brina e condensa, stitilicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi.

Rimangono sempre e comunque esclusi dalla garanzia i danni:

- a dati software, come ad esempio qualsiasi modifica che danneggi dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e i danni conseguenti all' interruzione d'esercizio;

- causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i danni conseguenti all' interruzione d'esercizio;

L'assicurazione non copre i danni cagionati alle seguenti categorie di beni:

- i conduttori esterni;
- i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;
- le apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing, nel caso in cui siano già coperte da apposita assicurazione.

### **Furto**

Sono esclusi i danni:

- a veicoli a motore iscritti al PRA e loro parti;
- alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza.

Sono inoltre presenti specifiche esclusioni per le seguenti garanzie:

- Per in Furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti: sono esclusi Oggetti pregiati, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori.
- Per il Furto, rapina di beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti: sono esclusi Gioielli e preziosi, Valori.
- Per Furto commesso da Dipendenti e collaboratori: l'autore del fatto non deve essere un incaricato della sorveglianza dei locali dell'Ufficio né della custodia delle chiavi relative alla protezione dei locali assicurati.
- Per i rischi assicurati all'esterno dell'Ufficio: Sono esclusi i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d'uso, sottratti o andati distrutti o danneggiati dall'evento garantito, e contenuti nei dispositivi e strumenti professionali in genere, comunemente utilizzati per l'esercizio dell'Attività assicurata;

Nelle estensioni sempre operanti:

- danni provocati dai ladri - danni a seguito di atti vandalici o dolosi: sono esclusi danni da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni.
- Altri oneri e spese - potenziamento dei mezzi di protezione: non saranno rimborsate le spese sostenute per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri ai preesistenti impianti e mezzi di chiusura.
- Altri oneri e spese - spese sanitarie: sono escluse quelle per medicinali.
- Altri oneri e spese - indennizzo speciale: non sarà dovuta qualora il Contraente non risulti anche titolare dell'Attività professionale svolta nei locali dell'Ufficio.

Nella garanzia aggiuntiva "Infedeltà di dipendenti e collaboratori" sono esclusi:

- il furto, la rapina, l'appropriazione indebita, la truffa sono posti in essere da dipendenti o collaboratori direttamente incaricati della vigilanza dei locali dell'Ufficio e del loro contenuto, o in concorso con tali soggetti nel caso in cui i reati di cui sopra siano contesti a più persone.
- Sono inoltre esclusi dall'indennizzo i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto.

### **Responsabilità Civile dell'Ufficio**

#### **Responsabilità Civile verso terzi (RCT)**

Sono esclusi i danni:

- alle cose altrui, che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- alle cose altrui, poste in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi;
- alle cose oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi;
- alle cose oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico;
- da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei o subacquei, nonché quelli a essi conseguenti;
- dai quali derivino risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;

Sono escluse azioni di rivalsa di Enti diversi dall'INAIL e/o dall'INPS.

Nella garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi" Si intendono comunque esclusi i danni ai fabbricati e/o locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.

#### Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- causati da impianti di trasporto a fune come teleferiche, funicolari e simili;
- causati da TSE (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili), alcool, tabacco;
- causati da campi elettromagnetici;
- relativi a casi di encefalite spongiforme o sindromi affini;
- consistenti in risarcimenti a carattere punitivo, esemplare (punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;

Sono escluse azioni di rivalsa di Enti diversi dall'INAIL e/o dall'INPS.

Nella garanzia aggiuntiva "Malattie Professionali, se acquistata, sono escluse le conseguenze di:

- asbestosi, silicosi, ipoacusie conclamate;
- sindrome da immunodeficienza acquisita;
- malattie professionali provocate da comportamenti vessatori quali le discriminazioni e le molestie in genere posti in essere da colleghi o superiori per emarginare persone o gruppi di persone dal lavoro (mobbing).

#### Assistenza Ufficio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

#### Assistenza – Cyber Risk

Sono esclusi:

- qualsiasi evento avvenuto al di fuori del periodo di copertura;
- circostanze note all'Assicurato al momento della stipula che potrebbero determinare l'insorgenza del sinistro;
- utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illecito;
- vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore o omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell'Assicurato;
- i costi per la sostituzione e /o riparazione dell'hardware/dispositivo di memorizzazione;
- i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer/Notebook/Desktop rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un sinistro coperto in polizza, nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare a errori, vizi o carenze dei Software;
- i costi per il ripristino di archivi e Software sottratti, distrutti o danneggiati da introduzione di Malware;
- i costi sostenuti per sostituire i supporti informatici contenenti i dati, gli archivi e i Software andati distrutti o danneggiati;
- la cancellazione accidentale dei dati;
- furto di fondi conseguente a furto o smarrimento di strumenti di pagamento (carte di credito/debito);
- furto di fondi da conti on line o carte di pagamento emessi da Istituti non regolati dalla banca d'Italia o autorità di controllo equivalente in uno stato dell'Area Economica Europea;
- danni fisici a persone o cose;
- violazione di marchi e brevetti;
- uso di dati che l'Assicurato non è autorizzato a trattare;
- pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica;
- transazioni in criptovalute, punti di raccolte a premi, miglia aeree etc.;
- insolvenza dell'Istituto emittente le carte di pagamento dell'Assicurato;
- insolvenza di un venditore o fornitore di servizi acquistati on line;
- perdite su investimenti, concorsi a premi, etc., se le relative operazioni sono state effettuate via internet;
- perdite per le quali l'Assicurato può ottenere un risarcimento da parte dell'emittente dello strumento di pagamento o della banca;
- danni dovuti a campi elettromagnetici;
- danni dovuti a contaminazione radioattiva trasmutazioni del nucleo dell'atomo.

	<p>Nella garanzia "Recupero dati sono esclusi":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdita provocata da un danno fisico al dispositivo di archiviazione;</li> <li>- manipolazione dell'attrezzatura o del sistema da parte di terzi;</li> <li>- danni ad apparecchiature o sistemi causati da urti, incendi o inondazioni;</li> <li>- danni causati dalla perdita di piste (sulle scritture di configurazione interna del disco);</li> <li>- danni sulle scritture di informazione (ad esempio formattazione e reinsediamento);</li> <li>- head crash (danni fisici sulla superficie magnetica).</li> </ul>
--	---



## Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP sono previste le seguenti limitazioni di garanzia.

### Incendio

Sono esclusi i danni:

- da stillicidio, umidità, infiltrazione, trasudamento, brina, condensa, siccità;
- da urto di veicoli di proprietà o in uso agli Assicurati;
- da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni dell'Ufficio da qualsiasi evento originati;
- da occupazione abusiva, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, perquisizioni, requisizioni, confisca o altri interventi dell'autorità pubblica;
- da cedimento del terreno, smottamento o franamento, bradisismo, valanghe, slavine e relativi spostamenti d'aria;
- da eventi naturali quali terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, piene;
- da movimenti artificiali, crollo o collasso totale o parziale del Fabbricato che ospita l'Ufficio;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica;
- da vegetali, animali, da microrganismi, funghi, muffa e batteri;
- da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, realizzazione, di installazione e di fabbricazione;
- da vizi di materiale e di prodotto, difetti di produzione;
- da usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deterioramento;
- da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
- direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- da dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a Dati, Software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- verificatisi all'esterno dell'Ufficio assicurato, salvo quanto indicato in "Oggetto della garanzia", al punto "Danni ai beni all'esterno dell'Ufficio";
- indiretti o che non riguardano danni materiali a beni assicurati, salvo quanto previsto in "Altri oneri e spese sempre operanti" e dalla garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi", se acquistata.

Si devono inoltre intendere esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica.

Inoltre, vi sono specifiche limitazioni per alcune garanzie:

Per la Rottura lastre La garanzia non opera per i danni:

- da rigature, screpolature e scheggiature;
- alle insegne e vetrate esterne, per eventi sociopolitici;
- da crollo del fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate.

I danni di Furto non operano se è stata acquista la relativa sezione.

Per gli eventi atmosferici sono esclusi i danni causati da:

- inondazione e alluvione, allagamento, accumulo esterno di acqua;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo;
- valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati;

- effetto di trascinamento e scivolamento della neve;
- sovraccarico neve su Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della successiva ristrutturazione;
- cedimento, smottamento o franamento del terreno.

Per gli atti vandalici e terrorismo sono esclusi i danni:

- da deturpamento e imbrattamento dei muri esterni;
- relativamente al solo terrorismo, causati da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare.

Per i danni da acqua Sono esclusi i danni:

- provocati da usura o carenza di manutenzione;
- verificatisi durante l'installazione, le operazioni di prova e il collaudo degli elettrodomestici;
- dovuti a difetti di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- da perdite occulte d'acqua: per rottura di tubature interrate di impianti di irrigazione di parchi e giardini, per rottura di impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio), che comportano eccedenze notificate dall'ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza del consumo.

Nella ricerca e riparazione del guasto da dispersione di gas la perdita dovrà essere accertata da tecnico specializzato o dell'Ente erogatore e aver comportato il blocco del servizio di fornitura.

Per i danni all'esterno dell'ufficio la garanzia opera solo a condizione che i dispositivi si prestino per loro natura ad un impiego mobile;

Per il Fenomeno elettrico sono esclusi i danni:

- causati da usura, manomissioni, vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso, senza concorso di cause esterne.

Per gli oneri e spese sempre operanti valgono le seguenti limitazioni:

Le spese di trasloco e la perdita di pignoni sono dovute solo per il tempo strettamente necessario al ripristino dei locali.

Gli oneri notarili sono garantiti solo se non si procede alla ricostruzione dell'Ufficio ma se ne acquista uno nuovo.

Gli onorari dei periti e l'indennizzo speciale sono garantiti solo per sinistri indennizzabili superiori ai 10.000 euro.

#### RIEPILOGO LIMITI PER TIPOLOGIA DI BENI E LORO COLLOCAZIONE

TIPOLOGIA DI BENI	LIMITI DI INDENNIZZO
Documenti, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori (diversi da Denaro)	20% della somma assicurata Contenuto Massimo 20.000 euro per anno assicurativo
Denaro	2.000 euro per anno assicurativo
Merce in esposizione in vetrine e spazi espositivi	10% della somma assicurata Contenuto
Beni nelle dipendenze e pertinenze non comunicanti	20% della Somma assicurata Contenuto Massimo di 10.000 euro per anno assicurativo

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
<b>OGGETTO DELLA GARANZIA</b>		
ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI		
1. Rottura di Lastre	Nei limiti per singola lastra / specchio e nel limite per anno assicurativo indicati in polizza	Franchigia indicata in polizza
2. Rimpiazzo del combustibile	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
3. Danni da Furto – a) furto di fissi ed infissi	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
3. Danni da Furto – b) guasti cagionati dai ladri	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve – limite generico	Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza

4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve – per tende frangisole	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve – per grandine su Fragili e Pannelli solari (fotovoltaici e termici)	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
5. Atti vandalici e terrorismo	Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
6. Danni da acqua – a. Danno generico	Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza	Indicata in polizza (raddoppiata per i danni da gelo se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore)
6 - b. danni da fuoriuscita da elettrodomestici	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza per ciascuno dei punti dal b. al g.	
6 - c. danni da gelo		
6. – d. danni da occlusione, traboccamento, rigurgito di impianti		
6. – e. danni da penetrazione di acqua piovana da ingorgo traboccamento di grondaie e pluviali		
6. – f. Danni da rottura impianti automatici di estinzione		
6 - g. Danni da rottura di tubature interrate		
6. Danni da perdite occulte d'acqua		Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza per eccedenze superiori al 10% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell'anno precedente)
7. Ricerca e riparazione del guasto – Acqua e GAS - Spese di primo intervento	Nel limite per sinistro indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza <i>Non sarà dovuta qualora già applicata come conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per gli eventi previsti dal precedente punto 7. - Danni da acqua.</i>
7. Ricerca e riparazione del guasto – Acqua e GAS - Demolizione e ripristino di impianti e parti dell'Ufficio	Nel limite per sinistro e per anno indicati in polizza Tubature interrate nel limite specifico per sinistro e per anno indicati in polizza	
8. Danni all'esterno dell'ufficio	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
9. Fenomeno elettrico	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza alla voce Fenomeno Elettrico Limite per apparecchiature elettriche ed elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'Ufficio pari al limite previsto al punto 8. "Danni all'esterno dell'Ufficio"	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
<b>ALTRI ONERI E SPESE SEMPRE OPERANTI</b>		
1. Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	Non prevista
2. Trasloco	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	
3. Oneri di ricostruzione	10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	
4. Onorari dei periti	5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza massimo 5.000 euro	
5. Perdita pigioni	Massimo 12 rate mensili con il limite di 600 euro per ciascuna rata del canone di locazione	
6. Ripristino – rifacimento Documenti e archivi	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo 5.000 euro	
7. Indennizzo speciale	10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza Con il massimo di 10.000 euro.	
<b>(garanzia aggiuntiva) RICORSO TERZI</b>		
Ricorso terzi	Nel limite del massimale di Ricorso Terzi indicato in polizza	Non prevista

Ricorso terzi - danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività e/o utilizzo di cose

10% del massimale di Ricorso Terzi indicato in polizza

### **Eventi Catastrofali**

Sono esclusi i danni:

- Eruzioni vulcaniche, mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, brina, condensa siccità, guasto o rottura degli impianti antincendio, allagamento derivante da eventi diversi da quelli previsti indicati in polizza come "Inondazione, alluvione, allagamento";
- mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto o dell'inondazione e/o alluvione;
- fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento;
- esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche);
- atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- indiretti, che non riguardino danni materiali alle cose assicurate, salvo quelli esplicitamente previsti;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero;
- danni diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

<b>GARANZIA</b>	<b>MASSIMO INDENNIZZO</b>	<b>SCOPERTO PER SINISTRO</b>
<b>TERREMOTO</b>		
Terremoto	somma assicurata Ufficio e/o contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza	scoperto 10% del danno con il minimo indicato in polizza per Ufficio contenuto
<b>INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO</b>		
Inondazione, alluvione e allagamento	somma assicurata Ufficio e/o Contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza	scoperto 10% del danno con il minimo indicato in polizza per Ufficio contenuto
<b>ULTERIORI GARANZIE PER LA RICOSTRUZIONE</b>		
1. Spese demolizione e sgombero residui	20% dell'indennizzo liquidabile (massimo complessivo applicabile a tutte le garanzie dei punti 1., 2., 3., 4.).	non prevista
2. Spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito del contenuto		
3. Oneri di urbanizzazione e ricostruzione		
4. Onorari di consulenti, periti, ingegneri		

### **Apparecchiature elettriche ed elettroniche**

Sono presenti limitazioni di garanzia. In particolare, sono esclusi i danni provocati o derivanti da:

- mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, maremoto, eruzioni vulcaniche;
- terremoto, inondazione, alluvione, allagamento, salvo il caso in cui siano state acquistate le relative garanzie previste dalla Sezione Eventi Catastrofali;
- bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita;
- dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- guasti meccanici e/o anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, o guasti dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;

Per i soli eventi/beni/spese di seguito riportati, l'operatività della garanzia è subordinata a quanto descritto ai relativi punti di seguito riportati:

- Spese di noleggio di apparecchiature per sostituzione temporanea: la Società non risponde dei costi dovuti a:
- limitazione dell'attività professionale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto, o dell'apparecchio distrutto o danneggiato, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato o sottratto.
- Spese per duplicazione o riacquisto dei programmi in licenza d'uso: La Società non indennizza i danni dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a eliminazione per svista. Inoltre, se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono entro un anno dal sinistro, il diritto all'indennizzo decade.
- Spese per riacquisto supporti e ricostruzione dei dati: la Società non indennizza i danni dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a eliminazione per svista.
- Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono entro un anno dal sinistro, il diritto all'indennizzo decade.
- Impianti e apparecchiature inattivi: l'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso.
- Danni materiali e diretti alle apparecchiature causati da furto: la Società riconosce l'indennizzo a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli impianti e le apparecchiature stesse:
- violando le difese esterne mediante: rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili, oppure con uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando; per l'operatività della garanzia è essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione delle serrature non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti mirati alla custodia dei locali;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
- in altro modo, ossia quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
<b>OGGETTO DELLA GARANZIA</b>		
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
Apparecchiature elettromedicali		Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce apparecchiature elettromedicali
Apparecchiature ad impiego mobile all'esterno dell'Ufficio	Con il limite specifico indicato in polizza alla voce impiego mobile all'esterno dell'Ufficio	Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce impiego mobile all'esterno dell'Ufficio
a. Noleggio di apparecchiature sostitutive	Nei limiti specifici indicati in polizza per ciascuna delle voci di cui ai punti a. – b. – c.	Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza per ciascuna delle voci di cui ai punti a. – b. – c.
b. duplicazione o il riacquisto dei programmi in licenza d'uso		
c. il riacquisto dei supporti dati danneggiati - ricostruzione dei dati		
<b>FURTO DI APPARECCHIATURE INSTALLATE ALL'APERTO</b>		
Furto di apparecchiature fisse installate all'esterno dell'Ufficio	Con il limite specifico per anno assicurativo indicato in polizza alla voce apparecchiature fisse installate all'esterno dell'Ufficio	Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce apparecchiature fisse installate all'esterno dell'Ufficio

### **Furto**

Sono esclusi i danni:

- indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali), salvo quanto indicato nelle "Estensioni sempre operanti" al punto "Altri Oneri e spese";
- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio, salvo quanto indicato nelle "Estensioni sempre operanti" al punto "Altri Oneri e spese";
- da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio salvo quanto indicato nelle "Estensioni sempre operanti" al punto "Altri Oneri e spese";

- da furto di Documenti, Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori avvenuto nell'Ufficio rimasto incustodito:
  - dalle ore 24 del 15° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni non sono riposti in cassaforte;
  - dalle ore 24 del 90° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni sono riposti in cassaforte;
- avvenuti in occasione di circostanze quali tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, salvo quanto previsto nei "Rischi assicurati", punto 9;
- verificatisi in occasione di eventi quali incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- occorsi in occasioni di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o degli Assicurati;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone del Nucleo familiare degli Assicurati o da incaricati - a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere salvo quanto previsto dai "Rischi assicurati all'interno dell'Ufficio" al punto "Furto commesso da dipendenti e collaboratori" e dalla garanzia aggiuntiva "Infedeltà di dipendenti e collaboratori", se acquistata.

Sono inoltre presenti ulteriori limitazioni per singole garanzie:

- Per il Furto, rapina di beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti: sono esclusi gli eventi avvenuti al di fuori dei giorni e degli orari di apertura al pubblico dei locali dell'Ufficio. Sono esclusi Gioielli e preziosi, Valori.
- Per Furto commesso da Dipendenti e collaboratori: il fatto deve essere avvenuto durante gli orari di chiusura dell'Ufficio;
- All'esterno dell'ufficio se gli eventi relativi alle garanzie "su mezzi di trasporto" o "presso terzi" risultano coperti da altra polizza assicurativa Furto, anche di terzi, le garanzie operano qualora tale polizza risulti non operante, oppure se operante, per il recupero di eventuali franchigie o scoperti e per l'eccedenza esaurito quanto da essa dovuto.
- Per la pulizia e il riassetto dei locali e del Contenuto: il sinistro indennizzabile deve essere superiore a 1.000 euro.
- Per il potenziamento dei mezzi di protezione: le spese devono essere sostenute entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro e l'indennità aggiuntiva sarà riconosciuta a condizione che tali sistemi di protezione non fossero già presenti al momento del sinistro.
- Nella garanzia aggiuntiva "Infedeltà di dipendenti e collaboratori" l'assicurazione cessa automaticamente, rispetto al dipendente o collaboratore infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta, senza diritto per il Contraente ad alcun rimborso di premio.

#### RIEPILO LIMITI PER TIPOLOGIA DI OGGETTI E LORO COLLOCAZIONE

TIPOLOGIA DI BENI	LIMITI DI INDENNIZZO
Oggetti pregiati ovunque riposti	15.000 euro col massimo della somma assicurata e nel limite di 30.000 euro per anno assicurativo
Collezioni, Gioielli e preziosi, Documenti, ovunque riposti	30% della somma assicurata Furto con il limite di 10.000 euro per anno assicurativo
Valori ovunque riposti (escluso Denaro)	3.000 euro per anno assicurativo
Denaro	2.000 euro per anno assicurativo
Merce in vetrine e spazi espositivi	10% della somma assicurata Furto

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
<b>RISCHI ASSICURATI ALL'INTERNO DELL'UFFICIO</b>		
1. Furto 2. Rapina estorsione 3. Furto attraverso le luci dei mezzi di protezione 4. Furto con destrezza 5. Furto o rapina in occasione di eventi sociopolitici	Ciascuno dei punti da 1.a 5. nei limiti della somma assicurata Furto	Franchigia / Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
6. Furto di fissi ed infissi	2.500 euro per anno assicurativo	Franchigia / Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza

7. Furto, rapina, estorsione in dipendenze e pertinenze non comunicanti	20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 euro per anno assicurativo	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza
8. Furto, rapina dei beni dell'Assicurato di Dipendenti, Collaboratori, clienti	10% della somma assicurata Furto con il massimo di 1.000 € per sinistro	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza
9. Furto commesso da dipendenti e collaboratori	20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 € per annualità assicurativa	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza

### RISCHI ASSICURATI ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE

1. Beni addosso o a portata di mano	Per ciascuno dei punti da 1. a 3. 20% della somma assicurata Furto	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza
2. Su mezzi di trasporto		
3. Presso terzi		

### ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI

#### 1. DANNI PROVATI DAI LADRI

1.a danni materiali e diretti ai beni assicurati	Nei limiti della somma assicurata Furto	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza
1.b. Guasti cagionati dai ladri	20% della somma assicurata Furto	
1.c Danni a seguito di atti vandalici e dolosi	20% della somma assicurata Furto	

#### 2. ALTRI ONERI E SPESE

2.a Ripristino – rifacimento documenti	20% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 5.000 euro per sinistro	Non prevista
2.b Spese di perizia	20% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 2.000 euro per sinistro	Non prevista
2.c Sostituzione / Modifica serrature	1.000 euro per anno assicurativo	Non prevista
2.d Pulizia riassetto dei locali	1.000 euro per sinistro	Non prevista
2.e Potenziamento dei mezzi di protezione	10% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 2.500 euro per annualità assicurativa.	Non prevista
2.f Spese sanitarie	1.000 euro per sinistro	Non prevista
2.g Indennizzo speciale	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 5.000 euro per sinistro	Non prevista

### (Garanzia aggiuntiva) INFEDELTA' DI DIPENDENTI E COLLABORATORI

Furto, rapina, appropriazione indebita, truffa durante l'orario di svolgimento delle relative mansioni	Con il limite di indennizzo indicato in polizza	Franchigia specifica indicata in polizza
--	---	--

### (Garanzia aggiuntiva) BENI IN CASSAFORTE

Documenti Valori Collezioni Gioielli e preziosi Oggetti Pregiati	Nei limiti della Somma Assicurata Beni in Cassaforte indicata in polizza  Per il solo Denaro: nel limite specifico indicato in polizza  In eccedenza ai limiti previsti per tipologia di oggetti ovunque riposti	Franchigia specifica indicata in polizza
--	--	--

### **Responsabilità Civile dell'Ufficio**

#### Responsabilità Civile verso terzi (RCT)

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- asbesto: assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
  - o ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  - o all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- alle cose altrui, derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Danni da Incendio", se acquistata;

- esplosivi: detenzione e/o impiego;
- emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- furto, smarrimento, errata consegna;
- incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. "Danni da inquinamento accidentale";
- interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'Art. "Danni da interruzione e sospensione attività";
- lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all'Art. "Oggetto della garanzia", al punto C.;
- operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori;
- opere e/o installazione in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- danni direttamente o indirettamente causati da:
  - atto doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
  - accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica.
- Sono esclusi inoltre i danni:
  - a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
  - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
  - proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
  - proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di natanti a motore, di aeromobili, droni;
  - responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti direttamente dalla legge;
  - spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo quanto previsto all'Art. "Danni da spargimento di acqua e rigurgito di fognature";
  - terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
  - umidità, stitico ed insalubrità dei locali in genere;
  - esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi di attività industriali, artigianali, commerciali, artistiche, di servizi, personali dell'Assicurato, degli inquilini, dei condomini o loro familiari.

Nel caso di assicurazione riguardante Studi o Uffici o Ambulatori inerenti attività mediche o sanitarie in genere, si intendono esclusi i danni derivanti o causati da:

- Mancata, insufficiente o errata disinfezione o trattamento di qualsiasi natura e specie di strumenti sanitari, apparecchiature elettromedicali o presidi medici-chirurgici;
- Insalubrità di locali espressamente destinati ad attività sanitaria, ivi compresa la mancata, errata o insufficiente sterilizzazione di sale operatorie o altri ambienti ove tale condizione sia richiesta dalla natura dell'attività medico/sanitaria svolta all'interno di essi;
- Somministrazione di sostanze utilizzate in ambito sanitario di qualsiasi natura e specie, fatta eccezione per alimenti e/o bevande di uso comune;
- Mancato, errato, anomalo funzionamento di apparecchiature, macchinari, impianti/attrezzature elettromedicali per diagnosi, trattamenti e/o cura di cui gli assicurati debbano rispondere;
- Danni causati da malfunzionamento / errata manutenzione di impianti tecnologici – anche se fissi – espressamente destinati ad attività sanitaria ed installati o inerenti i locali adibiti ad ambulatorio o a studio medico;
- Mancata, errata o insufficiente sorveglianza di pazienti psichiatrici o non autosufficienti.

Inoltre, la Società non è tenuta:

- a prestare la copertura;
- indennizzare sinistri;
- a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza;

se la copertura, l'indennizzo o la prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

L'assicurazione è prestata, per ogni sinistro con danni a cose, previa detrazione dell'importo minimo in euro della franchigia indicata nella scheda di polizza anche in deroga ad importi inferiori previsti dalle singole garanzie di polizza.  
Qualora alcune garanzie prevedano franchigie o scoperti di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
<b>RISCHI ASSICURATI</b>		
Danni a cose – Intera Sezione	Massimale indicato in polizza	Franchigia di sezione indicata in polizza
Danni da inquinamento	Nel limite di indennizzo indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
Danni da interruzioni di attività	Nel limite di indennizzo indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
Danni da spargimento d'acqua	Nel limite di indennizzo indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
<b>(Garanzia aggiuntiva) DANNI DA INCENDIO</b>		
Danni da incendio	Nel limite di indennizzo indicato in polizza	Franchigia di sezione indicata in polizza

#### Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- l'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
- la detenzione o impiego di esplosivi e di armi da fuoco (salvo quanto previsto all'Art.RCT1 "Oggetto della garanzia" lettera F. relativamente al servizio di vigilanza);
- da asbesto, quali estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; nonché da uso di prodotti fatti in tutto o in parte di asbesto;
- trapianto di organi umani, impiego di sostanze biologiche di origine umana;
- violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- umidità, stitilicidio e, in genere, insalubrità dei locali;
- organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- emissione di onde e/o campi elettromagnetici;
- conseguenti a malattie professionali, salvo quanto indicato dalla garanzia aggiuntiva "Malattie Professionali", se acquistata.

Nella garanzia aggiuntiva "Malattie Professionali" sono inoltre presenti le seguenti limitazioni:

- l'assicurazione non vale per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
- l'assicurazione non vale per le malattie professionali conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge o alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omissioni nelle riparazioni o negli adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni sino al momento in cui l'Assicurato, per porre rimedio alla situazione, intraprenda accorgimenti ragionevolmente idonei a evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;
- l'assicurazione non vale per le malattie professionali che si manifestano dopo i mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, indicati sulla scheda tecnica di polizza.

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
<b>OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE</b>		
RCO – Danno Biologico	Nel limite del massimale di RCO indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
<b>(Garanzia aggiuntiva) MALATTIE PROFESSIONALI</b>		
Malattie Professionali	Con il limite di indennizzo indicato in polizza	Non prevista

### **Assistenza Ufficio**

Sono esclusi i danni causati da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- nei paesi in cui sia in vigore lo stato di guerra, dichiarata o di fatto.

Per ciascuna prestazione sono inoltre previsti specifiche esclusioni di garanzia ed i relativi limiti di indennizzo.

### **Assistenza – Cyber**

Sono esclusi:

- danni avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- danni avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
- qualsiasi atto illegale compiuto dall'Assicurato o da un dipendente dell'Assicurato (raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili) o da un terzo che agisca con l'autorizzazione dell'Assicurato;
- danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: dipendenti dell'Assicurato, persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, persone alle quali l'Assicurato abbia dato accesso alle credenziali di accesso ai dispositivi, carte di credito, conti on line,
- interruzione della rete internet causata da parte di terzi.

Sono inoltre presenti le seguenti limitazioni nelle condizioni di operatività:

- le prestazioni non possono essere garantite se l'Assicurato non effettua il primo accesso e la valutazione del rischio sulla piattaforma messa a disposizione dalla Società;
- i Device garantiti devono essere dotati di software Antivirus e Firewall;
- i Device garantiti devono operare in ambiente Microsoft Windows, OSX o Linux;
- l'Assicurato deve possedere la licenza dei Software utilizzati e deve provvedere all'installazione degli aggiornamenti raccomandati dal produttore del software (nel caso di aggiornamento del sistema operativo, entro 30 giorni dal rilascio da parte del produttore);
- la data di fabbricazione del dispositivo interessato dal sinistro deve risalire al massimo a 5 anni prima della data di accadimento. Sono assicurabili anche dispositivi la cui data di fabbricazione è antecedente se il dispositivo supporta le versioni più recenti del sistema operativo e dei software installati;
- l'Assicurato deve provvedere al backup dei dati con cadenza almeno mensile.



## **Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

### **Denuncia di sinistro**

#### **Sezioni Incendio – Eventi Catastrofali – Apparecchiature elettriche ed elettroniche – Furto**

Il Contraente / Assicurato deve:

1. Conservare le tracce del sinistro fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società e per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data del primo avviso.
2. Mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso. In caso non fossero immediatamente disponibili, quelli ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno, come ad esempio: documenti di acquisto, fatture, ricevute fiscali, registri, fotogrammi, dichiarazioni testimoniali.
3. Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, denunciare formalmente il sinistro (a parziale deroga dell'art. 1913 c. c.) in una delle seguenti modalità:
  - Comunicando per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società: la data, l'ora e il luogo del sinistro, la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze, il nominativo di eventuali testimoni, il nominativo di eventuali terzi danneggiati, la descrizione dei beni danneggiati o sottratti, l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno, il numero di polizza e il nominativo del Contraente.
  - Utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) alla pagina "Cosa fare in caso di sinistro – Sinistri non auto", fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste.
4. Nei 25 giorni successivi al primo avviso deve:
  - fornire, se non è già stato fatto, un elenco dettagliato dei beni danneggiati o sottratti, descrivendo il loro stato d'uso;
  - inviare copia dell'eventuale denuncia all'autorità competente.

**Cosa fare in caso di sinistro?**

5. In caso di sospetto reato, bisogna fare denuncia all'autorità. Se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell'evento siano imputabili a un reato:

- è necessario denunciare l'accaduto alle autorità competenti del luogo,
- con una descrizione il più possibile particolareggiata,
- e con l'indicazione del presumibile ammontare del danno.

#### **Sezione Responsabilità Civile dell'Ufficio (RCT-RCO)**

Il Contraente / Assicurato deve:

1. comunicare tempestivamente notizie, domande o azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto;
2. mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
3. astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati;
4. trasmettere tempestivamente alla Società ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
5. collaborare con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. produrre la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
7. comparire in giudizio a semplice richiesta della Società, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria dalla Società per la difesa.

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa.

Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, deve denunciare formalmente il sinistro (a parziale deroga dell'art. 1913 c. c.) in una delle seguenti modalità:

- Comunicando per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società: la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze, il nominativo di eventuali terzi danneggiati, il numero di polizza e il nominativo del Contraente.
- Utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) alla pagina "Cosa fare in caso di sinistro – Sinistri non auto", fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste.

#### **Avvertenze valide per tutte le Sezioni Incendio – Eventi Catastrofici – Furto – Apparecchiature elettriche ed elettroniche – Responsabilità Civile dell'Ufficio (RCT – RCO)**

- Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, secondo le modalità previste da ciascun assicuratore.
- Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere agli obblighi sopra descritti, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare, da un dipendente o da un collaboratore.

#### **Sezione Assistenza dell'Ufficio e Sezione Assistenza Cyber**

L'Assicurato può accedere ai servizi di Assistenza dell'Ufficio contattando la Struttura Organizzativa al numero verde 800.572.572 oppure al numero +039 02 5824 0565. Se impossibilitato a telefonare potrà inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica [servizi.assistenza@cattolicaassicurazioni.it](mailto:servizi.assistenza@cattolicaassicurazioni.it)

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare: nome e cognome, codice fiscale/partita IVA o il numero di polizza, il servizio richiesto e la motivazione per la quale si richiede l'erogazione dello stesso, l'indirizzo del luogo in cui ci si trova e dell'ubicazione dell'ufficio, il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamare l'Assicurato nel corso dell'assistenza. Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro ma è comunque necessario inviare gli originali dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. La Struttura Organizzativa potrà richiedere inoltre all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza.

	<p><b>Gestione da parte di altre imprese</b></p> <p><u>Assistenza dell'Ufficio e Assistenza Cyber</u>: Europ Assistance Italia S.p.A., via del Mulino, 4, 20057 Assago (MI)</p>
	<p><b>Prescrizione:</b></p> <p>Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<p>L'Impresa si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. L'Impresa si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato.</p> <p>Per le prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.</p>

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si specifica che è possibile il frazionamento del premio in rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- semestrali con aumento del premio del 2%;</li> <li>- quadrimestrali con aumento del premio del 2,5%;</li> <li>- trimestrali con aumento del premio del 3,0%;</li> </ul> <p>Presso gli intermediari abilitati è disponibile la rateazione mensile con addebito su carta di credito con un aumento del premio imponibile fino al 3%.</p>
<b>Rimborso</b>	Non previsto

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la sospensione delle garanzie.

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
<b>Risoluzione</b>	<p>Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a cinque (5) anni (più eventuale rateo), ed è stato applicato lo sconto così come previsto dall'Art. 1899 c.c., il Contraente può recedere dal contratto alla scadenza annuale, purché siano state pagate almeno 5 annualità di premio. Trascorso il quinquennio l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto mediante raccomandata A.R. con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.</p>

	<p>Qualora il Contraente <b>sia consumatore</b> ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto.</p> <p>Qualora il Contraente <b>non sia consumatore</b> ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto.</p> <p>In ogni caso il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio pagata non goduta.</p>
--	---

	<b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>
<p>Il prodotto è dedicato a proprietari o titolari di uffici/studi in cui si svolgono attività professionali o di consulenza che hanno l'esigenza di tutelarsi per i danni subiti in relazione ai predetti immobili anche locati a terzi.</p>	

	<b>Quali costi devo sostenere?</b>		
<p><b>- Costi di intermediazione</b></p> <p>Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni medie percepite dagli intermediari:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Tutti i rischi</td> <td style="text-align: center;">22%</td> </tr> </table>		Tutti i rischi	22%
Tutti i rischi	22%		

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;</li> <li>Tramite il sito internet della Compagnia <a href="http://www.cattolica.it">www.cattolica.it</a>, nella sezione Reclami;</li> <li>Tramite mail all'indirizzo: <a href="mailto:reclami.it@generali.com">reclami.it@generali.com</a>.</li> </ul> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.</p> <p>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni.</p> <p>Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse a Generali Italia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></i></p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
<b>Mediazione</b>	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98). <b>Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale</b></i>
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. <b>Facoltativa</b>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b><u>Arbitrato</u></b></p> <p>SEZIONI: INCENDIO, EVENTI CATASTROFALI, APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, FURTO</p> <p><b>Mandato peritale:</b> se una parte lo richiede, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti, che si riunisce nel comune in cui si trova l'Ufficio assicurato o la maggior parte dei beni assicurati. Ogni parte deve indicare il proprio perito; il terzo sarà scelto di comune accordo dai periti stessi, altrimenti la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo di riunione del collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.</p> <p><b>Contenuto del mandato:</b> i periti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indagano sulle circostanze che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso e sulla modalità del sinistro;</li> <li>- verificano le circostanze rispetto a quanto dichiarato dall'Assicurato e/o Contraente al momento della stipula del contratto;</li> <li>- accertano l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro;</li> <li>- procedono alla stima del danno subito, comprese le spese di salvataggio e, se previste, di demolizione e sgombero.</li> </ul> <p><b>Risultati della perizia:</b> i risultati delle operazioni peritali sono raccolti in un verbale, redatto in doppio originale e consegnato in copia a ognuna delle parti, nel quale viene indicato anche il dettaglio delle stime. I risultati della perizia raggiunti a maggioranza sono vincolanti tra le parti, anche se il perito da ciascuna di esse nominato non abbia sottoscritto il verbale invece firmato dai restanti periti. Le motivazioni del dissenso devono essere indicate nel verbale.</p> <p><b><u>Liti transfrontaliere</u></b></p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**



# CATTOLICA&PROFESSIONI UFFICI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE  
PER LA TUTELA DAI RISCHI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ  
O CONDUZIONE DI UNO STUDIO/UFFICIO

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione  
(MOD. C&P UFF 2 – ED. 07/2023)  
sono parte integrante del Set Informativo,  
unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni  
(MOD. C&P UFF DIP – ED. 07/2023)
- DIP Aggiuntivo Danni  
(MOD. C&P UFF DIP AGG – ED. 07/2023)

e sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

Business



IMPRESA

PRONTI ALLA VITA.

| [cattolica.it](http://cattolica.it) | scarica l'app  |  |  |  |

**CATTOLICA**<sup>\*</sup>  
**ASSICURAZIONI**  
DAL 1896

\*Marchio di Generali Italia S.p.A.

PRONTI  
ALLA  
CHIAREZZA

Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza - anche visiva - ai contenuti.

In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.

All'inizio di ogni sezione sono presenti box di consultazione, graficamente distinti e senza valore contrattuale, per aiutarti a comprendere il contenuto della sezione e l'area di rischio interessata dalle coperture assicurative offerte.

CONVENZIONI  
GRAFICHE  
APPLICATE  
NEI TESTI

ELEMENTI DI  
ATTENZIONE  
NELLE CONDIZIONI  
DI POLIZZA

GLOSSARIO

**MAIUSCOLO**

titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi

**grassetto**

punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento

*corsivo*

voci del Glossario relative a sezioni specifiche, esempi di calcolo, codicilli



**INFORMAZIONE IMPORTANTE**

Le cose chiave e utili da sapere



**FOCUS**

Approfondimenti, specifiche, casi, esempi...



**COSA FARE**

Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...

Per distinguere a colpo d'occhio i termini generali e le voci specifiche presenti nelle condizioni di polizza.

**SOMMARIO****GLOSSARIO**

<b>TERMINI GENERALI E VOCI SPECIFICHE</b>	<b>5</b>
---	----------

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

<b>NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE</b>	<b>9</b>
--	----------

**MODULO UFFICI**

<b>GLOSSARIO DI MODULO</b>	<b>15</b>
----------------------------	-----------

**SEZIONE INCENDIO**

1. Cosa è assicurato	22
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio	29
3. Condizioni di operatività	31
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	32
5. Tabella dei limiti di copertura	33

**SEZIONE EVENTI CATASTROFALI**

1. Cosa è assicurato	36
2. Condizioni di operatività	37
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	38
4. Tabella dei limiti di copertura	39

**SEZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE**

1. Cosa è assicurato	40
2. Condizioni di operatività	42
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	43
4. Tabella dei limiti di copertura	45

**SEZIONE FURTO**

1. Cosa è assicurato	46
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio	50
3. Opzioni con riduzione premio	52
4. Condizioni di operatività	52
5. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	54
6. Tabella dei limiti di copertura	55

**SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'UFFICIO**

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) 58**

1. Cosa è assicurato	58
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio	60
3. Condizioni di operatività	60
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	61
5. Tabella dei limiti di copertura	64

**RESPONSABILITA' CIVILE PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) 64**

1. Cosa è assicurato	64
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio	65
3. Condizioni di operatività	66
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	66
5. Tabella dei limiti di copertura	67

**SEZIONE ASSISTENZA DELL'UFFICIO**

1. Cosa è assicurato	69
2. Condizioni di operatività	84
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	85

**OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO  
"COSA FARE IN CASO DI..."**

<b>MODULO UFFICI:</b>	<b>86</b>
1. Incendio, Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, Eventi Catastrofali, Furto - Che obblighi ho?	86
2. Responsabilità Civile dell'ufficio - Che obblighi ho?	94
3. Assistenza - Assistenza Cyber Risk - Che Obblighi Ho?	96

# GLOSSARIO

## GLOSSARIO

"Per scegliere, devo capire."

È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini - generali e specifici - presenti in queste condizioni di Assicurazioni, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali.

## TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA "GENERALI ITALIA &PROFESSIONI"

### A

#### **Addetti**

Titolari, soci (che concorrono manualmente allo svolgimento dell'attività) e prestatori di lavoro (con contratto regolare a termini di legge, di lavoro subordinato o meno, nei confronti dell'Assicurato).

#### **Assicurato**

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione

#### **Assicurazione**

Contratto di assicurazione.

### C

#### **Comunicazioni (alla Società)**

Si intendono le comunicazioni scritte effettuate alla Società per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telefax e telegrammi, E-mail (e qualsiasi altro mezzo scritto) avente indicazione di una data certa.

#### **Contraente**

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri e paga il premio.

#### **Contratto (assicurativo)**

Contratto di assicurazione.

### D

#### **Danno**

Danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento.

#### **Dati**

Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata su supporti di memoria durevoli, quindi all'esterno della memoria RAM, cioè la memoria di lavoro di un elaboratore il cui contenuto può essere modificato, ma che va perduto all'atto dello spegnimento della macchina.

**Dati personali**

Informazioni utili ad identificare una persona, così come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.

**Dipendente**

Per dipendente si intende:

- qualsiasi persona fisica impiegata a tempo pieno o parziale, per una stagione o temporaneamente, che lavora in base a un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, che il Contraente ha diritto di dirigere e supervisionare nell'adempimento delle sue prestazioni lavorative e che il Contraente remunera attraverso salari, stipendi e/o commissioni;
- qualsiasi lavoratore autonomo ovvero lavoratore distaccato che presta la sua opera presso le strutture del Contraente se tale persona si trova sotto la direzione e la supervisione del Contraente alla stessa maniera indicata per i dipendenti di cui al precedente punto.

**Documenti**

Documenti, atti, elenchi, registri contabili e fiscali e registri in genere, materiale d'archivio, disegni, stampati, progetti, e in genere qualsiasi altra pratica, il tutto attinente l'attività professionale esercitata nei locali dell'Ufficio, anche di proprietà dei clienti o di altri soggetti terzi.

**F****Fatto illecito**

L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge che cagiona ad altri un danno ingiusto.

**Franchigia**

La parte di danno, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro.

Qualora nel contratto siano previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

**Furto**

È il reato previsto dal Codice Penale Art. 624, che indica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

**I****Indennizzo/Risarcimento**

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

**Inquinamento**

La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, tossica o pericolosa che sia dannosa per l'ambiente compresi tra gli altri, radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo, asbesto, vapore, fumo, fibre, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.

**Intranet**

Una rete di dati aziendale privata.

**IVASS**

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

L'ente ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha

disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (D.L. 7 Settembre 2005 n.209).

**L****Libero professionista**

Il lavoratore autonomo, non dipendente o subordinato a nessuno, che presta servizi normalmente a carattere intellettuale, non fa commercio e si auto organizza senza grande impiego di persone, mezzi o capitali.

**Limite di indennizzo**

La somma massima dovuta dalla Società in base al presente contratto.

**M****Massimale**

La somma massima liquidabile a termini di polizza dalla Società in caso di sinistro.

**Massimale per anno**

La somma massima liquidabile dalla Società per tutti i sinistri insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, limitatamente agli oneri previsti dalla polizza.

**P****Parti**

Il Contraente/Assicurato e la Società.

**Polizza**

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

**Premio**

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

**Prescrizione**

L'estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

**R****Reato**

Comportamento cui il legislatore ricollega una sanzione Penale, a causa dell'aggressione recata a un bene giuridico meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. I reati si distinguono in:

- delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione Penale della reclusione e/o della multa,
- contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione Penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

**Rete**

Un gruppo di Sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, Intranet e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di Dati.

**Richiesta di risarcimento**

Qualsiasi richiesta di risarcimento danni, anche derivante dall'avvio di un procedimento civile o amministrativo, pervenuta da parte di un terzo danneggiato nei confronti dell'Assicurato.

**Rischio**

La possibilità che si verifichi il sinistro.

**S****Scoperto**

La parte di danno, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro. Qualora nel contratto siano previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

**Sinistro**

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Società/Impresa/Compagnia**

Si intende per definizione e in qualunque circostanza la GENERALI ITALIA S.p.A.

**Somma assicurata**

La somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.

**Studio associato**

L'associazione o società tra professionisti per lo svolgimento della professione in forma associata.

**T****Terzi**

In diritto il terzo è un soggetto diverso da coloro che sono legati da un rapporto giuridico oppure da un contratto, ovvero dalle Parti; in ambito processuale, il terzo è un soggetto estraneo alle parti coinvolte.

Si intendono quindi coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge e/o secondo le specifiche definizioni/clausole della Responsabilità Civile.

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## LE NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO IN GENERALE

In questa prima parte vengono indicate le norme che regolano il contratto assicurativo.

## NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

### ART. CG1 DURATA DEL CONTRATTO

**Se non è stata pattuita una durata diversa, il contratto ha durata annuale.**

In ogni caso, anche quando la durata è inferiore o superiore a un anno, il periodo di assicurazione coincide con quello indicato in polizza.

### ART. CG2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

#### DA QUANDO HA EFFETTO L'ASSICURAZIONE?

**L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio**, a meno che all'interno delle Sezioni e delle singole garanzie acquistate non sia prevista una diversa decorrenza e sempre che il relativo premio sia stato corrisposto.

Il premio è normalmente determinato per un periodo di assicurazione di un anno. In caso sia prevista una durata del contratto inferiore o superiore, il premio dovuto coincide comunque con quello indicato in polizza.

**Il premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.**

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **15° giorno** dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto ai sensi dell'Art. 1901 c.c.

#### COME EFFETTUI I PAGAMENTI?

Il pagamento del premio può essere effettuato scegliendo fra:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società, o altri metodi di pagamento elettronico;
- contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite.



**ART. CG3 PROROGA DEL CONTRATTO - DISDETTA DEL CONTRATTO****SCADENZA DEL CONTRATTO, TACITO RINNOVO E DISDETTA**

Salvo quanto diversamente pattuito in polizza il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.

**Con il tacito rinnovo, alla scadenza il contratto viene rinnovato automaticamente per un altro anno, a prescindere dalla durata originaria del contratto.**

Il Contraente o la Società possono manifestare la propria volontà di non rinnovare il contratto inviando all'altra parte una comunicazione di disdetta come sotto indicato.



**Se non viene pattuito il tacito rinnovo, il contratto perde efficacia alla sua scadenza naturale, senza bisogno di alcuna formalità.**

**RECESSO DAL CONTRATTO POLIENNALE**

Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo), ed è stato applicato lo sconto così come previsto dall'Art. 1899 c.c., il Contraente può recedere dal contratto trascorso il quinquennio, **purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio.**

Il recesso sarà valido a partire dalla fine dell'annualità in cui è stato esercitato.

**LA DISDETTA E IL RECESSO DEVONO ESSERE COMUNICATI ALL'ALTRA PARTE:**

- mediante raccomandata A.R.
- inviata almeno **60 giorni** prima della scadenza del contratto (per la disdetta) e della scadenza dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata (per il recesso dal contratto pluriennale).

**ART. CG4 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E/O DI PREMIO E RINNOVO DEL CONTRATTO**

**In relazione alle garanzie/sezioni «Inondazione, alluvione e allagamento» e «Terremoto» se acquistate, la Compagnia ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione e/o di premio al momento del rinnovo del contratto.**

**In tal caso:**

**COMUNICAZIONI DOVUTE**

**Con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale**, la Compagnia comunicherà al Contraente, tramite Raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata), la possibilità di prendere visione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio presso l'Agenzia alla quale è stato assegnato il contratto.

**MODALITÀ DI RINNOVO**

Il pagamento del premio **entro i 30 giorni successivi alla scadenza contrattuale** implica l'accettazione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio.

**Se il Contraente non accetterà le nuove condizioni di assicurazione e/o di premio entro i 30 giorni successivi alla scadenza contrattuale, il contratto si intenderà disdettato e quindi risolto a detta scadenza.**

**NOTA BENE:**

Qualora detto pagamento fosse eseguito **dopo 15 giorni dalla scadenza contrattuale, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24 del 15° giorno fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio.**

## ART. CG5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Qualora il Contraente **sia consumatore** ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto.

Qualora il Contraente **non sia consumatore** ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto.

**Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.**

In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio non goduta, calcolata sulla base di quanto previsto all'Art. CG6 "Premio pagato e non goduto".

## ART. CG6 PREMIO PAGATO E NON GODUTO

### COME SI CALCOLA LA RESTITUZIONE?

Se è previsto dal contratto, la Società potrebbe dover restituire al Contraente una parte del premio, se questo risulta pagato ma non goduto per la durata totale della copertura.  
L'importo da rimborsare verrà determinato secondo la formula:

$$R = P * GR / D$$

Dove:

R = premio da rimborsare

GR = giorni residui di copertura.

P = premio imponibile (al netto delle imposte)

D = durata totale (in giorni) della copertura.

### ESEMPIO

Polizza stipulata con durata annuale e tacito rinnovo con decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2020.

Scadenza della prossima rata di premio alle ore 24 del 31 dicembre 2021.

Premio finito pagato al momento della sottoscrizione della polizza: 2.445 €.

Aliquota di imposta applicata: 22,25%.

A seguito di recesso per sinistro da parte del Contraente la Società annulla il contratto a decorrere dalle ore 24 del 31 luglio 2021.

Al contraente verrà rimborsata la parte del premio pagato e non goduto di 838,36 € così calcolato:

$P = \text{Premio finito} / 1,2225 = 2.445 \text{ €} / 1,2225 = 2.000 \text{ €}$ .

$GR = \text{Numero di giorni dalle ore 24 del 1 agosto 2021 alle ore 24 del 31 dicembre 2021} = 153$ .

$D = 365 \text{ giorni}$ .

$R = P * GR / D = 2.000 \text{ €} * 153 / 365 = 838,36 \text{ €}$ .

## ART. CG7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

### QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Il Contraente o l'Assicurato perdono il diritto all'indennizzo nel caso in cui sia:

- **augmentato** dolosamente l'ammontare del danno;
- **dichiarati** come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;
- **sottratti**, occultati o manomessi i beni rimasti dopo il sinistro;
- **modificate** o alterate le tracce o i residui del sinistro;
- **aggravati** e/o alterati gli indizi del reato.

**La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.**

**ART. CG8 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI - BUONA FEDE****ATTENZIONE: QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?**

Le **dichiarazioni inesatte o le reticenze** del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

**QUANDO SI MANTIENE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?**

Le dichiarazioni **inesatte o incomplete** rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza non compromettono il diritto di indennizzo o risarcimento, né comportano la sua riduzione, nel caso in cui:

- a. non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e
- b. l'Assicurato abbia agito in buona fede.

**ART. CG9 INDICIZZAZIONE**

**Salvo che non sia stato diversamente pattuito tra le parti il contratto deve intendersi indicizzato.**

Pertanto, se in polizza è stato indicato "SI" alla voce "Indicizzazione", le somme assicurate, i massimali e i premi indicati sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

**COME SI CALCOLA LA VARIAZIONE?**

- Nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) con l'indice del mese di settembre dell'anno solare che precede quello della scadenza. Se si verifica una variazione in più o in meno, le somme assicurate, i massimali e il premio sono aumentati o ridotti in proporzione. L'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale e saranno indicati sulla quietanza aggiornata.

Se gli importi inizialmente indicati in polizza sono aumentati almeno del 75% per effetto dell'indicizzazione, la clausola cessa automaticamente di avere valore e restano ferme le somme assicurate, i massimali e i premi dell'ultima variazione effettuata.

*Resta fermo che i sottolimiti, le franchigie espresse in valore assoluto, i minimi e i massimi di scoperto, i valori espressi in percentuale non sono oggetto di indicizzazione.*

**In ogni caso non possono essere oggetto di indicizzazione le garanzie di TUTELA LEGALE e ASSISTENZA.**

**ART. CG10 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente/Assicurato e dalla Società.

L'accertamento e la liquidazione dei danni conseguenti ad accordo o arbitrato sono vincolanti per l'Assicurato restando esclusa ogni possibilità di impugnativa.

L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dell'Assicurato.

**ART. CG11 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Il Contraente o l'Assicurato **deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.**

**NOTA BENE:**

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la **perdita totale o**

**parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione** dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 c.c.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## ART. CG12 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.

## ART. CG13 ALTRE ASSICURAZIONI

### OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Il Contraente / l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto.

**L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.**

### COSA FARE IN CASO DI:

In caso di sinistro, il Contraente:

1. deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli Artt. 1910 e 1913 c.c.;
2. ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

In caso la somma di tali indennizzi - escluso da tale conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

## ART. CG14 FORO COMPETENTE

Foro competente a scelta della parte attrice (cioè di chi promuove il contenzioso) è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

## ART. CG15 ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

**La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e il Contraente e/o Assicurato ha obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.**

## ART. CG16 ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendente, restano a carico del Contraente.

## ART. CG17 CLAUSOLA BROKER

Se la gestione della polizza è affidata ad un soggetto indicato in polizza quale Broker di assicurazione, il Contraente, gli Assicurati e la Società stabiliscono che tutti i rapporti inerenti l'esecuzione del presente contratto avverranno tramite il suddetto Broker.

## ART. CG18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quello che non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.

**ART. CG18.1 MISURE RESTRITTIVE - SANCTIONS CLAUSE**

La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

# GLOSSARIO DI MODULO

## GLOSSARIO

"Per scegliere, devo capire."

È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini - generali e specifici - presenti in queste condizioni di Assicurazioni, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

## TERMINI PRESENTI NEL MODULO UFFICI

### A

#### **Allagamento**

Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta, dovuto a eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti a esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

#### **Apparecchiature elettriche ed elettroniche**

Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche e i relativi impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche a impiego mobile, presenti/in uso nei locali o normalmente utilizzate per lo svolgimento dell'attività professionale (vedi box esemplificativo).

#### **NOTA BENE:**

Dalle condizioni di polizza sono esclusi telefoni cellulari e smartphone.

#### **SONO COMPRESI AD ESEMPIO:**

- stampanti, computer, fotocopiatrici, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare,
- impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione;
- terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario;
- bilance elettroniche e registratori di cassa.

#### **Apparecchiature elettromedicali**

Apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto la supervisione di personale medico / sanitario.

#### **Assistenza**

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito dalla Società tramite la propria Struttura Organizzativa all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro.

#### **Autocombustione**

Combustione spontanea senza fiamma.

**C****Contenuto**

Mobiliario ed arredamento, attrezzature d'ufficio, strumenti scientifici o professionali, impianti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, elettromeccaniche, armadi di sicurezza e corazzati, casseforti, oggetti di argenteria, sussidi audiovisivi, archivi, archivi informatici, microfilm, documenti, campionari e quanto altro riposto nell'Ufficio Assicurato, che sia inerente all'attività in esso esercitata.

Per i soli Uffici adibiti a studi medici sono comprese anche le apparecchiature elettromedicali.

Sono compresi inoltre, cartelloni e supporti pubblicitari, vetrine, spazi espositivi e relativa merce esposta, nonché elettrodomestici, distributori automatici di cibi e bevande (anche di terzi), a conforto dei soggetti che prestano la loro opera nei locali dell'ufficio.

Se l'Ufficio assicurato è preso in affitto, sono compresi dispositivi e apparecchiature elettriche ed elettroniche, elettromeccaniche a servizio dell'Ufficio fissi per natura e destinazione d'uso, installati dall'Assicurato locatario.

All'interno della definizione di Contenuto sopra riporta si intendono comprese anche le seguenti "sotto-categorie" di beni:

- **Oggetti pregiati:** pellicce, quadri, arazzi, tappeti di particolare valore artistico, mosaici, sculture, statue e simili, oggetti d'arte e di particolare valore artistico pubblicati su cataloghi ufficiali d'arte, mobili di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria;
- **Gioielli e preziosi:** oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle, orologi anche in metallo o di altri materiali che abbiano un valore unitario superiore a 4.000 euro;
- **Valori:** denaro, carte valori e titoli di credito in genere;
- **Collezioni:** Raccolte ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie o categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore;
- **Documenti:** Documenti, atti, elenchi, registri contabili e fiscali e registri in genere, materiale d'archivio, disegni, stampati, progetti, e in genere qualsiasi altra pratica, il tutto attinente l'attività esercitata nei locali dell'Ufficio, anche di proprietà dei clienti o di altri soggetti terzi.
- **Effetti personali:** Capi di abbigliamento, accessori e altri beni mobili normalmente utilizzati a servizio e conforto della persona utilizzati dall'Assicurato, dai familiari coadiuvanti, dai dipendenti, dai collaboratori e clienti. **Non sono considerati effetti personali gli Oggetti pregiati e i Valori così come definiti alla voce Contenuto;**

**Sono esclusi veicoli a motore iscritti al P.R.A. o parti di essi.**

**D****Danno materiale e diretto**

Danno inerente la materialità della cosa assicurata che deriva dall'azione diretta dell'evento garantito.

**Dipendenze e pertinenze**

Locali comunicanti e non con l'Ufficio assicurato o posti anche in corpi separati, purché siti nella medesima ubicazione, entro i relativi spazi recintati, aventi le stesse caratteristiche costruttive del Fabbricato del quale fanno parte, e rispetto al quale hanno prevalente funzione di servizio. A titolo esemplificativo e non limitativo: centrali termiche, cantine, garage, solai, box, vani tecnici.

**E****Epidemia**

L'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.

**Esplosione**

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

F

**Fabbricato**

L'intera costruzione edile ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, in buone condizioni di statica e manutenzione, che ospita l'Ufficio assicurato e adibita, per almeno il 51% della somma delle superfici complessive di tutti i piani, ad Uffici o abitazioni, e **non contenente depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse.**

Tipologie di fabbricato:

Antisismico: costruzione edile realizzata o integralmente ristrutturata dopo il 1990, nella quale devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:

- Fabbricato conforme ai requisiti antisismici contenuti nelle "norme tecniche per le costruzioni" previste dalle norme di legge in vigore al momento della sua costruzione o ristrutturazione;
- pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o **materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie;**

Sono tollerati:

- materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
- armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
- caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente **non superiori al 25% del fabbricato stesso.**

Cemento armato: costruzione edile nella quale devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili **per almeno il 90% della sua superficie.**

Sono tollerati:

- materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
- armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
- caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente **non superiori al 25% del fabbricato stesso.**

Muratura: costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, pietra, cemento armato e non, vetrocemento e/o altri materiali incombustibili.

Sono tollerati:

- materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
- armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
- materiali combustibili nelle pareti esterne e nella copertura del tetto non superiori al 10% della superficie totale;
- caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente non superiori al 25% del fabbricato stesso.

Bioedilizia: costruzione edile, realizzata con prodotti specifici ed elementi costitutivi anche modulari e precostituiti, il tutto comunque costruito secondo principi di ecocompatibilità ed efficienza energetica nel rispetto delle norme di legge vigenti e delle norme tecniche comunemente riconosciute in materia. L'intera struttura deve avere adeguata solidità e robustezza e una resistenza al fuoco di strutture portanti verticali, pareti esterne, solai, armature e coperture del tetto almeno REI 60 (o altra equivalente). **Tali caratteristiche devono risultare certificate dalla casa costruttrice o da altro ente specializzato. La struttura deve risultare comunque posizionata e ancorata a una fondazione a platea.**

**Familiari coadiuvanti**

Le persone del nucleo familiare del professionista assicurato, come da certificato di stato famiglia o altro documento equivalente, il suo convivente more uxorio, purché stabilmente conviventi che collaborano in modo anche saltuario all'attività professionale.

**Sono esclusi i Familiari quando dipendenti regolarmente assunti.**

**Fenomeno elettrico**

La manifestazione dei seguenti eventi:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

**Fissi e infissi**

I serramenti o in generale i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

**Forma di garanzia**

Stabilisce il criterio con il quale si determina il valore delle somme assicurate e dell'indennizzo.

Può essere a:

- Valore Intero
- o Primo Rischio Assoluto

(vedi definizioni di "Valore Intero" e di "Primo Rischio Assoluto").

**Fragili**

Elementi fissi a completamento e servizio del Fabbricato che ospita l'Ufficio realizzati con materiali che per loro natura possono risultare facilmente danneggiabili in occasione di eventi atmosferici di particolare violenza. A titolo esaustivo compongono tale categoria: tettoie, verande, vetrate, lucernai, lastre in fibrocemento o manufatti in materia plastica.

**G****Guasto (per la sezione Assistenza)**

Malfunzionamento interno di un bene che ne pregiudica il normale utilizzo rispetto allo scopo previsto.

**I****Incendio**

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

**Infrastruttura**

Qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimentazione continua, generatori stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparecchiature e servizi che servono al funzionamento del sistema informatico dell'Assicurato.

**Inondazione e alluvione**

Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

**Impiego mobile**

l'utilizzo di quei strumenti e accessori professionali, comprese apparecchiature elettriche ed elettroniche, che, se rientranti nella definizione di contenuto assicurato dell'Ufficio, per la loro natura e specifiche costruttive possono essere utilizzati in luoghi diversi rispetto all'ubicazione dei locali dell'Ufficio.

**Inverter**

Dispositivo in grado di convertire la corrente continua in corrente alternata.

**P****Pandemia**

La diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

**Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)**

La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore delle cose assicurate al momento del sinistro e senza l'applicazione della Regola Proporzionale ai sensi dell'Art.1907 c.c.

**R****Rapina**

Reato previsto dall'Art. 628 c.p. consistente nella sottrazione di cose mobili altrui, effettuata con la violenza, minacce o anche con armi, allo scopo d'impossessarsene per trarne ingiusto profitto

**Regola proporzionale**

Se al momento del sinistro risulta che la somma assicurata per le cose assicurate è inferiore al loro valore effettivo, l'indennizzo viene ridotto in base alla proporzione tra la somma assicurata ed il valore effettivo delle cose assicurate (Art.1907 c.c.).

**S****Scoppio**

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Non sono considerati scoppio gli effetti:

- del gelo;
- del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

**Sinistro**

Per la Responsabilità Civile verso Terzi: per sinistro si intende:

L'insieme di tutti i danni derivanti da una stessa causa e/o da cause tra loro connesse, anche se manifestatisi in tempi diversi viene considerato un unico sinistro (danno in serie) anche nel caso di una pluralità di danneggiati e anche in presenza di un'azione risarcitoria collettiva intentata nei confronti dell'Assicurato.

**Struttura Organizzativa**

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago Milano (MI) via del Mulino, 4 - Codice fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico della Società.

**T****Terremoto**

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

**Terrorismo e sabotaggio**

Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone, anche se realizzato da persona singola, diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico.

## Non rientrano nella definizione di terrorismo:

- atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile;
- ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali;
- atti avvenuti nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- atti vandalici.

## Truffa

Il reato compiuto da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (articolo 640 c.p.).

## Tubature interrate

Le condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno che non risultino interamente protette da strutture murarie o annegate in conglomerato cementizio.

## U

### Ufficio

I locali in cui si svolge l'attività del professionista, caratterizzati dalla prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori.

Sono compresi, se inerenti l'ubicazione assicurata indicata in polizza e l'eventuale quota-parte condominiale di relativa spettanza:

- fissi e infissi;
- opere di fondazione o interrate;
- dipendenze o pertinenze;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, cappotto termico, cisterne e serbatoi per lo stoccaggio di combustibili al servizio dell'ufficio, muri di cinta;
- strade private interne, cortili. **Sono comunque esclusi gli alberi;**
- tinteggiature, tappezzeria, parquet, moquettes, controsoffittature, tende frangisole esterne (se installate su strutture fisse ancorate a muri perimetrali o muri esterni o al soffitto dei balconi soprastanti);
- antenne televisive, radioriceventi e/o trasmettenti;
- statue, affreschi e decorazioni **che non abbiano valore artistico;**
- ascensori, montacarichi, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, per la distribuzione del gas, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e impianti autonomi di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione fissa per natura e destinazione al servizio del fabbricato;
- pannelli solari (fotovoltaici e termici);
- migliorie apportate dal locatario;

## V

### Valore a nuovo

Questa definizione indica il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese anche le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

### Valore allo stato d'uso

Per valore allo stato d'uso si intende il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; tale deprezzamento non viene applicato alle merci.

### Valore Intero

La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e secondo la quale deve corrispondere all'intero loro valore. Se la somma assicurata è inferiore si applica la regola proporzionale, salvo le deroghe espressamente previste dal contratto. (Art. 1907 c.c.).

### Vetri antisfondamento

Le superfici di vetro costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm.

## SEZIONE INCENDIO

### INCENDIO

Questa Sezione riunisce le possibili diverse opzioni a tutela dell'Ufficio e del suo contenuto contro i danni che possano derivare da incendio ed altri eventi accessori.

## 1 - COSA E' ASSICURATO

### INCENDIO DELL'UFFICIO E DEL SUO CONTENUTO

#### ART. IN1 OGGETTO DELLA GARANZIA

##### COSA COPRE LA GARANZIA

Qualora in polizza risulti acquistata e operante la Sezione INCENDIO, la Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni dell'Ufficio e/o del suo Contenuto indicati in polizza:

- sino alla concorrenza delle Somme Assicurate indicate in Polizza;
- causati dagli eventi illustrati qui di seguito:

- a. incendio;
- b. fulmine;
- c. esplosione, implosione e scoppio, anche esterni;
- d. fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell'Ufficio;
- e. sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori;
- f. caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- g. urto di veicoli o di natanti, non di proprietà né in uso all'Assicurato, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
- h. caduta di meteoriti, aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- i. onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

##### ULTERIORI INDENNIZZI

Se conseguenti agli eventi sopraelencati, la Società indennizza anche i danni causati ai beni assicurati per:

- a. mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;
- b. caduta di antenne o parabole radio-telericeventi, compresi i danni alle stesse;
- c. impedire o limitare i danni, nonché le spese di salvataggio.

Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato **con colpa grave degli Assicurati**.

**ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI**

**1. ROTTURA DI LASTRE**

Danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento, non esplicitamente escluso, alle lastre - piane e curve - di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro e plexiglass, sia fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, installati all'interno ed all'esterno dell'Ufficio, purché integre ed esenti da difetti al momento della stipula del contratto.

Sono comprese, anche:

- a. insegne collocate sulle pareti esterne del Fabbricato/Ufficio e insegne poste su supporti fissi installati entro la recinzione del Fabbricato/Ufficio;
- b. vetrate esterne poste a delimitazione del perimetro dei locali dell'Ufficio;
- c. lastre e specchi del Contenuto, se assicurato.

La garanzia opera anche per la rottura avvenuta in caso di:

- d. furto, tentato o consumato;
- e. scioperi, serrate, manifestazioni di folla e tumulti popolari;
- f. onda sonora provocata da aeromobili od oggetti in moto a velocità supersonica.

**La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, indipendentemente dalla Forma di garanzia scelta, con i seguenti limiti:**

Ufficio e/o Contenuto	Limite per lastra o specchio indicato in polizza
Indennizzo massimo	Indicato in polizza per anno assicurativo
Franchigia	indicata in polizza

**LIMITAZIONI**

La garanzia non opera per i danni:

- da rigature, screpolature e scheggiature;
- alle insegne e vetrate esterne, per eventi di cui al precedente punto d.;
- da crollo del fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate.

**ESCLUSIONI**

La garanzia non opera per i danni:

- alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione;
- alle recinzioni.

**2. RIMPIAZZO DEL COMBUSTIBILE**

È indennizzato il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio dell'Ufficio assicurato o del Fabbricato in condominio che lo ospita, per la relativa quota parte.

Limite	Per anno assicurativo indicato in polizza
Franchigia	indicata in polizza



**3. DANNI DA FURTO**

**Se non viene acquistata la Sezione Furto, la garanzia è estesa a:**

- a. furto di Fissi e infissi dell'Ufficio destinati alla chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione;
- b. guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina tentati o consumati.

Limite per ciascuno dei punti a. e b.	Indicato in polizza per anno assicurativo
Franchigia	indicata in polizza

#### 4. EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE

Sono compresi i **danni materiali e diretti** ai beni assicurati causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.

La garanzia è estesa ai danni subiti dai beni assicurati, derivanti da crollo o sfondamento anche parziale del tetto, se imputabili all'azione diretta del peso della neve.

Sono compresi i danni a **portici e porticati esterni** aperti, purché:

- costituiscano corpo unico con il Fabbricato che ospita l'Ufficio assicurato;
- e siano inoltre realizzati con le medesime caratteristiche costruttive del Fabbricato stesso nel rispetto delle norme di edificazione previste dalle autorità competenti.

I **danni da bagnamento** all'interno dell'Ufficio si intendono in ogni caso compresi solo ed esclusivamente se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra indicati.

#### LIMITAZIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- **inondazione e alluvione, allagamento, accumulo esterno di acqua;**
- **mareggiata o penetrazione di acqua marina;**
- **formazione di ruscelli, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- **gelo;**
- **valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati;**
- **effetto di trascinamento e scivolamento della neve;**
- **sovraccarico neve su Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della successiva ristrutturazione;**
- **cedimento, smottamento o franamento del terreno.**

La garanzia opera inoltre con i seguenti limiti:

Limiti	Somma assicurata Ufficio / Contenuto
Scoperto	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza



#### Limiti specifici:

Per i danni subiti da:

- tende frangisole;
- Fragili e Pannelli solari **per il solo effetto di grandine.**

Limiti per ciascun punto	Indicati in polizza per anno assicurativo
Scoperto	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza

#### ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni subiti da:

- **Recinzioni precarie;**
- **cavi aerei, insegne, antenne o parabole radio-telericeventi** (a meno che il loro danneggiamento non sia conseguente a crollo anche parziale del Fabbricato per effetto della violenza degli eventi riscontrati o per sovraccarico neve);
- **alberi, coltivazioni, piante ornamentali in genere, parchi e giardini, strade private, cortili;**
- **Fabbricati o porzioni di Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro), fatto salvo quanto sopra indicato per i portici e porticati esterni aperti e in ogni caso i danni derivanti dal solo effetto della grandine;**
- **capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.**

## 5. ATTI VANDALICI E TERRORISMO

Sono compresi i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da atti vandalici o dolosi di terzi, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, ordigni esplosivi.

Sono compresi anche gli atti vandalici in occasione di Furto o Rapina, tentati o consumati.

### LIMITAZIONI

Sono esclusi i danni:

- da deturpamento e imbrattamento dei muri esterni;
- relativamente al solo terrorismo, causati da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare.

Limiti	Somma Assicurata Ufficio e/o Contenuto
Scoperto	Scoperto e minimo scoperto indicato in polizza



### NOTA BENE:

Qualora sia acquistata e risulti operante anche la **Sezione Furto**, per i soli **atti vandalici conseguenti a Furto o Rapina tentati o consumati**, la presente garanzia opera per la **parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo** previsti alla lettera c. del punto 1. "danni provocati dai ladri" dell'Art. XX "Estensioni sempre operanti" della Sezione Furto.

## 6. DANNI DA ACQUA

La Società indennizza i **danni materiali e diretti** ai beni assicurati causati da:

- a. spargimento d'acqua o altri liquidi a seguito di **rottura accidentale** di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio dell'Ufficio;
- b. **fuoriuscita di acqua o altri liquidi da elettrodomestici** o altre apparecchiature dell'Ufficio a seguito di rottura accidentale di tali dispositivi e delle relative tubazioni di collegamento con l'impianto fisso dell'Ufficio;
- c. rottura, derivante dal **gelo**, di impianti idrici, igienici, termici e tecnici;
- d. occlusione, traboccamento o rigurgito di **impianti** idrici, igienici, termici e tecnici;
- e. penetrazione di acqua piovana dovuta a ingorgo o traboccamento di **grondaie e pluviali**;
- f. provocati da rottura degli **impianti automatici di estinzione**;
- g. **rottura accidentale** di tubature parzialmente o completamente interrate.

La Società indennizza le **spese sostenute per il primo intervento**, incluse le spese per il diritto di chiamata, sostenute per ricercare ed eliminare le cause del guasto che ha generato il danno da acqua, al fine di limitarne le conseguenze.



### Casi specifici: le perdite occulte

La Società rimborsa inoltre le perdite occulte d'acqua, intese come il danno causato dall'eccedenza del consumo di acqua derivante dalla rottura accidentale dell'impianto idrico, **anche in assenza di un danno materiale e diretto ai beni assicurati**.

*Il valore dell'eccedenza viene stimata dal perito incaricato sulla media del consumo fatturato dall'Ufficio (ovvero pro quota se trattasi di fatturazione globale per più unità condominiali), nel medesimo semestre dell'anno precedente alla data della rottura.*

### LIMITAZIONI

Sono esclusi i danni:

- provocati da usura o carenza di manutenzione;
- verificatisi durante l'installazione, le operazioni di prova e il collaudo degli elettrodomestici;
- dovuti a difetti di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- da perdite occulte d'acqua:
  - per rottura di tubature interrate di impianti di irrigazione di parchi e giardini;
  - per rottura di impianti a vista (come, ad esempio, quelli non interrati o quelli annessi all'interno di

- un conglomerato cementizio);
- notificate dall'ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza del consumo.

Limiti	Somma Assicurata Ufficio e/o Contenuto indicata in polizza
Sottolimiti specifici per ciascuna delle voci dalla lettera b. alla lettera g.	Limite massimo per anno indicato in polizza
Franchigia	Indicata in polizza (raddoppiata per i danni da gelo se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore)

**Limiti specifici per spese di primo intervento:**

Limite	Indicato in polizza per singolo sinistro
--------	--

**Limiti specifici per perdite occulte d'acqua:**

Indennizzo	per eccedenze superiori al 10% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell'anno precedente.
Limite	Indicato in polizza per anno assicurativo

**7. RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO - ACQUA E GAS**

**Se acquistato l'Incendio dell'Ufficio, la Società indennizza inoltre le spese sostenute per:**

- la demolizione e il ripristino degli impianti e di parte dell'Ufficio assicurato allo scopo di ricercare ed eliminare **la causa** che ha dato origine al danno da acqua, a seguito di evento indennizzabile a termini di polizza.

Per le **Tubature interrate** la garanzia si intende operante anche in assenza di danno materiale diretto a cose assicurate e non, proprie o di terzi;

- la demolizione e ripristino degli impianti e di parte dell'Ufficio assicurato sostenute per la ricerca e l'eliminazione di una dispersione di gas dagli impianti di competenza a servizio dell'Ufficio assicurato.

**La dispersione di gas dovrà essere accertata da tecnico specializzato o dell'Ente erogatore e aver comportato il blocco del servizio di fornitura.**

Limiti	Limite per sinistro e per anno assicurativo indicati in polizza  Per tubature interrate: Limite per sinistro e per anno assicurativo indicati in polizza
Franchigia	indicata in polizza <i>Non sarà dovuta qualora già applicata come conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per gli eventi previsti dal precedente punto 7. - Danni da acqua.</i>

**8. DANNI ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO**

**Se acquistato l'Incendio del Contenuto dell'Ufficio, la Società indennizza i danni materiali e diretti a:**

- Documenti, Valori (**escluso Denaro**);
- Apparecchiature, supporti dati in genere, e altri strumenti professionali in genere comunemente utilizzati per l'esercizio dell'Attività assicurata;

durante il **trasporto, l'utilizzo e temporanea custodia**, in luoghi diversi dall'Ufficio assicurato, **purché causati da un evento garantito dalla presente Sezione INCENDIO.**

La presente garanzia opera a **Primo Rischio Assoluto indipendente dalla forma di garanzia prescelta.**

#### LIMITAZIONI

Per quanto indicato alla lettera b. la garanzia opera a condizione che i dispositivi si prestino per loro natura ad un impiego mobile;

Limite	Indicato in polizza per anno assicurativo
Franchigia	indicata in polizza

#### ESCLUSIONI

Sono esclusi i costi di rifacimento o ripristino di **Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d'uso, danneggiati o andati distrutti dall'evento garantito, e contenuti nei dispositivi sopra indicati alla lettera b.**

#### 9. FENOMENO ELETTRICO

Sono garantiti i danni materiali e diretti ai beni assicurati dell'Ufficio e/o del Contenuto, causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, comprese l'azione del fulmine e l'elettricità atmosferica.

Nel caso l'Assicurato sia il conduttore/locatario dei locali dell'Ufficio e abbia acquistato ed installato a proprie spese dispositivi e impianti elettrici, elettronici, elettromeccanici a servizio dell'Ufficio, fissi per natura e destinazione d'uso, la garanzia opera anche quando non acquistato l'Incendio dell'Ufficio.

La garanzia è prestata a **Primo Rischio Assoluto, indipendentemente dalla forma di garanzia scelta.**

#### LIMITAZIONI

Sono esclusi i danni:

- **causati da usura, manomissioni, vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione;**
- **verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;**
- **dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;**
- **i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso, senza concorso di cause esterne.**

Limiti	Somma assicurata indicata in polizza alla voce Fenomeno Elettrico
Scoperto	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza



#### LIMITAZIONI PARTICOLARI

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad impiego mobile quando si trovino all'esterno dell'Ufficio, fermo il limite della somma assicurata Fenomeno elettrico, la Società non sarà tenuta a pagare importi superiori al limite di indennizzo previsto al punto 8. **"Danni all'esterno dell'ufficio".**

Scoperto	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
----------	--



## NOTA BENE:

Qualora sulla scheda di polizza non sia prevista uno scoperto espresso in percentuale, l'importo dell'eventuale minimo scoperto deve intendersi come franchigia.

## ESCLUSIONI

Sono inoltre **esclusi**:

- **i costi di intervento e di sostituzione di componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva;**

## ART. IN2 ALTRE SPESE E ONERI SEMPRE COMPRESI



La Società riconosce inoltre, **in eccedenza alle somme assicurate per incendio dell'Ufficio e/o Contenuto**, le spese e oneri di seguito indicati, sostenuti **in conseguenza di sinistri indennizzabili a norma delle garanzie della presente sezione INCENDIO**.

### 1. DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO

La demolizione, lo sgombero, il trasporto a idonea discarica, il trattamento e lo smaltimento dei residui del sinistro.

Limiti	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza
--------	--

### 2. TRASLOCO

La rimozione, il trasloco e deposito del Contenuto assicurato dell'Ufficio reso inagibile a seguito di sinistro, **per il periodo strettamente necessario al ripristino dei locali**.

Limiti	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza
--------	--

### 3. ONERI DI RICOSTRUZIONE

Le spese che si dovessero sostenere per i seguenti oneri:

- di urbanizzazione;
- di riprogettazione dell'Ufficio assicurato e la direzione dei lavori di ricostruzione;
- di adeguamento, intesi come quelli necessari alla ricostruzione dell'Ufficio assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro;
- notarili per il riacquisto di un nuovo Ufficio a seguito della distruzione di quello assicurato, **nel caso in cui non si proceda alla sua ricostruzione**.

Limiti	10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza
--------	--

### 4. ONORARI DEI PERITI

Gli onorari del perito nominato dal Contraente, nonché la quota parte degli onorari a carico del Contraente relativi al terzo perito.

**La garanzia è prestata per sinistri di importo indennizzabile superiore a 10.000 euro.**

Limiti	5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza massimo 5.000 euro
--------	--

### 5. PERDITA PIGIONI

La perdita del canone di locazione nel caso in cui l'Ufficio Assicurato sia locato a terzi, per il **periodo strettamente necessario** al suo ripristino.

Limiti	Massimo 12 rate mensili con il limite di 600 euro per ciascuna rata del canone di locazione
--------	---

### 6. RIPRISTINO - RIFACIMENTO DOCUMENTI E ARCHIVI

Le spese e gli oneri **necessari ed effettivamente sostenuti** per il rifacimento di Documenti, e il reinserimento manuale o meccanico di dati in registri e archivi, banche dati, **in formato cartaceo** andati perduti o danneggiati.

Limiti	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza Con il massimo 5.000 euro
--------	---

## 7. INDENNIZZO SPECIALE

Una indennità aggiuntiva per la mancata fruibilità totale o parziale dei locali dell'Ufficio assicurato e per il fermo totale o parziale dell'Attività professionale in essi svolta. **Tale somma sarà riconosciuta solo a seguito di danni indennizzabili di importo superiore a 10.000 euro.**

**La garanzia opera con le seguenti limitazioni:**

Limiti	10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza Con il massimo di 10.000 euro.
--------	--

## ESCLUSIONI

L'indennità di cui sopra non sarà dovuta qualora il Contraente non risulti anche titolare dell'Attività professionale svolta nei locali dell'Ufficio.

## ART. IN3 RISCHIO LOCATIVO

### NOTA BENE:

**Questa garanzia** si intende operante qualora risulti compresa sulla scheda di polizza **ed è acquistabile in alternativa all'Incendio dell'Ufficio, nei casi in cui l'attività dell'Ufficio sia svolta dagli Assicurati all'interno di locali presi in locazione.**

La Società, **in caso di responsabilità degli Assicurati\***, risarcisce i danni materiali all'Ufficio relativamente ai locali tenuti in locazione e direttamente causati da incendio, esplosione, implosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo - **sino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza.**

Resta ferma l'applicazione della regola proporzionale indicata all'Art. SU4 "Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l'ammontare del danno", lettera A - punto 2, se la somma assicurata risulta inferiore al valore di ricostruzione a nuovo dei locali.

*\*Ai sensi degli articoli:*

a) Art. 1588 c.c. (Perdita e deterioramento della cosa locata), che prevede la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento dell'immobile che siano stati provocati da un incendio quando non provi sia accaduto per causa a lui non imputabile (oppure che sia stato cagionato da persone da lui ammesse anche temporaneamente al godimento dell'immobile locato);

b) Art. 1589 c.c. (Incendio di cosa assicurata), che disciplina la responsabilità del conduttore nei i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, sia assicurato.

## 2 - GARANZIE AGGIUNTIVE - ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO

**Il Contraente può scegliere di acquistare la garanzia aggiuntiva illustrata di seguito.**

Queste garanzie si intendono operanti qualora risultino comprese sulla scheda di polizza.

**ART. IN-A RICORSO TERZI**

**La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti:**

- cagionati a terzi;
- a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza in relazione alla Sezione Incendio.

**L'assicurazione è estesa ai danni indiretti derivanti da:**

- interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di cose di terzi;
- interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività di terzi di tipo industriale, commerciale, agricolo o di servizi.



**OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

L'Assicurato deve immediatamente:

- **informare** la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui;
- **fornire** tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa;
- **astenersi** da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società, che avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Le spese giudiziali per resistere all'azione del danneggiato sono a carico della Società nel limite del quarto della somma assicurata nelle modalità previste dall'art. 1917 c.c. terzo comma.

*Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SU4 "Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l'ammontare del danno", lett. A, punto 2.*

**LIMITAZIONI: la garanzia opera con i seguenti limiti:**

Copertura	sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza
Limiti	10% del massimale per i soli danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività e/o utilizzo di cose di terzi



**ESCLUSIONI: QUALI TERZI?**

**Non sono considerati terzi:**

- il Contraente, l'Assicurato;**
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine appartenente al suo nucleo familiare o con lui convivente;**
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;**
- le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 c.c. e L. n.216 del 1974), nonché i loro amministratori, i legali rappresentanti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b.**



**ESCLUSIONI: QUALI DANNI?**

**La garanzia non opera per i danni:**

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

### 3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Quanto di seguito riportato deve intendersi valido e applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione INCENDIO, sia per quelle sempre comprese, sia per quella aggiuntiva prestata con maggiorazione di premio nel caso risultasse operante in polizza.

#### ART. IN4 FORMA E TIPO DI GARANZIA

L'assicurazione è prestata con i seguenti criteri, scelti dal Contraente e indicati in polizza:

1. Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto.
2. Tipo di garanzia: Valore a nuovo.

#### ART. IN5 BENI PARTICOLARI

1. **Se assicurato il Contenuto dell'Ufficio le garanzie operano anche per collezioni, gioielli, preziosi, e valori, anche di proprietà dei singoli Assicurati.**

Documenti, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori (diversi da Denaro)	nel limite del 20% della somma assicurata Contenuto massimo 20.000 euro per anno assicurativo
Denaro	massimo 2.000 euro per anno assicurativo.
Merce in esposizione in vetrine e spazi espositivi	nel limite del 10% della somma assicurata Contenuto

2. **Le Garanzie si intendono estese al Contenuto, se assicurato, riposto in Dipendenze e pertinenze non comunicati. Sono esclusi Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori.**

Fermi i limiti, scoperti o franchigie previsti dalle singole garanzie acquistate, per i beni riposti nelle sole dipendenze non comunicanti la Società risarcirà i danni come segue.

Limiti	20% della Somma assicurata Contenuto
Massimo	10.000 euro per anno assicurativo

#### 3. Beni in Leasing

Qualora i beni assicurati siano garantiti anche da polizza Leasing emessa espressamente a tal fine, in caso di sinistro indennizzabile a norma della presente Sezione INCENDIO che coinvolga tali beni, la presente polizza sarà operante:

- a primo rischio per l'intero ammontare dell'indennizzo, qualora la polizza Leasing risulti per qualche motivo non operante;
- a secondo rischio **per la parte di indennizzo eccedente a quanto dovuto ed effettivamente liquidato dalla polizza Leasing;**

**al netto di eventuali franchie o scoperti e nei limiti indennizzo previsti dalla presente polizza per le varie tipologie di oggetti assicurati e loro collocamento.**

Si precisa che la forma di garanzia di questa clausola rimane comunque quella scelta dal Contraente per la presente polizza.

#### ART. IN6 TRASLOCO DELL'UFFICIO

In caso di trasloco dell'Ufficio indicato in polizza, previa comunicazione del cambio di ubicazione, la garanzia è operante sia nell'Ufficio indicato in polizza, sia in quello nuovo, **per 7 giorni successivi alla data di comunicazione.**

Fermo quanto previsto relativamente alle dichiarazioni dell'Assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio, trascorsi 7 giorni dalla comunicazione la garanzia si intenderà operante **esclusivamente** nella nuova ubicazione.

**ART. IN7 AMBITO DI VALIDITA' TERRITORIALE**

Salvo quanto diversamente pattuito tra le parti, le garanzie della presente sezione si intendono valide per gli Uffici ubicati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

**4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA**

Di seguito sono riassunte le esclusioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie previste dalla Sezione INCENDIO presentate finora in questa sezione dedicata.

**ART. IN8 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI****ESCLUSIONI DI RISCHIO:**

Sono esclusi:

1. danni derivanti da dolo degli Assicurati, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
2. danni derivanti da precarie condizioni di statica e manutenzione degli Uffici indicati in polizza;
3. danni di furto (salvo quanto previsto all'art. IN1 "Oggetto della garanzia" al punto 3. "Danni da Furto"), rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento;
4. danni da difetti noti agli Assicurati o al Contraente al momento della conclusione del contratto;
5. i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d'uso contenuti nei dispositivi danneggiati dagli eventi garantiti dalla presente sezione INCENDIO;
6. rimborsi di multe, ammende, sanzioni in genere;
7. i danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza.

**LIMITAZIONI DI GARANZIA:**

Sono esclusi i danni:

8. da stillicidio, umidità, infiltrazione, trasudamento, brina, condensa, siccità;
9. da urto di veicoli di proprietà o in uso agli Assicurati;
10. da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni dell'Ufficio da qualsiasi evento originati;
11. da occupazione abusiva, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, perquisizioni, requisizioni, confisca o altri interventi dell'autorità pubblica;
12. da cedimento del terreno, smottamento o franamento, bradisismo, valanghe, slavine e relativi spostamenti d'aria;
13. da eventi naturali quali terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, piene;
14. da movimenti artificiali, crollo o collasso totale o parziale del Fabbricato che ospita l'Ufficio;
15. da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, salvo quanto previsto alla lettera a. del paragrafo ULTERIORI INDENNIZZI dell'Art. IN1 "Oggetto della garanzia";
16. da vegetali, animali, da microrganismi, funghi, muffa e batteri;
17. da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, realizzazione, di installazione e di fabbricazione;
18. da vizi di materiale e di prodotto, difetti di produzione;
19. da usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deterioramento;
20. da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
21. direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
22. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
23. da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a Dati, Software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;

- 24.verificatisi all'esterno dell'Ufficio assicurato, salvo quanto indicato all'Art. IN1 "Oggetto della garanzia", al punto 8. "Danni all'esterno dell'Ufficio";  
25.indiretti o che non riguardano danni materiali a beni assicurati, salvo quanto previsto dall'Art. IN2 "Altri oneri e spese sempre operanti", punto 5 e 6, e dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. IN-A "Ricorso terzi", se acquistata.

Si devono inoltre intendere esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica.

## 5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

### ART. IN9 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

#### RIEPILOGO LIMITI PER TIPOLOGIA DI BENI E LORO COLLOCAZIONE

TIPOLOGIA DI BENI	LIMITI DI INDENNIZZO
Documenti, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori (diversi da Denaro)	20% della somma assicurata Contenuto Massimo 20.000 euro per anno assicurativo
Denaro	2.000 euro per anno assicurativo
Merce in esposizione in vetrine e spazi espositivi	10% della somma assicurata Contenuto
Beni nelle dipendenze e pertinenze non comunicanti	20% della Somma assicurata Contenuto Massimo di 10.000 euro per anno assicurativo

#### GARANZIA

#### LIMITI DI INDENNIZZO

#### FRANCHIGIA O SCOPERTO

#### ART. IN1 OGGETTO DELLA GARANZIA

#### ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

1. Rottura di Lastre	Nei limiti per singola lastra / specchio e nel limite per anno assicurativo indicati in polizza	Franchigia indicata in polizza
2. Rimpiazzo del combustibile	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
3. Danni da Furto - a) furto di fissi ed infissi	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
3. Danni da Furto - b) guasti cagionati dai ladri	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve - limite generico	Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve - per tende frangisole	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve - per grandine su Fragili e Pannelli solari (fotovoltaici e termici)	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
5. Atti vandalici e terrorismo	Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
6. Danni da acqua - a. Danno generico	Nel limite della somma assicurata Ufficio /	

	contenuto indicata in polizza	
6 - b. danni da fuoriuscita da elettrodomestici	Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza	
6 - c. danni da gelo		Indicata in polizza (raddoppiata per i danni da gelo se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore)
6. - d. danni da occlusione, traboccamento, rigurgito di impianti		
6. - e. danni da penetrazione di acqua piovana da ingorgo traboccamento di grondaie e pluviali		
6. - f. Danni da rottura impianti automatici di estinzione		
6 - g. Danni da rottura di tubature interrante		
6. Danni da perdite occulte d'acqua	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza per eccedenze superiori al 10% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell'anno precedente)	Non prevista
7. Ricerca e riparazione del guasto - Acqua e GAS - Spese di primo intervento	Nel limite per sinistro indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza <i>Non sarà dovuta qualora già applicata come conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per gli eventi previsti dal precedente punto 7. - Danni da acqua.</i>
7. Ricerca e riparazione del guasto - Acqua e GAS - Demolizione e ripristino di impianti e parti dell'Ufficio	Nel limite per sinistro e per anno indicati in polizza	
8. Danni all'esterno dell'ufficio	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
9. Fenomeno elettrico	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza alla voce Fenomeno Elettrico Limite per apparecchiature elettriche ed elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'Ufficio pari al limite previsto al punto 8. "Danni all'esterno dell'Ufficio"	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
<b>ART. IN2 ALTRI ONERI E SPESE SEMPRE OPERANTI</b>		
1. Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	Non prevista
2. Trasloco	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	
3. Oneri di ricostruzione	10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	
4. Onorari dei periti	5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza massimo 5.000 euro	
5. Perdita pigioni	Massimo 12 rate mensili con il limite di 600 euro per ciascuna rata del canone di locazione	
6. Ripristino - rifacimento Documenti e archivi	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo 5.000 euro	
7. Indennizzo speciale	10% dell'indennizzo liquidabile a termini di	

	polizza Con il massimo di 10.000 euro.	
<b>(garanzia aggiuntiva) ART. IN-A RICORSO TERZI</b>		
Ricorso terzi	Nel limite del massimale di Ricorso Terzi indicato in polizza	Non prevista
Ricorso terzi - danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività e/o utilizzo di cose	10% del massimale di Ricorso Terzi indicato in polizza	

## SEZIONE EVENTI CATASTROFALI

### EVENTI CATASTROFALI

In questa sezione vengono indicate le garanzie che tutelano l'Ufficio e il suo contenuto in caso di gravi calamità naturali come un terremoto, una inondazione, una alluvione o un allagamento da evento atmosferico.

### 1 - COSA E' ASSICURATO

#### ART. CT1 TERREMOTO

Questa garanzia è valida solo se acquistata e se risulta compresa in polizza.

##### OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati (Ufficio/Contenuto) per effetto di terremoto.

*Le scosse registrate nelle 72 ore successive all'evento sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono pertanto considerati singolo sinistro.*

Copertura	somma assicurata Ufficio/Contenuto con i limiti di indennizzo indicati in polizza
Scoperto	10% del danno
danni all'Ufficio danni a Contenuto	con il minimo indicato in polizza con il minimo indicato in polizza

##### ESCLUSIONI

In nessun caso la Società risponde dei danni:

- **se l'Ufficio** indicato in polizza **non è a norma** con le disposizioni di legge antisismiche vigenti al momento della costruzione dello stesso o ad eventuali obblighi di legge vigenti al momento dell'ultima ristrutturazione del medesimo che abbia comportato la manutenzione delle strutture portanti;
- al Contenuto assicurato, nel caso in cui l'evento che ha causato il sinistro terremoto non abbia causato un danno anche all'Ufficio indicato in polizza.

#### ART. CT2 INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO

Questa garanzia è valida solo se acquistata e se risulta compresa in polizza.

##### OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società risponde dei danni subiti dai beni assicurati (Ufficio/Contenuto) per effetto di:

- inondazione;
- alluvione;
- allagamento causato da eventi atmosferici;

a condizione che detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non, posti nelle vicinanze.

*I fenomeni di inondazione, alluvione e allagamento verificatisi nelle 168 ore successive all'evento, sono attribuiti a un medesimo episodio e i relativi danni sono pertanto considerati singolo sinistro.*

Copertura	somma assicurata Ufficio/Contenuto con i limiti di indennizzo indicati in polizza
Scoperto	10% del danno
danni a Abitazione danni a contenuto	con il minimo indicato in polizza con il minimo indicato in polizza

## ART. CT3 ULTERIORI GARANZIE PER LA RICOSTRUZIONE



**La garanzia comprende, in eccedenza alla Somma Assicurata Ufficio/Contenuto, anche le seguenti prestazioni:**

1. spese per demolire, sgomberare e smaltire al più vicino scarico i residui del sinistro;
2. spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento e il deposito presso terzi del Contenuto assicurato, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni all'Ufficio, e per il periodo strettamente necessario alle stesse;
3. oneri di urbanizzazione e gli oneri dovuti per la ricostruzione dell'Ufficio assicurato in base alle disposizioni anche antisismiche vigenti al momento del sinistro;
4. onorari di consulenti, ingegneri, architetti e del perito nominato dal Contraente conformemente al disposto dell'Art. SU4 "Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l'ammontare del danno" e dell'Art. SU8 "Come agiscono i periti", nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

**Le suddette prestazioni sono sempre operanti, in quanto conseguenti a sinistri indennizzabili a seguito di eventi Assicurati con la presente sezione, con i seguenti limiti:**

Limite complessivo per tutti i punti 1.2.3.4.	20% dell'indennizzo liquidabile
Di cui per il Punto 4. Limite	5% dell'indennizzo liquidabile Con il massimo di 5.000 euro per sinistro

## 2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

**Quanto di seguito riportato si intende applicabile a tutte le garanzie della presente sezione EVENTI CATASTROFALI.**

### ART. CT4 FORMA E TIPO DI GARANZIA



L'assicurazione è prestata con i seguenti criteri:

1. Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto (**così come indicato in polizza**);
2. Tipo di garanzia: valore a nuovo.

### ART. CT5 AMBITO DI VALIDITA' TERRITORIALE

Salvo quanto diversamente pattuito tra le parti, le garanzie della presente sezione si intendono valide per **gli Uffici ubicati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.**

### 3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto di seguito riportato deve intendersi applicabile a tutte le garanzie della presente sezione **EVENTI CATASTROFALI**.

#### ART. CT6 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

##### 1. ESCLUSIONI DI RISCHIO:

Sono esclusi i danni:

1. a fabbricati abusivi;
2. da precarie condizioni di statica e manutenzione dell'Ufficio assicurato o del Fabbricato che lo ospita;
3. da inagibilità di fabbricati dichiarata con ordinanza dell'autorità (al momento dell'emissione della polizza o anche in un momento successivo per motivi non imputabili a terremoto, inondazione, alluvione, allagamento);
4. provocati con dolo del Contraente o degli Assicurati;
5. da smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
6. alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza.

##### 2. LIMITAZIONI DI GARANZIA:

Sono esclusi i danni:

7. da eruzioni vulcaniche, mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, brina, condensa siccità, guasto o rottura degli impianti antincendio, allagamento derivante da eventi diversi da quelli previsti dall'Art. CT2 "Inondazione, alluvione, allagamento";
8. da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto o dell'inondazione e/o alluvione;
9. da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento;
10. da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
11. da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche);
12. da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
13. indiretti, che non riguardino danni materiali alle cose assicurate, salvo quelli esplicitamente previsti;
14. da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno;
15. danni diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

## 4 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

### ART. CT7 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	MASSIMO INDENNIZZO	SCOPERTO PER SINISTRO
<b>ART. CT1 TERREMOTO</b>		
Terremoto	somma assicurata Ufficio e/o contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza	scoperto 10% del danno con il minimo indicato in polizza per Ufficio e/o contenuto
<b>ART. CT2 INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO</b>		
Inondazione, alluvione e allagamento	somma assicurata Ufficio e/o Contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza	scoperto 10% del danno con il minimo indicato in polizza per Ufficio e/o contenuto
<b>ART. CT3 ULTERIORI GARANZIE PER LA RICOSTRUZIONE</b>		
1. Spese demolizione e sgombero residui	20% dell'indennizzo liquidabile (massimo complessivo applicabile a tutte le garanzie dei punti 1., 2., 3., 4.).  Punto 4. onorari di consulenti, periti, ingegneri: limite pari al 5% dell'indennizzo liquidabile con massimo 5.000 euro per sinistro.	non prevista
2. Spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito del contenuto		
3. Oneri di urbanizzazione e ricostruzione		
4. Onorari di consulenti, periti, ingegneri		

# SEZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

## LA PROTEZIONE DELLE APPARECCHIATURE

Un Ufficio per funzionare ha bisogno al suo interno anche di apparecchiature e molto diverse. Per quanto le si fissi e le si protegga, qualcosa può accadere: e un danno a un'apparecchiatura comporta più danni a più livelli. Poter contare anche su interventi concreti "in caso di" significa poter lavorare con le spalle più coperte.

## 1 - COSA E' ASSICURATO

### ART. EL1 OGGETTO DELLA GARANZIA

#### QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche comunemente utilizzate per l'esercizio dell'Attività assicurata, anche se di proprietà di terzi:

- collaudate e installate - se di tipo fisso - e pronte all'uso;
- che si trovano nell'ambito della ubicazione indicata in polizza **o, se ad impiego mobile**, anche in luoghi diversi per motivi di trasporto, utilizzo, o temporanea custodia;
- che abbiano subito danni causati da qualunque evento, che non sia espressamente escluso dal successivo Art. EL7 "Esclusioni e limitazioni".

**Qualora l'Ufficio sia adibito a studio o ambulatorio medico** la garanzia opera anche per le apparecchiature elettromedicali.

La garanzia opera anche in caso di colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato e/o dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

**La garanzia opera con la seguente limitazione:**

Limite	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza
Scoperto	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
Scoperto per apparecchiature elettromedicali	Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce apparecchiature elettromedicali

#### CASI SPECIFICI

Con riferimento a quanto indicato alla precedente lettera b. **le apparecchiature ad impiego mobile (anche elettromedicali) che si trovino in luoghi diversi dall'ubicazione dell'Ufficio indicato in polizza saranno indennizzate con il seguente limite:**

Limite	Con il limite specifico indicato in polizza
Scoperto	Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza



**L'assicurazione vale anche per le spese necessarie, effettivamente sostenute e documentate per:**

- il noleggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione temporanea di quelle distrutte o danneggiate;
- la duplicazione o il riacquisto dei programmi in licenza d'uso, conseguenti a danni ai supporti sui quali sono memorizzati, compresa la manodopera;
- il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati, in essi contenuti, conseguenti a danni a nastri o dischi ottici e/o magnetici o altri supporti di dati;
- la demolizione, lo smaltimento, lo sgombero e il trasporto alla più vicina e idonea discarica dei residui del sinistro, nonché le spese necessarie per il risanamento o il trattamento di tali residui.

**Con riferimento a quanto indicato alle precedenti lettere a. - b. - c. la garanzia opera con i seguenti limiti:**

Limite	Con il limite specifico indicato in polizza per ciascun punto di cui alle lettere a. - b. - c.
Scoperto punto a.	Scoperto specifico indicato in polizza
Scoperto punti b. - c.	Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza



**ESCLUSIONI**

Quanto indicato alla precedente lettere d. non opera per i residui radioattivi, disciplinati dal D.P.R. n° 230/95 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. EL2 FURTO DI APPARECCHIATURE INSTALLATE ALL'APERTO**

**ESTENSIONI: BENI ALL'ESTERNO NEI PRESSI DELL'UFFICIO**

La garanzia furto è valida anche per le apparecchiature elettriche ed elettroniche assicurate poste all'esterno dei locali, presso l'ubicazione indicata in polizza, a condizione che:

- siano stabilmente ancorate al suolo o alle pareti del Fabbricato che ospita l'Ufficio;
- e che siano state installate secondo le norme di installazione e utilizzo previste dal costruttore.

**La garanzia opera con le seguenti limitazioni:**

Limite	Nel limite specifico indicata in polizza
Scoperto	Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza



**NOTA BENE:**

Questa estensione di garanzia è valida a condizione che il perimetro risulti protetto da robusti manufatti in muratura o in metallo o in legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm e le aperture siano protette da cancelli e porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura.

## 2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

### ART. EL3 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie si intendono valide dove è ubicato il rischio ed accezione per le garanzie furto che si intendono valide esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

### ART. EL4 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI MEZZI DI CHIUSURA

#### A. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

Le garanzie sono operanti a condizione che i locali dell'Ufficio che contengono le cose assicurate presentino le stesse caratteristiche costruttive previste da una di queste tipologie di Fabbricato indicata in polizza:

- Muratura;
- Cemento armato;
- Antisismica;
- Bioedilizia;

#### B. MEZZI DI CHIUSURA ORDINARI DEI LOCALI

La garanzia furto è operante a condizione che ogni apertura esterna dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili per via ordinaria, sia **difesa, per tutta la sua estensione**, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, il tutto fisso e chiuso con serrature o altri idonei congegni di bloccaggio (questi ultimi richiudibili solo dall'interno dei locali) o da inferriate.

**Sono esclusi i danni da furto quando entrambe o anche una sola delle sopra citate condizioni di operatività non sussistano al momento del sinistro.**

#### Ufficio all'interno dell'Abitazione

Qualora l'Ufficio assicurato sia ricavato in una porzione di Fabbricato adibita ed utilizzata come civile abitazione e i locali dell'Ufficio risultino direttamente intercomunicanti con essa, quanto sopra indicato in termini di caratteristiche costruttive e mezzi ordinari di chiusura deve intendersi riferito all'intero Fabbricato comprensivo anche dei locali di Abitazione.

### ART. EL5 MEZZI DI CHIUSURA E CARATTERISTICHE DI FABBRICATI NON CONFORMI

A parziale deroga dell'Art. EL4 "Caratteristiche costruttive dei locali e mezzi di chiusura" se il Furto avviene anche in una sola delle seguenti circostanze:

1. nell'Ufficio con caratteristiche costruttive del Fabbricato non conformi a quanto sopra indicato, ma comunque con l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia, tali da garantirne adeguata solidità e robustezza ai fini abitativi;
2. con rottura o scasso dei mezzi di chiusura non conformi, anche se venga accertato che altre aperture dei locali erano protette in modo conforme;
3. agevolato dalla presenza di impalcature temporanee installate a ridosso del Fabbricato per lavori di manutenzione e dopo la conclusione del contratto;
4. attraverso luci di inferriate senza effrazione delle relative strutture;

il sinistro sarà comunque indennizzabile con applicazione di uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile.

Nel caso di coesistenza con altro scoperto questo dovrà intendersi unico e pari al 30%.

Se lo scoperto opera in concomitanza con una Franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.

La Società indennizzerà il sinistro senza applicazione dello scoperto di cui sopra anche se i mezzi di chiusura sono difformi da quelli indicati in polizza, purché riguardino aperture diverse da quelli utilizzate dai ladri per introdursi nei locali.

**In tutti gli altri casi in cui le aperture utilizzate dai ladri per introdursi nei locali assicurati siano protette da mezzi di chiusura inoperanti, o questi ultimi non siano esistenti, il sinistro risulterà comunque non indennizzabile.**

**EL6 FORMA DI GARANZIA**

L'assicurazione è prestata con la forma di garanzia:

1. Valore intero;
  2. Primo Rischio Assoluto;
- scelta dal Contraente e indicata in polizza.

**3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA****ART. EL7 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI**

**A. Sono sempre esclusi, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non sia stato cagionato dagli eventi di seguito indicati ma da causa diversa, i danni verificatisi in occasione di:**

 **LIMITAZIONI**

1. mareggiate, maree e penetrazione di **acqua marina**, maremoto, **eruzioni vulcaniche**;
2. **terremoto, inondazione, alluvione, allagamento**, salvo il caso in cui siano state acquistate le relative garanzie previste dalla Sezione Eventi Catastrofali;
3. **bradisismo, franamento, cedimento** o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
4. atti di **guerra** dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

 **ESCLUSIONI**

5. **esplosione o emanazione di calore o di radiazioni** provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causato direttamente o indirettamente, risultante da, derivante da o connesso a **reazioni nucleari, radiazioni nucleari** o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro.

**B. Sono sempre esclusi i danni causati da o dovuti a:**

 **LIMITAZIONI**

1. **ammanco, smarrimento, saccheggio**, estorsione, malversazione, appropriazione indebita;
2. **dolo** del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
3. **guasti meccanici** e/o anormale o **improprio funzionamento** delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, o guasti dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;

 **ESCLUSIONI**

4. **difetti, guasti, vizi**, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di **assistenza tecnica**, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
5. **logorio, usura, deterioramento**, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento e incrostazione;
6. **montaggio, smontaggio**, manutenzione e revisione;
7. di **natura estetica** che non siano connessi con eventi indennizzabili;
8. **difetti noti** all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto di stipula della polizza;
9. **umidità, brina** e condensa, stillicidio, siccità, **insetti**, vermi, funghi, batteri, **animali e vegetali** in genere, microrganismi.

**C. Rimangono sempre e comunque esclusi dalla garanzia i danni:**

1. **a dati software**, come ad esempio qualsiasi modifica che danneggi dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e i danni conseguenti all'interruzione d'esercizio;
2. **causati da o dovuti a malfunzionamento**, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere **a dati, software o programmi** per computer e i danni conseguenti all'interruzione d'esercizio.

Nel caso in cui, in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma C, derivi anche altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

**ART. EL8 BENI ESCLUSI****ESCLUSIONI: QUALI BENI?**

L'assicurazione non copre i danni cagionati alle seguenti categorie di beni e costi:

- a. i **conduttori esterni**;
- b. i **costi di scavo, sterro, puntellatura**, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;
- c. le apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento dell'Assicurato, rientranti in **contratti di leasing, nel caso in cui siano già coperte da apposita assicurazione**.

**ART. EL9 DELIMITAZIONI DI GARANZIA**

Per i soli eventi/beni/spese di seguito riportati, l'operatività della garanzia è subordinata a quanto descritto ai relativi punti di seguito riportati.

**A. Spese di noleggio di apparecchiature per sostituzione temporanea****ESCLUSIONI:**

La Società non risponde dei costi dovuti a:

- a. limitazione dell'attività professionale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto, o dell'apparecchio distrutto o danneggiato, anche **se derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità**;
- b. eventuali **indisponibilità di mezzi finanziari** da parte dell'Assicurato **per la riparazione o il rimpiazzo** dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato o sottratto.

**B. Spese per duplicazione o riacquisto dei programmi in licenza d'uso****ESCLUSIONI:**

La Società non indennizza i danni dovuti a **errata registrazione, a cancellazione per errore** e a eliminazione per svista.

Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono entro un anno dal sinistro, il diritto all'indennizzo decade.

**C. Spese per riacquisto supporti e ricostruzione dei dati****ESCLUSIONI:**

La Società non indennizza i danni dovuti a **errata registrazione, a cancellazione per errore** e a eliminazione per svista.

Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono entro un anno dal sinistro, il diritto all'indennizzo decade.

**D. Impianti e apparecchiature inattivi**

L'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso.

**E. Danni materiali e diretti alle apparecchiature causati da furto**

La Società riconosce l'indennizzo a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli impianti e le apparecchiature stesse:

- a. violando le difese esterne mediante:
  - rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;
  - uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando; per l'operatività della garanzia è essenziale che l'Assicurato provveda

- alla sostituzione delle serrature non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti mirati alla custodia dei locali;
- b. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
  - c. praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
  - d. in altro modo, ossia quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

**NOTA BENE:**

Tutte le spese sostenute devono essere necessarie e documentate.

## 4 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

### ART. EL10 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
<b>ART. EL1 OGGETTO DELLA GARANZIA</b>		
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
Apparecchiature elettromedicali		Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce apparecchiature elettromedicali
Apparecchiature ad impiego mobile all'esterno dell'Ufficio	Con il limite specifico indicato in polizza alla voce impiego mobile all'esterno dell'Ufficio	Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce impiego mobile all'esterno dell'Ufficio
a. Noleggio di apparecchiature sostitutive	Nei limiti specifici indicati in polizza per ciascuna delle voci di cui ai punti a. - b. - c.	
b. duplicazione o il riacquisto dei programmi in licenza d'uso		Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza per ciascuna delle voci di cui ai punti a. - b. - c.
c. il riacquisto dei supporti dati danneggiati - ricostruzione dei dati		
<b>ART. EL2 FURTO DI APPARECCHIATURE INSTALLATE ALL'APERTO</b>		
Furto di apparecchiature fisse installate all'esterno dell'Ufficio	Con il limite specifico per anno assicurativo indicato in polizza alla voce apparecchiature fisse installate all'esterno dell'Ufficio	Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce apparecchiature fisse installate all'esterno dell'Ufficio

**NOTA BENE:**

Qualora sulla scheda di polizza sia indicato uno scoperto espresso solo in cifra fissa, l'importo deve intendersi come franchigia.



## SEZIONE FURTO

### FURTO

Può succedere che i beni assicurati subiscano danni da furto e rapina. In questa sezione sono riunite le possibili diverse opzioni di protezione da tali rischi

### 1 - COSA E' ASSICURATO

#### ART. FU1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società indennizza i danni materiali e diretti relativi alla sottrazione dei beni, anche di proprietà di terzi, che costituiscano il Contenuto posto all'interno dell'Ufficio assicurato.

**La garanzia opera se indicata in polizza e sino al raggiungimento della relativa somma assicurata.**

#### ART. FU2 RISCHI ASSICURATI ALL'INTERNO DELL'UFFICIO

Sono coperti i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dagli eventi di seguito specificati.

1. **Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'Ufficio e nelle relative dipendenze e pertinenze non comunicanti mediante:**
  - a. **rottura o scasso** delle difese esterne;
  - b. **uso di chiavi**, grimaldelli o simili;
  - c. **uso fraudolento di chiavi vere** o, in caso di serrature elettroniche, tessere a banda magnetica o a chip/microchip, **smarrite o sottratte agli Assicurati**, o ad altri soggetti a cui siano state affidate, da non più di 8 giorni dalla perdita del possesso come da denuncia alla Pubblica Autorità competente;
  - d. **apertura di serrature elettroniche**, senza rottura o scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché dette serrature siano collegate a una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless.
  - e. **apertura fraudolenta di serrature a combinazione** numerica e/o letterale.
  - f. **scalata o per via diversa da quella ordinaria** che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante l'impiego di mezzi artificiali (corde, scale o simili) o facendo uso di particolari agilità personale;
  - g. **in modo clandestino**, ovvero all'insaputa del Contraente / degli Assicurati, asportando le cose assicurate successivamente a locali chiusi.
2. **Rapina o estorsione, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia siano prelevate all'esterno e costrette a recarsi all'interno.**
3. **Furto commesso attraverso le luci dei mezzi di protezione**, senza introduzione nell'Ufficio e nei locali contenenti i beni assicurati.
4. **Furto con destrezza** commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione degli Assicurati. **Sono esclusi i Valori, i gioielli e preziosi.**
5. **Furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse**

**civili, atti di terrorismo o sabotaggio.**

Per ciascuno dei punti dal 1. al 5. Franchigia / Scoperto	Franchigia / Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
--	---

**6. Furto di fissi e infissi, destinati alla chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione, compresi i danni causati agli stessi durante il furto commesso o tentato.**

Limite	2.500 euro per anno assicurativo
Franchigia / Scoperto	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza

**7. Furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti**

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti aventi le stesse caratteristiche costruttive, mezzi di protezione e di chiusura degli altri locali assicurati, così come nell'Art. FU7 "Caratteristiche del fabbricato e mezzi di chiusura" e purché a uso esclusivo dell'Ufficio assicurato.

**Sono esclusi: Oggetti pregiati, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori.**

Limite	20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 euro per anno assicurativo
Franchigia / Scoperto	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza

**8. Furto, rapina di beni dell'Assicurato, di dipendenti, collaboratori e dei clienti**

La Società indennizza anche i danni materiali e diretti derivanti da furto o rapina dei soli Effetti Personali dell'Assicurato, dei dipendenti, collaboratori, familiari coadiuvanti e dei clienti, **avvenuti nei giorni e negli orari di apertura al pubblico dei locali dell'Ufficio. Sono esclusi Gioielli e preziosi, Valori.**

Limite	10% della somma assicurata Furto con il massimo di 1.000 € per sinistro
Franchigia / Scoperto	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza

**8. Furto commesso da Dipendenti e collaboratori**

Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da Dipendenti e collaboratori dell'Assicurato **purché il Furto sia avvenuto in una delle modalità previste ai precedenti punti 1. e 3.**

La garanzia opera alle seguenti condizioni:

- **Che il Furto sia avvenuto durante gli orari di chiusura dell'Ufficio;**
- **L'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali dell'Ufficio né della custodia delle chiavi relative alla protezione dei locali assicurati.**

Limite	20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 € per annualità assicurativa
Franchigia / Scoperto	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza

**ART. FU3 RISCHI ASSICURATI ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO**

Nei limiti della somma assicurata Furto e fermi i limiti previsti all'Art. FU6 "Limiti di indennizzo comuni", la Società indennizza i danni materiali e diretti ai seguenti beni del Contenuto assicurato:

- Documenti, Valori (escluso denaro);**
- Attrezzature, supporti dati, e altri strumenti professionali in genere, comunemente utilizzati per l'esercizio dell'Attività assicurata;**

**durante il trasporto, l'utilizzo e temporanea custodia, in luoghi diversi dall'Ufficio assicurato, purché causati da un evento garantito dalla presente Sezione FURTO.**

Per quanto indicato alla lettera b. la garanzia opera a condizione che i dispositivi si prestino per loro natura ad un impiego mobile;

**ESCLUSIONI**

**Sono esclusi i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d'uso, sottratti o andati distrutti o danneggiati dall'evento garantito, e contenuti nei dispositivi sopra indicati alla lettera b.**

**La garanzia opera nei seguenti casi:**

**1. BENI ADDOSSO O A PORTATA DI MANO**

Furto, rapina, scippo, estorsione, dei beni addosso o a portata di mano degli Assicurati, ai loro familiari coadiuvanti, ai dipendenti e collaboratori, durante gli spostamenti tra l'Ufficio e il proprio domicilio e tra L'ufficio o il proprio domicilio e Istituti di Credito, uffici Pubblici o privati, Clienti, e viceversa.

La garanzia opera anche in caso di furto avvenuto anche in una sola delle seguenti modalità:

- **con destrezza;**
- **in occasione di incidente stradale, anche in assenza di lesioni subite dalle persone coinvolte;**
- **a seguito di infortunio o improvviso malore;**

Limite	20% della somma assicurata Furto
Franchigia / Scoperto	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza

**2. SU MEZZI DI TRASPORTO**

**a. chiusi a chiave** all'interno di autovetture, di proprietà o in uso agli Assicurati, ai loro familiari, ai dipendenti e collaboratori;

**b. al seguito** degli Assicurati, ai loro familiari coadiuvanti, ai dipendenti e collaboratori, che si trovano su mezzi di trasporto pubblici o privati.

durante gli spostamenti tra l'Ufficio e il proprio domicilio e tra l'ufficio o il proprio domicilio e Istituti di Credito, uffici Pubblici o privati, Clienti, e viceversa.

La garanzia opera anche in caso di furto avvenuto anche in una sola delle seguenti modalità:

- **con destrezza;**
- **in occasione di incidente stradale, anche in assenza di lesioni subite dalle persone coinvolte;**
- **a seguito di infortunio o improvviso malore;**

Limite	20% della somma assicurata Furto
Franchigia / Scoperto	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza

**3. PRESSO TERZI**

- In deposito temporaneo presso terzi **per operazioni professionali di pulizia, manutenzione, riparazione;**
- In custodia o deposito temporaneo **presso Clienti, uffici Pubblici o privati, Istituti di Credito;**
- **In stanze di albergo, o altri locali presi in locazione** dagli Assicurati, per esigenze collegate a trasferte regolarmente autorizzate nell'esercizio dell'attività professionale svolta dall'Ufficio.
- Durante la **partecipazione a mostre, fiere, conferenze e congressi**, direttamente collegate all'esercizio dell'attività professionale svolta dall'Ufficio.

Limite	20% della somma assicurata Furto
Franchigia / Scoperto	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza



**NOTA BENE:**

Qualora i rischi indicati ai precedenti punti 2-3 risultino coperti da altra polizza assicurativa Furto, anche di terzi, la presente garanzia opera:

- **Qualora tale polizza risulti non operante;**
- **Oppure se operante, per il recupero di eventuali franchigie o scoperti e per l'eccedenza dopo l'esaurimento di quanto da essa dovuto.**

## ART. FU4 ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI

### 1. DANNI PROVOCATI DAI LADRI

La Società indennizza inoltre:

- Danni materiali e diretti ai beni assicurati** causati durante il furto, la rapina o l'estorsione, commessi o nel tentativo di commetterli;
- Guasti cagionati dai ladri** all'All'Ufficio durante il furto o la rapina, tentati o commessi.
- Danni a seguito di atti vandalici o dolosi** compiuti dai ladri in occasione di furto o di rapina, tentati o commessi. **Sono esclusi danni da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni.**

Limite - a. danni materiali e diretti ai beni assicurati	Nei limiti della somma assicurata Furto
Limite per: b. Guasti cagionati dai ladri c. danni a seguito di atti vandalici o dolosi	20% della somma assicurata Furto
Franchigia / scoperto	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza

### 2. ALTRI ONERI E SPESE

In quanto conseguenza di sinistro indennizzabile nei termini previsti dalla presente Sezione FURTO e in eccedenza alla relativa somma assicurata, sono sempre comprese le spese e gli oneri sostenuti di seguito indicati.

**a. Ripristino - rifacimento Documenti e archivi**

Le spese e gli oneri **necessari ed effettivamente sostenuti** per il rifacimento di Documenti, e il reinserimento manuale o meccanico di dati in registri e archivi, banche dati, **in formato cartaceo**, sottratti o andati perduti o danneggiati a seguito di sinistro.

Limite	20% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 5.000 euro per sinistro
--------	---

**b. Per la perizia** del perito nominato dal Contraente e per la quota parte del terzo, nel caso in cui la determinazione del danno sia demandata ad un collegio di periti.

Limite	20% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 2.000 euro per sinistro
--------	---

**c. Per sostituzione o modifica delle serrature** a protezione degli accessi esterni dell'ufficio, in caso di furto, scippo, rapina, smarrimento delle chiavi, **a condizione che:**

- la sostituzione venga effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte,
- sia stata presentata denuncia alla Pubblica Autorità competente.

Limite	1.000 euro per annuo assicurativo
--------	-----------------------------------

- d. Per la pulizia e il riassetto dei locali e del loro Contenuto in caso di sinistro indennizzabile **non inferiore a 1.000 euro.**

Limite	1.000 euro per sinistro
--------	-------------------------

- e. **Per il potenziamento dei mezzi di protezione:** spese documentate ed effettivamente sostenute, entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, per il potenziamento o rafforzamento dei mezzi protezione dei locali attraverso l'installazione di almeno uno tra i seguenti presidi:

- **Un impianto di allarme conforme a questo previsto all'art. FU-C "Impianto di allarme";**
- **Mezzi di chiusura dei locali migliorativi rispetto a quanto previsto alla lettera B "Mezzi di chiusura ordinari dei locali" dell'Art. FU7 "Caratteristiche del fabbricato e mezzi di chiusura"**

Tali spese saranno riconosciute a condizione che **tali sistemi di protezione non fossero già presenti al momento del sinistro. In ogni caso non saranno rimborsate le spese sostenute per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri ai preesistenti impianti e mezzi di chiusura.**

Limite	10% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 2.500 euro per annualità assicurativa.
--------	--

**f. Spese sanitarie**

Spese documentate sostenute per accertamenti medici e terapie sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato, suoi familiari coadiuvanti, dipendenti e collaboratori a seguito di Scippo o Rapina, consumati o tentati, all'interno o all'esterno dei locali dell'Ufficio.

**Sono escluse le spese per medicinali.**

Limite	1.000 euro per sinistro
--------	-------------------------

**g. Indennizzo speciale**

Una indennità aggiuntiva per la mancata fruibilità totale o parziale dei locali dell'Ufficio assicurato e per il fermo totale o parziale dell'Attività professionale in essi svolta. **Tale somma sarà riconosciuta solo a seguito di danni indennizzabili di importo superiore a 5.000 euro.**

Limite	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 5.000 euro per sinistro
--------	--

**ESCLUSIONI**

L'indennità di cui sopra non sarà dovuta qualora il Contraente non risulti anche titolare dell'Attività professionale svolta nei locali dell'Ufficio.

## 2 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO

**Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive illustrate di seguito.**

Queste garanzie si intendono operanti se sono indicati nella scheda di polizza:

- **le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi;**
- la loro operatività.

## ART. FU-A INFEDelta' DI DIPENDENTI E COLLABORATORI

La Società indennizza l'Assicurato delle perdite a lui derivate da **reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti e collaboratori anche in servizio non continuativo, purché regolarmente assunti o remunerati con prestazioni contrattualizzate a norma di legge**, nell'esercizio dei propri incarichi e durante l'orario di svolgimento delle mansioni a cui sono adibiti, **a condizione che:**

- a) **gli atti, azioni diretti al compimento del reato e la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;**
- b) **il dipendente o collaboratore infedele sia stato denunciato all'Autorità Giudiziaria entro un anno dalla consumazione del reato.**

Sono indennizzabili le perdite costituite dal valore dei beni sottratti sia che essi facciano parte del Contenuto dell'Ufficio assicurato sia che di essi si debba rispondere in quanto affidati da terzi, al netto di ogni eventuale credito o cauzione del dipendente / collaboratore e di ogni recupero di quanto sottratto.

### LIMITAZIONI

**L'assicurazione cessa automaticamente, rispetto al dipendente o collaboratore infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta, senza diritto per il Contraente ad alcun rimborso di premio.**

Limite	Con il limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia	Franchigia specifica indicata in polizza

### ESCLUSIONI

La garanzia non opera se:

1. **il furto, la rapina, l'appropriazione indebita, la truffa sono posti in essere da dipendenti o collaboratori direttamente incaricati della vigilanza dei locali dell'Ufficio e del loro contenuto, o in concorso con tali soggetti nel caso in cui i reati di cui sopra siano contesti a più persone.**
2. **Sono inoltre esclusi dall'indennizzo i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto.**



### NOTA BENE:

Nel caso in cui da una sola persona siano state compiute più azioni delittuose, **la Società risponderà solo se l'attività criminosa abbia avuto inizio durante la validità dell'assicurazione.** Qualora nel periodo intercorrente fra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivanti dalle azioni consumate anteriormente alla cessazione dell'assicurazione, anche nel caso in cui le azioni delittuose compiute prima e dopo tale termine vengano considerate come unico reato.

## ART. FU-B BENI IN CASSAFORTE

La Società indennizza - in aumento rispetto a quanto previsto all'Art. FU6 "Limiti di indennizzo comuni" - i danni materiali e diretti a seguito di furto e rapina dei seguenti beni custoditi in cassaforte:

- **Gioielli e preziosi;**
- **Oggetti pregiati;**
- **Collezioni;**
- **Valori;**
- **Documenti.**

**Per la sola garanzia Furto la copertura è valida a condizione che:**

- a. vi sia stato scasso della cassaforte;
- b. oppure, vi sia stata asportazione totale della cassaforte.

Limite in aumento	Nei limiti della Somma Assicurata Beni in Cassaforte per anno assicurativo
Limite Denaro in aumento	Limite specifico indicato in polizza
Franchigia	Franchigia specifica indicata in polizza

### 3 - OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO



È prevista la riduzione del premio in caso il Contraente scelga di acquistare l'opzione di seguito illustrata che sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza.

#### ART. FU-C IMPIANTO DI ALLARME

Nel caso i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da impianto di allarme antintrusione, la garanzia Furto è prestata a condizione che:

- le caratteristiche tecniche dell'impianto di allarme risultino dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e **firmato** dalla ditta installatrice;
- l'impianto sia messo in funzione **ogni volta** che nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone.

#### NOTA BENE:

Nel caso in cui:

- a) non sia stata rispettata anche solo una delle condizioni sopra indicate,
- b) o al momento dell'evento l'allarme risulti guasto,

verrà applicato uno scoperto del **20%** sull'importo liquidabile.

Nel caso di coesistenza con altro scoperto questo dovrà intendersi unico e pari al 30%.

Se lo scoperto opera in concomitanza con una Franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.

### 4 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

Quanto di seguito riportato deve intendersi valido e applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione FURTO, sia per quelle sempre comprese, sia per quelle aggiuntive prestate con maggiorazione di premio nel caso risultassero operanti in polizza.

#### ART. FU5 FORMA E TIPO DI GARANZIA



Le garanzie della presente Sezione sono prestate:

- Forma di garanzia: Primo Rischio Assoluto;
- Tipo di garanzia: Valore a nuovo.

#### ART. FU6 LIMITI DI INDENNIZZO COMUNI

Per i beni sotto indicati, le garanzie della presente Sezione sono valide con i seguenti limiti di indennizzo:

Collezioni, Gioielli e preziosi	30% della somma assicurata Furto
Documenti ovunque riposti	Massimo 10.000 euro per anno assicurativo
Valori ovunque riposti (escluso Denaro)	3.000 euro per anno assicurativo
Denaro ovunque riposto	2.000 euro per anno assicurativo
Oggetti pregiati	15.000 euro per singolo oggetto col massimo della somma assicurata e nel limite di 30.000 euro per anno assicurativo
Merci in vetrine e spazi espositivi	10% della somma assicurata Furto

## NOTA BENE:

**Beni in Leasing:** qualora i beni assicurati siano garantiti anche da polizza Leasing, in caso di sinistro indennizzabile a norma della presente Sezione FURTO che coinvolga tali beni, la presente polizza sarà operante:

- A primo rischio per l'intero ammontare dell'indennizzo, qualora la polizza Leasing risulti per qualche motivo non operante;
- A secondo rischio per la parte di indennizzo eccedente a quanto dovuto ed effettivamente liquidato dalla polizza Leasing;

al netto di eventuali franchie o scoperti e nei limiti indennizzo previsti dalla presente polizza per le varie tipologie di oggetti assicurati e loro collocamento.

## ART. FU7 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO E MEZZI DI CHIUSURA

La garanzia Furto è operante alle condizioni illustrate a seguire.

### A. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

I locali dell'Ufficio che contengono le cose assicurate **devono presentare le stesse caratteristiche** costruttive previste da una di queste tipologie di Fabbricato indicata in polizza:

- Muratura
- Cemento armato
- Antisismica
- Bioedilizia

### B. MEZZI DI CHIUSURA ORDINARI DEI LOCALI

Ogni apertura esterna dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili per via ordinaria, **deve essere difesa, per tutta la sua estensione**, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, il tutto fisso e chiuso con serrature o altri idonei congegni di bloccaggio (questi ultimi richiudibili solo dall'interno) o da inferriate.



**Sono esclusi i danni da furto quando entrambe o anche una sola delle sopra citate condizioni di operatività non sussistano al momento del sinistro.**

## NOTA BENE:

A parziale deroga di queste condizioni di operatività, se il Furto avviene anche in una sola delle seguenti circostanze:

1. nell'Ufficio con caratteristiche costruttive del Fabbricato non conformi a quanto sopra indicato, ma comunque con l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia, tali da garantirne adeguata solidità e robustezza ai fini abitativi;
2. con rottura o scasso dei mezzi di chiusura non conformi, anche se venga accertato che altre aperture dei locali erano protette in modo conforme;
3. agevolato dalla presenza di impalcature temporanee installate a ridosso del Fabbricato per lavori di manutenzione e dopo la conclusione del contratto;

Il sinistro sarà comunque indennizzabile con applicazione di uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile.

Nel caso di coesistenza con altro scoperto questo dovrà intendersi unico e pari al 30%.

Se lo scoperto opera in concomitanza con una Franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.

La Società indennizzerà il sinistro senza applicazione dello scoperto di cui sopra anche se i mezzi di chiusura sono difformi da quelli indicati in polizza, purché riguardino aperture diverse da quelli utilizzate dai ladri per introdursi nei locali.

**In tutti gli altri casi in cui le aperture utilizzate dai ladri per introdursi nei locali assicurati siano protette da mezzi di chiusura inoperanti, o questi ultimi non siano esistenti, il sinistro risulterà comunque non indennizzabile.**

## Ufficio all'interno dell'Abitazione

Qualora l'Ufficio assicurato sia ricavato in una porzione di Fabbricato adibita ed utilizzata come civile abitazione e i locali dell'Ufficio risultino direttamente intercomunicanti con essa, quanto sopra indicato in termini di caratteristiche costruttive e mezzi ordinari di chiusura deve intendersi riferito all'intero Fabbricato comprensivo anche dei locali di Abitazione.

## ART. FU8 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie della presente Sezione, comprese quelle aggiuntive acquistabili con maggiorazione di premio e quelle acquistabili con riduzione del premio, si intendono valide in **Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano**.

## ART. FU9 TRASLOCO DELL'UFFICIO

In caso di trasloco dell'Ufficio assicurato e indicato in polizza, previa comunicazione del cambio di ubicazione, la garanzia è valida sia nell'Ufficio indicato in polizza, sia in quello nuovo, **per 7 giorni successivi alla data di comunicazione**.

### NOTA BENE:

Fermo quanto previsto relativamente alle dichiarazioni dell'Assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio, **trascorsi 7 giorni dalla comunicazione**, la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione.

## ART. FU10 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di sinistro, le somme assicurate relative a ciascun bene assicurato e i relativi limiti di indennizzo **si intendono ridotti di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie e/o scoperti**, senza corrispondente restituzione di premio.

Se, a seguito dello stesso sinistro, la Società decide di recedere dal contratto, verrà rimborsato il premio pagato e non goduto per le restanti garanzie secondo quanto previsto dall'Art. CG6 "Premio pagato e non goduto".

Il Contraente o l'Assicurato possono chiedere **il reintegro della somma assicurata**, che potrà avvenire, **previo consenso della Società, con atto scritto e con la corresponsione del relativo premio**.

La Società concede, a titolo gratuito, una sospensione della riduzione delle somme assicurate per un periodo di 45 giorni a decorrere dal sinistro, o sino alla scadenza dell'annualità assicurativa, **se questa interviene entro il periodo di sospensione di cui sopra**.

## 5 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto riportato in questo capitolo si intende valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

## ART. FU11 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

### ESCLUSIONI DI RISCHIO:

Sono esclusi i danni:

1. a veicoli a motore iscritti al PRA e loro parti;
2. alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza.



**LIMITAZIONI DI GARANZIA:**

Sono esclusi i danni:

3. Indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali), salvo quanto indicato all'art. FU4 "Estensioni sempre operanti" al punto 2 "Altri Oneri e spese";
4. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio, salvo quanto indicato all'art. FU4 "Estensioni sempre operanti" al punto 2 "Altri Oneri e spese";
5. da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio salvo quanto indicato all'art. FU4 "Estensioni sempre operanti" al punto 2 "Altri Oneri e spese";
6. da furto di Documenti, Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori avvenuto nell'Ufficio rimasto incustodito:
  - dalle ore 24 del 15° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni non sono riposti in cassaforte;
  - dalle ore 24 del 90° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni sono riposti in cassaforte;
7. avvenuti in occasione di circostanze quali tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, salvo quanto previsto all'Art. "Rischi assicurati", punto 5;
8. verificatisi in occasione di eventi quali incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
9. occorsi in occasioni di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
10. commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o degli Assicurati;
11. commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
  - a. persone del Nucleo familiare degli Assicurati;
  - b. persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere salvo quanto previsto all'Art. FU2 "Rischi assicurati all'interno dell'Ufficio" al punto 8 "Furto, rapine dei beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti" e dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. FU-A "Infedeltà di dipendenti e collaboratori", se acquistata;
  - c. incaricati - a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono.

## 6 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

### ART. FU12 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

RIEPILO LIMITI PER TIPOLOGIA DI OGGETTI E LORO COLLOCAZIONE	
TIPOLOGIA DI BENI	LIMITI DI INDENNIZZO
Oggetti pregiati ovunque riposti	15.000 euro col massimo della somma assicurata e nel limite di 30.000 euro per anno assicurativo
Collezioni, Gioielli e preziosi, Documenti, ovunque riposti	30% della somma assicurata Furto con il limite di 10.000 euro per anno assicurativo
Valori ovunque riposti (escluso Denaro)	3.000 euro per anno assicurativo
Denaro	2.000 euro per anno assicurativo
Merce in vetrine e spazi espositivi	10% della somma assicurata Furto

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
<b>ART. FU2 RISCHI ASSICURATI ALL'INTERNO DELL'UFFICIO</b>		
1. Furto	Ciascuno dei punti da 1.a 5. nei limiti della somma assicurata Furto	Franchigia / Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
2. Rapina estorsione		
3. Furto attraverso le luci dei mezzi di protezione		
4. Furto con destrezza		
5. Furto o rapina in occasione di eventi sociopolitici		
6. Furto di fissi ed infissi	2.500 euro per anno assicurativo	Franchigia / Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
7. Furto, rapina, estorsione in dipendenze e pertinenze non comunicanti	20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 euro per anno assicurativo	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza
8. Furto, rapina dei beni dell'Assicurato di Dipendenti, Collaboratori, clienti	10% della somma assicurata Furto con il massimo di 1.000 € per sinistro	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza
9. Furto commesso da dipendenti e collaboratori	20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 € per annualità assicurativa	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza
<b>ART. FU3 RISCHI ASSICURATI ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE</b>		
1. Beni addosso o a portata di mano	Per ciascuno dei punti da 1. a 3. 20% della somma assicurata Furto	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza
2. Su mezzi di trasporto		
3. Presso terzi		
<b>ART. FU4 ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI</b>		
<b>1. DANNI PROVATI DAI LADRI</b>		
1. a danni materiali e diretti ai beni assicurati	Nei limiti della somma assicurata Furto	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza
1.b. Guasti cagionati dai ladri	20% della somma assicurata Furto	
1.c. Danni a seguito di atti vandalici e dolosi	20% della somma assicurata Furto	
<b>2. ALTRI ONERI E SPESE</b>		
2.a Ripristino - rifacimento documenti	20% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 5.000 euro per sinistro	Non prevista
2.b Spese di perizia	20% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 2.000 euro per sinistro	Non prevista
2.c Sostituzione / Modifica serrature	1.000 euro per anno assicurativo	Non prevista
2.d Pulizia riassetto dei locali	1.000 euro per sinistro	Non prevista
2.e Potenziamento dei mezzi di protezione	10% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 2.500 euro per annualità assicurativa.	Non prevista
2.f Spese sanitarie	1.000 euro per sinistro	Non prevista
2.g Indennizzo speciale	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 5.000 euro per sinistro	Non prevista

ART. FU-A (Garanzia aggiuntiva) INFEDelta' DI DIPENDENTI E COLLABORATORI		
Furto, rapina, appropriazione indebita, truffa durante l'orario di svolgimento delle relative mansioni	Con il limite di indennizzo indicato in polizza	Franchigia specifica indicata in polizza
ART. FU-B (Garanzia aggiuntiva) BENI IN CASSAFORTE		
Documenti Valori Collezioni Gioielli e preziosi Oggetti Pregiati	Nei limiti della Somma Assicurata Beni in Cassaforte indicata in polizza  Per il solo Denaro: nel limite specifico indicato in polizza  In eccedenza ai limiti previsti per tipologia di oggetti ovunque riposti	Franchigia specifica indicata in polizza

**NOTA BENE:**

Qualora sulla scheda di polizza sia indicato uno scoperto espresso solo in cifra fissa, l'importo deve intendersi come franchigia.

## SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'UFFICIO

### QUANDO SEI RESPONSABILE PER IL TUO UFFICIO

Ci sono casi in cui nell'Ufficio in cui si svolge un'attività si provoca un danno a terzi.

Le garanzie illustrate nella presente sezione tutelano il patrimonio dell'Assicurato in caso di possibili danni provocati a terzi e conseguenti richieste di risarcimento.

### RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

(valida solo se acquistata e indicata come compresa sulla scheda di polizza)

#### 1 - COSA E' ASSICURATO

##### ART. RCT1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società, **sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza e fermi i limiti di risarcimento, gli scoperti e le franchigie ivi indicati**, tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi per:

- **morte e lesioni personali;**
- **distruzione o deterioramento materiale di cose;**

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla **proprietà e/o conduzione** dell'Ufficio e del relativo Contenuto.

La garanzia è estesa alle eventuali parti comuni ad esso riferite/collegate, inclusi:

- **giardini con piante (compresi alberi ad alto fusto);**
- **aree private esterne non equiparabili a strade a uso pubblico;**
- **recinzioni, porte e cancelli anche azionati elettronicamente;**
- **impianti tecnici fissi a servizio dei fabbricati o dei locali compresi ascensori o montacarichi;**
- **attrezzature fisse sportive e/o ludiche, escluse le piscine;**
- **antenne o parabole radio telericeventi (centralizzate o non);**
- **spazi per il parcheggio e/o la sosta di veicoli.**

L'assicurazione opera, congiuntamente o disgiuntamente, per la **Proprietà e/o Conduzione dell'Ufficio** sulla base di quanto indicato nella scheda di polizza e comprende anche il fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

##### DANNI COPERTI: ESEMPI

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assicurazione comprende, con riferimento all'Ufficio assicurato, i danni derivanti da:

- A. tardiva o mancata rimozione di neve o ghiaccio da tetti, marciapiedi, cortili;**
- B. esecuzione, da parte degli addetti dell'Assicurato, di lavori di ordinaria manutenzione e pulizia;**
- C. committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;**

- D. organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stage; ai fini della garanzia di polizza, i partecipanti alle suindicate attività sono equiparati a tutti gli effetti ai dipendenti dell'Assicurato;
- E. danni ai veicoli di dipendenti e/o di terzi parcheggiati in garage, rimesse, parcheggi di pertinenza dell'Ufficio, con esclusione dei danni da furto e da incendio, alle cose in essi contenute, e di quelli da mancato uso;
- F. utilizzo di armi anche improprie allo scopo di difesa personale o degli enti assicurati;
- G. proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari ovunque installati con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. (Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori);
- H. partecipazione a mostre, esposizioni, compreso il rischio derivante dall'eventuale allestimento e smontaggio degli stand;
- I. utilizzo di cani da guardia;
- J. proprietà e gestione di distributori automatici di bevande e simili, propri o di terzi, nonché dalla proprietà e gestione di aree ristoro in genere;
- K. operazione di prelievo e consegna e di Documenti in genere presso l'Ufficio e presso terzi, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motori e dei danni alle cose formanti l'oggetto di tali operazioni;
- L. danni fisici, escluse le malattie professionali, subiti dai dipendenti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione all'INAIL, purché il danno non si sia manifestato durante la partecipazione dei dipendenti medesimi a lavori per la cui esecuzione sia richiesta l'assicurazione obbligatoria di legge;
- M. morte e per le lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, delle persone non dipendenti che prestano collaborazioni coordinate continuative, collaborazioni occasionali, attività di praticantato o delle persone incaricate dell'esecuzione dei servizi domestici;
- N. fatti sia dei familiari coadiuvanti che dei dipendenti dell'Assicurato, nonché delle persone non dipendenti che prestano collaborazioni coordinate continuative, collaborazioni occasionali, attività di praticantato o delle persone incaricate dell'esecuzione dei servizi domestici.

## NOTA BENE:

Per la committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dal D. Lgs. 81/08 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), la garanzia opera **a condizione che l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori**, in conformità a quanto disposto dal Decreto stesso, e si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, purché dall'evento siano derivati la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 c.p.

## ART. RCT2 AZIONI DI RIVALSA

L'assicurazione vale anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS a causa di infortunio subito da un terzo.

## ESCLUSIONI

Si precisa che eventuali azioni di regresso e/o di surroga, esperite da enti diversi da quelli sopra indicati, non rientrano in copertura.

## ART. RCT3 DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'Art. RCT7 "Esclusioni e limitazioni", punto 16, l'assicurazione comprende i danni, cagionati a terzi per morte o lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose,

- **conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo,**
- **congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale.**

Copertura

Nel limite del massimale indicato in polizza

Scoperto	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
----------	--

### ART. RCT4 DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

A parziale deroga dell'Art. RCT7 "Esclusioni e limitazioni", punto 17, l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di terzi, **purché conseguenti a un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione di polizza.**

Copertura	Nel limite del massimale indicato in polizza
Scoperto	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza

### ART. RCT5 DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA E RIGURGITO FOGNATURE

A parziale deroga dell'Art.RCT7 "Esclusioni e limitazioni", punto 27, l'assicurazione copre per i danni cagionati a terzi

- **da spargimento di acqua e rigurgito di fognature,**
- **conseguenti a rottura accidentale degli impianti posti al servizio dell'Ufficio indicato nella scheda di polizza, come condutture, impianti idrici, di condizionamento, di riscaldamento, anche causati dal gelo**

Copertura	Nel limite del massimale indicato in polizza
Scoperto	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza

## 2 - GARANZIA AGGIUNTIVA CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare la seguente garanzia, a fronte di un aumento del premio, che sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza e ne sia stato pagato il premio.

### ART. RCT-A DANNI DA INCENDIO

A parziale deroga dell'Art.RCF9 "Esclusioni e limitazioni" - punto 11, l'assicurazione comprende i danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione, implosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Copertura	Nel limite indicato in polizza
-----------	--------------------------------

#### ESCLUSIONI

**Si intendono comunque esclusi i danni ai fabbricati e/o locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.**



#### NOTA BENE:

Saranno considerati un unico sinistro i danni da incendio, esplosione e scoppio dovuti ad una stessa causa iniziale che si sviluppino per propagazione delle fiamme.

Qualora i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio risultino garantiti alla partita assicurata "Ricorso terzi" della polizza Incendio contratta dall'Assicurato, la garanzia di cui al presente articolo interverrà per la parte di danno eccedente la copertura di "Ricorso terzi", fermi in ogni caso i limiti di indennizzo previsti nella scheda di polizza per ciascuna garanzia.

## 3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Quanto di seguito riportato deve intendersi valido e applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**, sia per quelle sempre comprese, sia per quella aggiuntiva prestata con maggiorazione di premio nel caso risultasse operante in polizza.

## ART. RCT6 AMBITO VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

## 4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

### ART. RCT7 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

A seguire sono elencate le limitazioni/esclusioni dall'assicurazione applicabili a tutta la Sezione "Responsabilità Civile verso Terzi".

#### ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

1. alle cose altrui, che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
2. alle cose altrui, poste in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi;
3. alle cose oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi;
4. alle cose oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico;
5. da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
6. cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei o subacquei, nonché quelli a essi conseguenti;
7. dai quali derivino risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
8. verificatisi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

#### LIMITAZIONI

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

9. **asbesto**: assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti a:
  - attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
10. atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
11. cose altrui, derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva Art. RCT-A "Danni da Incendio", se acquistata;
12. **esplosivi**: detenzione e/o impiego;
13. **emissione di onde e/o di campi elettromagnetici**;
14. **furto, smarrimento, errata consegna**;
15. **incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni**;
16. **inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di**

- sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. RCT3 "Danni da inquinamento accidentale";
- 17.interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'Art. RCT4 "Danni da interruzione e sospensione attività";
  - 18.lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all'Art. RCT1 "Oggetto della garanzia", al punto C.;
  - 19.operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori;
  - 20.opere e/o installazione in genere dopo l'ultimazione dei lavori.

Sono esclusi i danni direttamente o indirettamente causati da:

- 21.atto doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
- 22.accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica.

Sono esclusi inoltre i danni:

- 23.a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- 24.causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- 25.derivanti da proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- 26.da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti direttamente dalla legge;
- 27.da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, salvo quanto previsto all'Art. RCT5 "Danni da spargimento di acqua e rigurgito di fognature";
- 28.da terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- 29.da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali in genere;
- 30.da esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, artistiche, di servizi, personali dell'Assicurato, degli inquilini, dei condomini o loro familiari, diverse da quella indicata in polizza.

#### **NOTA BENE:**

Nel caso di assicurazione riguardante Studi o Uffici o ambulatori inerenti attività mediche o sanitarie in genere, si intendono esclusi i danni derivanti o causati da:

- 31.mancata, insufficiente o errata disinfezione o trattamento di qualsiasi natura e specie di strumenti sanitari, apparecchiature elettromedicali o presidi medici-chirurgici;
- 32.insalubrità di locali espressamente destinati ad attività sanitaria, ivi compresa la mancata, errata o insufficiente sterilizzazione di sale operatorie o altri ambienti ove tale condizione sia richiesta dalla natura dell'attività medico/sanitaria svolta all'interno di essi;
- 33.somministrazione di sostanze utilizzate in ambito sanitario di qualsiasi natura e specie, fatta eccezione per alimenti e/o bevande di uso comune;
- 34.mancato, errato, anomalo funzionamento di apparecchiature, macchinari, impianti/attrezzature elettromedicali per diagnosi, trattamenti e/o cura di cui gli assicurati debbano rispondere;
- 35.malfunzionamento/errata manutenzione di impianti tecnologici - anche se fissi - espressamente destinati ad attività sanitaria ed installati o inerenti i locali adibiti ad ambulatorio o a studio medico;
- 36.mancata, errata o insufficiente sorveglianza di pazienti psichiatrici o non autosufficienti.

Inoltre, la Società non è tenuta a:

- prestare la copertura;

- indennizzare sinistri;
- fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza;

se la copertura, l'indennizzo o la prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

## ART. RCT8 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

### NON SONO CONSIDERATI TERZI:

- a. **il coniuge, i genitori, i figli** dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro **parente o affine** con lui **convivente**;
- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
- c. le persone che, essendo in **rapporto di dipendenza** con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

## ART. RCT9 FRANCHIGIA DI SEZIONE

 L'assicurazione è prestata, per ogni sinistro con danni a cose, previa detrazione dell'importo minimo in euro della franchigia indicata nella scheda di polizza anche in deroga ad importi inferiori previsti dalle singole garanzie di polizza.

Qualora alcune garanzie prevedano franchigie o scoperti di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

## ART. RCT10 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento **resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.**

## ART. RCT11 MASSIMALE ASSICURATO AGGREGATO PER SINISTRO

 Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e la garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), se acquistata, **la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale per sinistro previsto per la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).**

## 5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

### ART. RCT 12 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
<b>ART. RCT1 RISCHI ASSICURATI</b>		
Danni a cose - Intera Sezione	Massimale indicato in polizza	Franchigia di sezione indicata in polizza
Danni da inquinamento	Nel limite del massimale indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
Danni da interruzioni di attività	Nel limite del massimale indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
Danni da spargimento d'acqua	Nel limite del massimale indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
<b>ART. RCT-A (Garanzia aggiuntiva) DANNI DA INCENDIO</b>		
Danni da incendio	Nel limite indicato in polizza	Franchigia di sezione indicata in polizza

## RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

(valida solo se acquistata RCT e indicata come compresa sulla scheda di polizza)

### 1 - COSA E' ASSICURATO

#### ART. RC01 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

##### SOGGETTI ASSICURATI

Ai fini dell'operatività della presente garanzia, **per soggetti assicurati devono intendersi:**

- **il singolo libero professionista titolare dell'attività professionale;**
- **negli studi professionali: Il Contraente e i liberi professionisti nominativamente indicati in polizza che esercitano l'attività professionale;**
- **nelle Società di Professionisti: i soci liberi professionisti nominativamente indicati in polizza che esercitano l'attività professionale.**

##### COSA ASSICURO

**Sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda di polizza,** sono in copertura gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, addetti all'Ufficio e assicurati ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 1965, compresi i lavoratori parasubordinati (Art. 5 del D.lgs. n° 38 del 2000).

**Danno Biologico:** sono altresì compresi in garanzia i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n°1124 del 1965 e del D.lgs. n°38 del 2000, subiti dai prestatori di lavoro suindicati per morte e lesioni personali da infortunio **previa applicazione della specifica franchigia indicata in polizza per ciascun infortunato o deceduto.**

La garanzia vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'Art. 14 della L. n° 222 del 1984.

**L'Assicurato deve essere in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.**



Limitatamente alla rivalsa INAIL, i familiari coadiuvanti e i soci dell'Assicurato sono equiparati ai dipendenti. La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS.



## ESCLUSIONI

**Eventuali azioni di regresso e/o di surroga** intraprese da Enti diversi da quelli sopra citati, non rientrano nella presente garanzia.

## ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL

L'assicurazione RCO si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Ad esempio, nel caso di errato inquadramento da parte del datore di lavoro delle mansioni del dipendente.

## 2 - GARANZIA AGGIUNTIVA CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare la seguente garanzia, abbinandola alle altre garanzie comprese nella presente Sezione, a fronte di un aumento del premio.

La garanzia sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio.

### ART. RCO-A MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga all'Art. RCO3 "Esclusioni e limitazioni", punto 16., la garanzia è estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30/6/1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e di quelle ritenute tali dalla Magistratura.

La garanzia vale se:

1. **le malattie si manifestano per la prima volta in data posteriore a quella di inizio della polizza**
2. **e in conseguenza di fatti colposi originatisi durante il periodo dell'assicurazione e/o nei sei mesi precedenti alla data di effetto del contratto, sempreché vengano denunciati alla Società in corso di contratto.**



Per le malattie professionali, il limite di indennizzo indicato in polizza rappresenta l'esborso massimo della Società per ogni tipo di malattia professionale, qualunque sia il numero dei danneggiati e per anno assicurativo.

## OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante in garanzia e di far tempestivamente seguire le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.



## ESCLUSIONI

- **asbestosi, silicosi, ipoacusie conclamate;**
- **sindrome da immunodeficienza acquisita;**
- **malattie professionali provocate da comportamenti vessatori quali le discriminazioni e le molestie in genere posti in essere da colleghi o superiori per emarginare persone o gruppi di persone dal lavoro (mobbing).**

## LIMITAZIONI

L'assicurazione inoltre non vale per:

- **i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;**
- **le malattie professionali conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge o alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omissioni nelle riparazioni o negli adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni sino al momento in**

cui l'Assicurato, per porre rimedio alla situazione, intraprenda accorgimenti ragionevolmente idonei a evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;

- le malattie professionali che si manifestano dopo i mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, indicati sulla scheda tecnica di polizza.

### 3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Quanto di seguito riportato deve intendersi valido e applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI LAVORO (R.C.O.), sia per quelle sempre comprese, sia per quella aggiuntiva prestata con maggiorazione di premio nel caso risultasse operante in polizza.

#### ART. RCO2 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

La garanzia vale per il mondo intero.

### 4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

#### ART. RCO3 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

##### ESCLUSIONI DI RISCHIO

Sono esclusi i danni:

1. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
2. causati da impianti di trasporto a fune come teleferiche, funicolari e simili;
3. causati da TSE (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili), alcool, tabacco;
4. causati da campi elettromagnetici;
5. relativi a casi di encefalite spongiforme o sindromi affini;
6. consistenti in risarcimenti a carattere punitivo, esemplare (punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio.

##### LIMITAZIONI DI GARANZIA

Sono esclusi i danni derivanti da:

7. incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
8. detenzione o impiego di esplosivi e di armi da fuoco (salvo quanto previsto all'Art.RCT1 "Oggetto della garanzia" lettera F. relativamente al servizio di vigilanza);
9. asbesto, quali estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; nonché da uso di prodotti fatti in tutto o in parte di asbesto;
10. trapianto di organi umani, impiego di sostanze biologiche di origine umana;
11. violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
12. atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
13. umidità, stillicidio e, in genere, insalubrità dei locali;
14. organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
15. emissione di onde e/o campi elettromagnetici;
16. conseguenti a malattie professionali, salvo quanto indicato dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. RCO-A "Malattie Professionali", se acquistata.

## 5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

### ART. RCO4 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
<b>ART. RCO1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE</b>		
RCO - Danno Biologico	Nel limite del massimale di RCO indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
<b>ART. RCO-A (Garanzia aggiuntiva) MALATTIE PROFESSIONALI</b>		
Malattie Professionali	Con il limite di indennizzo indicato in polizza	Non prevista

## SEZIONE ASSISTENZA UFFICIO

### UN SUPPORTO PER LE URGENZE

In questa sezione vengono descritte le prestazioni di assistenza presenti nel modulo acquistato. Vengono inoltre indicate le regole da seguire per poter usufruire di tali prestazioni.

La Società assicura l'erogazione delle prestazioni di assistenza di seguito elencate per il tramite della Struttura Organizzativa.

### ART. AS1 COME ATTIVARE LE PRESTAZIONI

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni di assistenza, l'Assicurato deve **preventivamente contattare la Struttura Organizzativa** - attiva 24 ore su 24 - che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'erogazione ai seguenti recapiti telefonici:

DALL'ITALIA:  
800 572 572  
(NUMERO VERDE)

DALL'ESTERO:  
+39 02 24 128 570

Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa può mettersi in contatto tramite l'indirizzo di posta elettronica:

**[assistenza.gruppocattolica@IMAItalia.it](mailto:assistenza.gruppocattolica@IMAItalia.it)**

In ogni caso l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:

- codice fiscale / P.IVA dell'Assicurato o numero di contratto;
- motivazione della richiesta / circostanza del rischio;
- tipo di servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione della prestazione.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

Le prestazioni sono erogate con costi a carico della Società ed entro i massimali eventualmente indicati in ogni singola prestazione. Qualora parte o tutto il costo della prestazione debba essere sostenuto dall'Assicurato, ciò viene esplicitato all'interno dell'articolo relativo a ciascuna singola prestazione.

## 1 - COSA E' ASSICURATO

### ART. AS2 ACCESSO RETE ARTIGIANI

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa fornisce, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di effettuare un intervento di riparazione o manutenzione ordinaria presso l'Ufficio indicato in polizza, un artigiano o un tecnico qualificato a tariffe di manodopera convenzionate tra quelli di seguito elencati qualora non riesca a reperirlo direttamente:

- fabbro;
- idraulico;
- elettricista;
- vetraio;
- riparatore di elettrodomestici;
- riparatore di sistemi di telefonia;
- muratore;
- piastrellista;
- tinteggiatore;
- operatore spurghi;
- termoidraulico;
- personale specializzato in tecniche di asciugatura;
- falegname.

Entro le 24 ore successive alla richiesta l'artigiano o il tecnico specializzato contatta l'Assicurato per i necessari accordi.

**Rimane a carico dell'Assicurato il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali di consumo, ecc.).**

Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all'anno.

### ART. AS3 INVIO DI UN IDRAULICO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un idraulico per un intervento urgente a seguito di:

- allagamento, infiltrazione o mancanza d'acqua provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico con **l'esclusione dei sinistri dovuti a:**
  - **guasti di qualsiasi natura degli apparecchi utilizzatori (ad es. le lavatrici);**
  - **interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore;**
  - **rottura delle tubature esterne all'edificio;**
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico con **l'esclusione:**
  - **dell'otturazione a partire dalla colonna centrale (parti condominiali);**
  - **il trabocco dovuto a rigurgito di fogna**

ne invia uno presso l'Ufficio indicato in polizza entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato.

## NOTA BENE:

La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera.

Qualora il diritto di uscita e la manodopera non superino il massimale, la Società tiene a proprio carico, sempre entro il massimale della prestazione, anche il costo dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione.

Massimale	500 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire l'idraulico entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.

Massimale	600 euro per sinistro
-----------	-----------------------

## ART. AS4 INVIO DI UN TERMOIDRAULICO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un termoidraulico per un intervento urgente in caso di mancanza totale di riscaldamento provocato dall'ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento dell'Ufficio indicato in polizza, con **l'esclusione di tutti gli interventi richiesti a fronte di:**

- **interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;**
- **guasti delle tubature a monte del contatore gas;**
- **guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.**

ne invia uno entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato.

**Rimane a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente necessari alla riparazione.**

Massimale	500 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il termoidraulico entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.

Massimale	600 euro per sinistro
-----------	-----------------------

## ART. AS5 INVIO DI UN TECNICO SPECIALIZZATO IN IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un tecnico specializzato per un intervento urgente in caso di mancanza totale di riscaldamento, provocato dalla rottura o dal guasto di tubazioni o di valvole dell'impianto di riscaldamento dell'Ufficio indicato in polizza, con **l'esclusione di tutti gli interventi richiesti a fronte di:**

- **interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;**
- **guasti delle tubature a monte del contatore gas;**
- **guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore;**

ne invia uno entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato.

**Rimane a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione.**

Massimale	500 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il tecnico specializzato entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.

Massimale	600 euro per sinistro
-----------	-----------------------

## ART. AS6 INVIO DI PERSONALE SPECIALIZZATO PER DANNI DA ACQUA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di personale specializzato nei lavori di risanamento, bonifica, asciugatura, quali:

- raccolta di acqua e fluidi;
- rimozione di detriti;
- ricerca non distruttiva di perdite;
- ricerca di infiltrazioni;

a seguito di danni causati da spargimento d'acqua presso l'Ufficio indicato in polizza che causano:

- l'allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico con **l'esclusione di sinistri dovuti a:**
  - **guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie ecc.),**
  - **rottura delle tubature esterne del fabbricato e sinistri dovuti a colpa grave dell'Assicurato;**
- il mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico con **l'esclusione di danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna;**

ne invia uno entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato.

Massimale	500 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il personale specializzato entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.

Massimale	600 euro per sinistro
-----------	-----------------------

## ART. AS7 INVIO DI UN ELETTRICISTA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un elettricista in caso di guasto all'impianto elettrico dell'Ufficio indicato in polizza che:

- blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino o
- comporti pericolo d'incendio o di scossa elettrica;

**con l'esclusione di tutti gli interventi richiesti a fronte di:**

- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'Ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'ufficio a monte del contatore;**
- **guasti relativi agli apparecchi elettrici;**
- **corto circuito provocato da colpa grave dell'Assicurato;**

ne invia uno entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato.

### NOTA BENE:

La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera.

Qualora il diritto di uscita e la manodopera non superino il massimale, la Società tiene a proprio carico, sempre entro il massimale della prestazione, anche il costo dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione.

Massimale	500 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire l'elettricista entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.

Massimale	600 euro per sinistro
-----------	-----------------------

## ART. AS8 FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di una fornitura temporanea di energia elettrica in caso di mancanza di corrente elettrica presso l'Ufficio indicato in polizza, dovuta a guasti:

- agli interruttori di accensione o
- agli impianti di distribuzione interna o
- alle prese di corrente

invia personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione.

**Sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:**

- **corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Ufficio indicato in polizza a monte del contatore.**

### NOTA BENE:

La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera.

Qualora il diritto di uscita e la manodopera non superino il massimale, la Società tiene a proprio carico, sempre entro il massimale della prestazione, anche il costo dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione.

Massimale	500 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

### ART. AS9 INVIO DI UN FABBRO/SERRAMENTISTA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un fabbro/serramentista per un intervento urgente presso l'Ufficio indicato in polizza a seguito di:

- Furto o tentato Furto, smarrimento, rottura delle chiavi, guasto della serratura, purché non elettronica, che gli rendano impossibile l'accesso;
- Furto o tentato Furto o rottura delle chiavi, guasto della serratura o dei serramenti che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso o dei serramenti in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dello stesso;

ne invia uno entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato.

#### NOTA BENE:

La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera.

Qualora il diritto di uscita e la manodopera non superino il massimale, la Società tiene a proprio carico, sempre entro il massimale della prestazione, anche il costo dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione.

Massimale	500 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il fabbro/serramentista entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.

Massimale	600 euro per sinistro
-----------	-----------------------

### ART. AS10 INVIO DI UN VETRAIO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa individua, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un intervento di riparazione urgente ad un vetro esterno all'Ufficio indicato in polizza rotto o danneggiato a seguito di Furto o tentato Furto, entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato, un vetraio per la riparazione che interverrà entro le 24 ore successive alla prima segnalazione.

**Rimane a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente necessari alla riparazione.**

Massimale	500 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì 24 ore su 24 esclusi i festivi infrasettimanali

Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile individuare il vetraio entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.

Massimale	600 euro per sinistro
-----------	-----------------------

## ART. AS11 INVIO DI UN TAPPARELLISTA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa individua, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un intervento di riparazione urgente presso l'Ufficio indicato in polizza a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato, un tapparellista che interverrà entro le 24 ore successive alla prima segnalazione.

**Rimane a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente necessari alla riparazione.**

Massimale	500 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì 24 ore su 24 esclusi i festivi infrasettimanali

Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile individuare il tapparellista entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.

Massimale	600 euro per sinistro
-----------	-----------------------

## ART. AS12 INVIO DI UN TECNICO CONDIZIONATORI

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa individua, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un intervento di riparazione urgente presso l'Ufficio indicato in polizza a seguito di:

- ostruzione dello scarico di condensa o
- fughe di freon o gas simili dall'impianto di condizionamento

**con l'esclusione di tutti gli interventi richiesti a fronte di:**

- **interruzione di energia elettrica dall'Ente erogatore o un corto circuito all'impianto elettrico che non sia stato causato dal condizionatore oggetto della copertura;**
- **cattivo funzionamento degli organi elettrici;**
- **mancata manutenzione del filtro d'aria;**
- **guasti alle schede di funzionamento (soprattutto per i modelli inverter);**

entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato, un tecnico condizionatori che interverrà entro le 24 ore successive alla prima segnalazione.

**Rimane a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente necessari alla riparazione.**

Massimale	500 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì 24 ore su 24 esclusi i festivi infrasettimanali

Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il tecnico entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.

Massimale	600 euro per sinistro
-----------	-----------------------

## ART. AS13 INVIO DI UN SORVEGLIANTE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un sorvegliante per garantire la sicurezza dell'Ufficio indicato in polizza compromessa a seguito di:

- incendio;
- esplosione;
- scoppio;
- danni causati dall'acqua;
- atti vandalici;
- furto o tentato furto;

ne invia uno entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato.

Massimale	36 ore
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il sorvegliante entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.

Massimale	600 euro per sinistro
-----------	-----------------------

## ART. AS14 INVIO DI UN SORVEGLIANTE AI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL TERZO DANNEGGIATO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, a seguito di danni causati involontariamente a locali di proprietà di terzi di cui l'Assicurato risulti civilmente responsabile ai sensi di legge, e purché non siano una conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività professionale assicurata in polizza, invia presso i locali danneggiati un sorvegliante per il tempo necessario alla loro messa in sicurezza.

Massimale	600 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

### NOTA BENE:

In fase di richiesta del servizio di assistenza alla Struttura Organizzativa l'Assicurato deve precisare il luogo dove inviare il sorvegliante e il recapito telefonico del terzo danneggiato.

**ART. AS15 TRASLOCO**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, a seguito di:

- incendio;
- esplosione;
- scoppio;
- implosione;
- danni da acqua;
- atti vandalici;
- furto o tentato furto;

occorsi nei locali dell'Ufficio indicato in polizza con conseguente **inagibilità degli stessi per un periodo non inferiore a 30 giorni dall'accadimento del sinistro**, effettua il trasloco del contenuto ad altro locale di proprietà dell'Assicurato in Italia o presso un deposito in Italia purché **la prestazione venga attivata entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data dell'evento**.

Se l'Assicurato ha già trasportato una parte del contenuto presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento soltanto di quanto rimasto nell'Ufficio indicato in polizza.

**Rimane a carico dell'Assicurato qualsiasi costo diverso dal costo di trasloco (es: deposito, ...).**

Massimale	1.000 euro per sinistro
Erogabilità	1 volta per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

**NOTA BENE:**

**Questa prestazione non si cumula con quella eventualmente prestata nella sezione Incendio.**

**ART. AS16 COWORKING**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa prenota, su richiesta dell'Assicurato il cui Ufficio indicato in polizza risulti inagibile a seguito di:

- incendio;
- esplosione;
- scoppio;
- implosione;
- allagamento;

all'interno della provincia di ubicazione dell'Ufficio indicato in polizza, uno spazio di lavoro in una struttura di *coworking* ove poter dare continuità all'attività professionale / produttiva.

**Rimane a carico dell'Assicurato qualsiasi costo diverso dal costo di trasloco (es: deposito, ...).**

Massimale	500 euro per sinistro e per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire lo spazio di coworking entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per quello da lui reperito.

Massimale	600 euro per sinistro e per anno assicurativo
-----------	---

**ART. AS17 RIENTRO ANTICIPATO DAL VIAGGIO**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato il cui Ufficio indicato in polizza sia stato colpito da:

- furto;
- tentato furto;
- atti vandalici;
- incendio;
- esplosione;
- scoppio;
- danni causati dall'acqua;

che si trova in viaggio:

- in Italia ad oltre 50 km dall'Ufficio indicato in polizza o
- all'estero

ed ha bisogno di rientrare immediatamente, gli fornisce un biglietto di sola andata:

- aereo in classe economica;
- ferroviario in prima classe.

Massimale	Per rientro dall'Italia: 500 euro per sinistro e per anno assicurativo Per rientro dall'estero: 1.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Se l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, deve abbandonare un veicolo nel luogo in cui si trova all'atto dell'attivazione della prestazione, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa.

Massimale	Per rientro dall'Italia: 500 euro per sinistro e per anno assicurativo Per rientro dall'estero: 1.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
-----------	--

**NOTA BENE:**

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla richiesta di erogazione della prestazione.

**ART. AS18 REPERIMENTO DI UN'IMPRESA PER LA DISINFESTAZIONE O DERATTIZZAZIONE DELL'UFFICIO**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce, su richiesta dell'assicurato che ha bisogno di un intervento di disinfestazione e/o derattizzazione dell'Ufficio indicato in polizza e delle sue pertinenze, un'impresa specializzata.

**Sono esclusi i sopralluoghi ordinari per il controllo e per la rimozione delle trappole.**

**Rimane a carico dell'Assicurato il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.).**

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La Prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

### ART. AS19 REPERIMENTO DI UN'IMPRESA EDILE PER LAVORI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di eseguire dei lavori di ristrutturazione straordinari presso l'Ufficio indicato in polizza, un'impresa edile.

**Rimane a carico dell'Assicurato il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.).**

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La Prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

### ART. AS20 REPERIMENTO DI UN'IMPRESA DI TRASLOCO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di trasferire i beni presenti nell'Ufficio indicato in polizza, un'impresa di trasloco che si occupa del sopralluogo e del successivo intervento.

**Rimane a carico dell'Assicurato il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.).**

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La Prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

### ART. AS21 REPERIMENTO DI UN ANTENNISTA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un intervento di manutenzione dell'impianto antenna TV nell'Ufficio indicato in polizza, un antennista.

**Rimane a carico dell'Assicurato il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.).**

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La Prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

**ART. AS22 REPERIMENTO DI UN OPERATORE PER LA PULIZIA DELL'UFFICIO**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno della pulizia dell'Ufficio indicato in polizza e delle sue pertinenze a seguito sinistro indennizzabile a termini di polizza, un'impresa specializzata che si occupa del sopralluogo e del successivo intervento.

**Rimane a carico dell'Assicurato il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.).**

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La Prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

**ART. AS23 REPERIMENTO DI UN TECNICO PER LA RIPARAZIONE DI CLIMATIZZATORI O CONDIZIONATORI**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno presso l'Ufficio indicato in polizza di un intervento di riparazione a seguito di guasto e/o malfunzionamento del condizionatore, del climatizzatore o dell'impianto di climatizzazione/condizionamento, un tecnico specializzato che si occupa del sopralluogo e del successivo intervento.

**Rimane a carico dell'Assicurato il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.).**

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La Prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

**ART. AS24 INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa fornisce, su semplice richiesta dell'Assicurato, informazioni per l'Ufficio indicato in polizza relative alle norme di legge vigenti in materia di sicurezza degli impianti idrici, elettrici, a gas.

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La Prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

**ART. AS25 INFORMAZIONI FISCALI SU IMPOSTE SUGLI IMMOBILI**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa fornisce, su semplice richiesta dell'Assicurato, informazioni in merito alla procedura di pagamento delle imposte sugli immobili dell'Ufficio indicato in polizza, indicando la documentazione necessaria e la più vicina struttura atta a riceverla rispetto le esigenze dell'Assicurato.

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La Prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

### ART. AS26 SERVIZI GENERICI PER L'UFFICIO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di servizi generici per l'ufficio quali in particolare:

- lucidatura e manutenzione del pavimento in parquet;
  - lucidatura e manutenzione dei pavimenti in marmo;
  - tinteggiatura delle pareti;
- gli artigiani che si occupano del sopralluogo e del successivo intervento.

**Rimane a carico dell'Assicurato il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.).**

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La Prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

### ART. AS27 PRENOTAZIONE VETTURA A NOLEGGIO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa prenota, su semplice richiesta dell'Assicurato, un'autovettura da adibirsi a uso privato a tariffe convenzionate presso una stazione di autonoleggio convenzionata.

L'autovettura sostitutiva di cilindrata 1.200 cc. è messa a disposizione secondo la disponibilità, alle condizioni contrattuali vigenti e negli abituali orari d'apertura delle stazioni di autonoleggio.

**Rimangono a carico dell'Assicurato tutti oneri di noleggio della vettura noleggiata.**

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La Prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

### ART. AS28 INFORMAZIONI IMMOBILIARI SULL'UFFICIO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa fornisce, su semplice richiesta dell'Assicurato informazioni in merito a:

- equo canone - durata delle locazioni, adeguamento, aggiornamento, rinnovo contratto, perdita avviamento, risoluzione contratto;
- normative legali di locazione - diritti del locatore, doveri del locatore, cessione del contratto, successioni nel contratto, rilascio dell'immobile, procedure di sfratto.

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La Prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. AS29 INFORMAZIONI SU FIERE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa fornisce, su semplice richiesta dell'Assicurato, informazioni quali ad esempio:

- ubicazione;
  - date;
  - recapiti telefonici;
  - modalità di accesso/biglietteria (anche online);
  - strutture ricettive e di parcheggio limitrofe alle zone espositive;
  - mezzi di trasporto per raggiungere le zone espositive;
- sulle principali fiere e manifestazioni italiane o estere.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. AS30 CONSULENZA MEDICA E TRASFERIMENTO SANITARIO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa eroga, su richiesta dell'Assicurato colpito da infortunio a seguito di:

- incendio;
- scoppio;
- furto, anche tentato;
- rapina, anche tentata;

occorsi nell'Ufficio indicato in polizza,

- una consulenza medica telefonica generica;
- una visita medica presso i locali dell'Ufficio indicato in polizza se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa;
- il trasferimento, se ritenuto necessario dal medico intervenuto sul posto, presso:
  - il più vicino centro medico idoneo alla gestione dell'urgenza;
  - la residenza dell'Assicurato, una volta dimesso da un centro di primo soccorso utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, indicato dai medici della Struttura Organizzativa (ambulanza, servizio taxi, NCC, ...).

### NOTA BENE:

La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).

Si precisa che la consulenza medica specialistica **non fornisce diagnosi e/o prescrizioni**, è basata sulle informazioni fornite a distanza dall'Assicurato e non sostituisce una visita medica specialistica.

Massimale	300 Euro per annualità assicurativa
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

**ART. AS31 SERVIZI A SEGUITO DI FURTO O RAPINA**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa:

- invia, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di essere trasportato per adempiere alle incombenze amministrative a seguito di furto, rapina, anche tentati, occorsi presso l'Ufficio indicato in polizza, in quanto impossibilitato a guidare in autonomia, un taxi o un servizio NCC (noleggio con conducente in Italia);

Massimale	50 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all'anno

- fornisce, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di consulenza psicologica a seguito di furto, rapina, anche tentati occorsi presso l'Ufficio indicato in polizza, consigli e suggerimenti relativi al suo stato di salute e l'indicazione di psicologi convenzionati nei pressi della sua residenza.  
Se lo psicologo non è reperibile immediatamente, l'Assicurato verrà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

**Rimane a carico dell'Assicurato il costo delle successive consulenze eventualmente concordate tra l'Assicurato e il professionista.**

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

**ART. AS32 INFORMAZIONI PER VIAGGI DI LAVORO**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa fornisce, su semplice richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di intraprendere un viaggio di lavoro, informazioni utili nell'organizzazione quali ad esempio:

- indicazione della valuta in essere;
- profilassi medica;
- situazione di belligeranza;
- documenti sanitari.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

**ART. AS33 RECUPERO DOCUMENTI E MATERIALE CARTACEO**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa invia, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un intervento di asciugatura vacuum o termica per il recupero di documenti e materiale cartaceo danneggiati a seguito di:

- danni causati da spargimento d'acqua;
- incendio;
- scoppio;

un'impresa specializzata presso l'Ufficio indicato in polizza.

Massimale	500 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La Prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire l'impresa specializzata entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.

Massimale	550 euro per sinistro
-----------	-----------------------

### ART. AS34 SERVIZIO DI SEGNALAZIONE GUASTI

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa fornisce, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di segnalare un guasto avvenuto all'impianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell'Ufficio indicato in polizza, i numeri telefonici delle varie aziende interessate.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La Prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

### ART. AS35 INTERVENTO DI URGENZA PER SALVATAGGIO CONTENUTO DEI LOCALI

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un intervento finalizzato al salvataggio, risanamento e/o bonifica del contenuto dei locali dell'Ufficio indicato in polizza a seguito di:

- incendio;
- fulmine;
- scoppio;

invia operatori specializzati che si occupano:

- del recupero tempestivo dei beni contenuti nell'Ufficio coinvolto in uno degli eventi sopra descritti;
- del trasferimento, se necessario, con deposito temporaneo del contenuto durante il periodo di inagibilità dell'Ufficio indicato in polizza;
- della conseguente riconsegna presso l'Ufficio indicato in polizza dei beni oggetto delle operazioni di salvataggio e risanamento al termine dei lavori di ripristino dei locali;
- della sicurezza dell'Ufficio indicato in polizza e forniscono informazioni sulle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro.

Massimale	1.000 euro per sinistro; Per deposito temporaneo del contenuto: sottomassimale di massimo 30 giorni continuativi.
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La Prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

**ART. AS36 CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA CERTIFICAZIONE SECONDO LA NORMATIVA ISO**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa organizza, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di una consulenza telefonica sul processo di certificazione della propria attività professionale, un appuntamento telefonico con uno specialista che, sulla base dell'analisi del modello organizzativo dell'attività stessa e delle normative ISO vigenti formula un percorso di preparazione alla certificazione, con l'indicazione dei costi preventivabili.

**Rimane a carico dell'Assicurato il costo delle attività inerenti la preparazione alla certificazione e il processo di certificazione.**

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La Prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

**2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA'****ART. AS37 EFFETTI GIURIDICI**

1. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, **la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.**
2. La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per i danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
3. **Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di 2 anni** dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.
4. In presenza di altre assicurazioni con altra o altre Società di assicurazione o di servizi che prevedono prestazioni analoghe, e nel caso in cui l'altra o le altre Società si siano già attivate, le prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e non corrisposti dall'altra Società.
5. **Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.**
6. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa
7. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.



## ART. AS38 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

L'ambito di validità territoriale è riportato all'interno delle clausole che disciplinano ciascuna prestazione. Ove indicato che la prestazione è operante in Italia si intende sempre anche estesa alla Repubblica di San Marino ed alla Città del Vaticano.

## 3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

### ART. AS39 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI



**SONO ESCLUSI DALLE PRESTAZIONI I SINISTRI CAUSATI O DIPENDENTI DAI CASI SOTTO INDICATI**

1. **dolo dell'Assicurato;**
2. **guerra, terremoti, fenomeni atmosferici** aventi caratteristiche di **calamità naturale**, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. **scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari**, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
4. nei paesi in cui sia in vigore lo **stato di guerra, dichiarata o di fatto.**

# SEZIONE OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO

## "COSA FARE IN CASO DI"

### COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In questa sezione vengono indicate le regole da seguire in caso di sinistro, per rendere più semplici la denuncia e la liquidazione, oltre alla gestione delle emergenze.

## MODULO UFFICI

### 1 - INCENDIO, APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, EVENTI CATASTROFALI, FURTO - CHE OBBLIGHI HO?

#### ART. SU1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - NORME DI BASE

##### IN CASO DI SINISTRO IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DEVE:

**1. Fare il possibile per evitare che il danno si aggravi.**

In particolare, in caso di furto, scippo, rapina, estorsione, truffa,

- attivarsi per recuperare i beni sottratti **adottando** e predisponendo, se opportuno, i mezzi strettamente necessari atti a conservare e custodire i beni illesi e quelli parzialmente danneggiati **fino al primo sopralluogo** del perito incaricato dalla Società e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data del primo avviso.

**2. Conservare le tracce del sinistro:**

- fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società
- per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data del primo avviso

**3. Mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso.**

In caso non fossero immediatamente disponibili, mettere a disposizione quelli ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno, come ad esempio:

- documenti di acquisto, fatture, ricevute fiscali,
- registri,
- fotogrammi,
- dichiarazioni testimoniali.

**4. Denunciare la distruzione o la sottrazione di eventuali titoli di credito:**

- anche al debitore,
- tempestivamente e nel più breve tempo possibile;

e intraprendere, se possibile, la procedura di ammortamento.

**NOTA BENE:**

Le spese sostenute per evitare o diminuire il danno a seguito di sinistro sono a carico della Società, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, inclusi i casi in cui:

- l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, superi la somma assicurata,
- non si sia raggiunto lo scopo,

salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente ai sensi dell'articolo 1914 c.c..

**PERDITA DELL'INDENNIZZO**

L'inadempimento degli obblighi di avviso o di salvataggio prescritti rispettivamente dall'art. 1913 e dall'art. 1914 c.c. possono determinare la perdita dell'indennizzo (art. 1915 c.c.), in misura:

- parziale, se l'inadempimento è colposo;
- totale, se l'inadempimento è doloso.

**ART. SU2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - GARANZIA AGGIUNTIVA:  
"RICORSO TERZI"**

*Quanto di seguito indicato nel presente articolo è valido solo se per la garanzia aggiuntiva di cui all'Art. IN-A "Ricorso terzi", della sezione INCENDIO, se acquistata).*

**IN CASO DI SINISTRO IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DEVE:**

1. **astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità**, senza essersi preventivamente consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati;
2. **trasmettere tempestivamente** alla Società ogni atto giudiziario, relativo agli eventi assicurati, a lui notificato.
3. **collaborare con la Società** per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
4. **produrre la documentazione** in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente acquisibile dal medesimo;
5. **comparire in giudizio** a semplice richiesta della Società, qualora la procedura giudiziale lo prevedesse o se la sua comparizione in giudizio sia ragionevolmente ritenuta dalla Società utile e necessaria per la difesa.

**Se il Contraente o l'Assicurato non adempiono a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa.**

**ART. SU3 COME DENUNCIARE IL SINISTRO****IN CASO DI SINISTRO IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DEVE:**

1. **Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, denunciare il sinistro (a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.) in una delle seguenti modalità:**
  - **Comunicando per iscritto** all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società:
    - la data, l'ora e il luogo del sinistro;
    - la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
    - il nominativo di eventuali testimoni;
    - il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
    - la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno;
    - il numero di polizza e il nominativo del Contraente.
  - **Utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) alla pagina "Cosa fare in caso di sinistro - Sinistri non auto", fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste.**
2. **Nei 25 giorni successivi al primo avviso bisogna:**
  - **fornire**, se non è già stato fatto, un elenco dettagliato dei beni danneggiati o sottratti, descrivendo il loro stato d'uso;
  - **inviare** copia dell'eventuale denuncia all'autorità competente.

### 3. In caso di sospetto reato, bisogna fare denuncia all'autorità.

Se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell'evento siano imputabili a un reato:

- è **necessario** denunciare l'accaduto alle autorità competenti del luogo,
- con una descrizione **il più possibile** particolareggiata
- e con l'indicazione del presumibile ammontare del danno.

Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare convivente, un dipendente o un collaboratore.

?

#### COSA FARE IN CASO COESISTANO PIÙ ASSICURAZIONI?

Bisogna avvisare ciascun assicuratore: in sostanza se ci fossero più assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare quanto avvenuto ai rispettivi interlocutori, secondo le modalità previste da ciascun assicuratore

## ART. SU4 CRITERI PER DETERMINARE IL VALORE DEI BENI ASSICURATI E L'AMMONTARE DEL DANNO

**La determinazione del valore dei beni assicurati e del danno dipende direttamente dalla forma e dal tipo di garanzia scelti dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto e indicati in polizza.**

La forma e il tipo di garanzia scelte per il fabbricato e/o il contenuto sono operanti anche per le rispettive garanzie aggiuntive acquistate, se non diversamente indicato.

#### A - SE VIENE SCELTA LA FORMA DI GARANZIA A VALORE INTERO

1. Il valore dei beni assicurati al momento del sinistro e l'ammontare del danno vengono determinati secondo il tipo di garanzia valore a nuovo.
2. Se la somma assicurata è inferiore al valore dei beni così stimato, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore dei beni assicurati al momento del sinistro (art. 1907 c.c.).

#### TOLLERANZA

A parziale deroga di quanto sopra previsto, non si procede alla riduzione dell'indennizzo se la somma assicurata maggiorata del 15% è superiore o uguale al valore dei beni assicurati al momento del sinistro.

Se la somma assicurata maggiorata è inferiore al valore dei beni assicurati al momento del sinistro, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore dei beni assicurati al momento del sinistro.

Non sono possibili compensazioni tra le somme assicurate sui diversi beni assicurati (ad esempio tra somma assicurata dell'Ufficio e somma assicurata del Contenuto).

Per sinistri il cui indennizzo complessivo non superi 5.000 euro non si terrà conto di quanto indicato nell'articolo 1907 c.c..

#### B - SE VIENE SCELTA LA FORMA DI GARANZIA PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

3. La Società risponde del danno sino alla concorrenza della somma assicurata,
  - indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati al momento del sinistro
  - senza applicare la regola proporzionale ai sensi dell'art. 1907 c.c..
4. Eventuali recuperi in eccedenza a quanto già liquidato spettano all'Assicurato.

## ART. SU5 COME VALUTARE IL DANNO ALL'UFFICIO E/O AL SUO CONTENUTO

PER L'UFFICIO:

Il danno è pari alla spesa necessaria per ricostruire o ripristinare **a nuovo** le parti interamente distrutte o quelle parzialmente danneggiate.

Per la liquidazione del danno si procede con le seguenti modalità:

1. il danno viene liquidato sulla base del **valore allo stato d'uso**, ossia determinando il costo per ricostruire o ripristinare le parti distrutte o quelle parzialmente danneggiate, dedotti:
  - il valore di eventuali recuperi,

- un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, all'ubicazione del fabbricato, al tipo, all'uso, alla qualità, alla funzionalità, allo stato di conservazione delle parti perdute o danneggiate.
2. L'Assicurato ha inoltre diritto a un supplemento d'indennità pari alla differenza tra la stima del danno effettuata in base al valore a nuovo e quella effettuata in base al valore allo stato d'uso.

*Il supplemento può essere corrisposto dalla Società a condizione che l'Assicurato provveda a ricostruire o ripristinare il fabbricato che ospita l'Ufficio assicurato entro 24 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In tal caso si procederà a determinare un ulteriore periodo per la ricostruzione o ripristino di durata non inferiore a 6 mesi e superiore a 12.*

*Diversamente, la Società non procede al versamento del supplemento e il danno resta determinato secondo il criterio del valore allo stato d'uso.*

In alternativa al ripristino o alla ricostruzione dell'Ufficio danneggiato, l'Assicurato può decidere di acquistare un nuovo Ufficio, fermo restando il valore dell'indennizzo determinato con il criterio di liquidazione previsto dalla forma di garanzia valore a nuovo.

## PER IL CONTENUTO:

Il danno è pari al costo di rimpiazzo **a nuovo** dei beni danneggiati o sottratti, **con altri beni nuovi, uguali o equivalenti** per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Per la liquidazione del danno si procede con le seguenti modalità:

1. il danno viene liquidato sulla base del **criterio del valore allo stato d'uso**, ossia stimando il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati o sottratti con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, dedotti:
  - il valore di eventuali recuperi,
  - un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, al tipo, all'uso, alla qualità, alla funzionalità, allo stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati.
2. L'Assicurato ha inoltre diritto a un supplemento d'indennità pari alla differenza tra la stima del danno effettuata in base al rimpiazzo a valore a nuovo e quella effettuata in base al valore allo stato d'uso.

*Il supplemento può essere corrisposto dalla Società a condizione che l'Assicurato provveda a ricostruire o ripristinare il Contenuto assicurato entro 24 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In tal caso si procederà a determinare un ulteriore periodo per la ricostruzione o ripristino di durata non inferiore a 6 mesi e superiore a 12.*

*Diversamente, la Società non procede al versamento del supplemento e il danno resta determinato secondo il criterio del valore allo stato d'uso.*

**Per la liquidazione del danno in nessun caso l'Indennizzo potrà essere superiore al triplo del valore allo stato d'uso che le cose assicurate hanno al momento del sinistro.**

## LIMITI INDENNIZZO PER OGGETTI PARTICOLARI DEL CONTENUTO

**Limitatamente** alle Apparecchiature elettriche ed elettroniche, elettromeccaniche, compresi impianti e apparecchiature ad uso mobile, l'Indennizzo verrà determinato come da tabella.

BENI ACQUISTATI NUOVI DA NON PIU' DI 2 ANNI	
Valore	a nuovo
Limiti	massimo il doppio del valore allo stato d'uso
BENI ACQUISTATI DA PIÙ DI 2 ANNI	
Valore	sarà riconosciuto esclusivamente il valore allo stato d'uso

## NOTA BENE:

Il valore a nuovo verrà in ogni caso riconosciuto **a condizione che:**

- a) la singola apparecchiatura **risulti in stato di attività;**
  - b) **siano ancora disponibili, nello specifico mercato, apparecchiature uguali o analoghe per rendimento economico e così per i loro ricambi;**
- diversamente sarà riconosciuto il solo valore allo stato d'uso.**

## ESTENSIONE

Per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche, **solo se acquistata la relativa Sezione**, sarà riconosciuto il valore a nuovo anche se acquistate nuove oltre i 2 anni, fino ad un massimo 5 anni. **Oltre i 5 anni verrà riconosciuto il solo valore allo stato d'uso.**

**Inoltre, esistono limitazioni per l'indennizzo anche di:**

Gioielli e preziosi oggetti d'arte	si stima il valore allo stato d'uso al momento del sinistro
Titoli di credito	Se non diversamente stabilito, la Società ne ripagherà il valore dopo le rispettive scadenze, se previste. Il valore è dato dal valore nominale. L'Assicurato dovrà restituire l'indennizzo ricevuto in caso i titoli di credito siano divenuti inefficaci a seguito della procedura di ammortamento.  Per gli effetti cambiari l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria
Collezioni, asportate o danneggiate parzialmente	La Società indennizza il valore dei soli pezzi danneggiati o rubati, escluso il conseguente deprezzamento dell'intera collezione.

## ART. SU6 VERIFICA DELLO STATO DELLE COSE ASSICURATE

La verifica dello stato delle cose assicurate e l'eventuale visione di fatture o altra documentazione avverrà previo accordo tra la Società e l'Assicurato.

## ART. SU7 CHI VALUTA IL DANNO

**L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti, anche con l'ausilio di tecnologie connesse.**

Ogni parte può richiedere di demandare la determinazione del danno a un collegio di periti (come indicato all'Art. SU8 "Come agiscono i periti").

La valutazione del danno dovrà essere comunque svolta secondo i criteri evidenziati garanzia per garanzia, determinando il danno separatamente per ogni singolo bene assicurato.

*Per quantificare il danno indennizzabile, sull'ammontare complessivo del danno calcolato secondo quanto indicato all'Art. SU5 "Come valutare il danno all'Ufficio e/o al contenuto", per ogni sinistro vengono applicati gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo indicati in polizza.*

## ART. SU8 COME AGISCONO I PERITI



### 1. Cos'è il Mandato peritale

Se una parte lo richiede, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti, che si riunisce nel comune in cui si trova l'Ufficio assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte deve indicare il proprio perito; il terzo sarà scelto di comune accordo dai periti stessi, altrimenti la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo di riunione del collegio.

**Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.**

### 2. Contenuto del mandato

I periti:

- indagano sulle circostanze che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso e sulla modalità del

sinistro;

- verificano le circostanze rispetto a quanto dichiarato dall'Assicurato e/o Contraente al momento della stipula del contratto;
- accertano l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro;
- procedono alla stima del danno subito, comprese le spese di salvataggio e, se previste, di demolizione e sgombero.

### 3. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali sono raccolti in un verbale, redatto in doppio originale e consegnato in copia a ognuna delle parti, nel quale viene indicato anche il dettaglio delle stime.



**I risultati della perizia raggiunti a maggioranza sono vincolanti tra le parti, anche se il perito da ciascuna di esse nominato non abbia sottoscritto il verbale invece firmato dai restanti periti.**

Le motivazioni del dissenso devono essere indicate nel verbale.

## ART. SU9 RECUPERO TOTALE O PARZIALE DEI BENI RUBATI



**Quanto di seguito indicato nel presente articolo è valido solo a seguito di sinistro indennizzabile a norma della Sezione FURTO, o di Furto indennizzabile a norma della Sezione "Apparecchiature elettriche ed elettroniche", se acquistate.**

### COSA AVVIENE SE LE COSE RUBATE VENGONO RECUPERATE, IN TUTTO O IN PARTE?

1. **Appena avuta notizia** l'Assicurato e/o il Contraente deve darne comunicazione alla Società.
2. Se il danno è stato indennizzato **integralmente**, le cose recuperate diventano di proprietà della Società.
3. Se il danno è stato indennizzato **solo in parte**, il valore delle cose recuperate sarà suddiviso **in parti uguali** tra l'Assicurato e la Società.
4. L'Assicurato può trattenere i beni recuperati, rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo.
5. L'Assicurato può decidere di lasciare alla Società le cose rubate se queste vengono ritrovate **dopo 45 giorni** dalla denuncia, anche nel caso in cui il danno non sia stato integralmente rimborsato.

## ART. SU10 GESTIONE DELLE VERTENZE E DELLE SPESE LEGALI



**Quanto di seguito indicato nel presente articolo è valido solo a seguito di sinistro indennizzabile a norma della garanzia di cui all'Art. IN-A "Ricorso terzi" della Sezione INCENDIO, se acquistata.**

**La Società assume la gestione delle vertenze**, fino a quando ne ha interesse, tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e/o Assicurato designando, se occorre, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'Assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

**Sono a carico della Società le spese sostenute** per resistere in giudizio all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite** di un importo pari al quarto del massimale indicato in polizza.

Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.



**La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**

**ART. SU11 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI**

**Dopo 60 giorni dalla denuncia del sinistro, la Società garantisce all'Assicurato un anticipo**, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento dal perito incaricato dalla Società.

**L'anticipo viene corrisposto a condizione che:**

- l'indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non inferiore a 10.000,00 euro e non superiore a 500.000,00 euro, **sulla base degli accertamenti** svolti dal perito incaricato dalla Società;
- **non siano sorte contestazioni** o ragionevoli e concreti dubbi, che dovranno essere tempestivamente formalizzati all'Assicurato, sulla indennizzabilità del sinistro;
- l'Assicurato ne abbia fatto richiesta.

L'anticipo sarà erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta fatta dall'Assicurato.

**ART. SU12 TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO****Denuncia del sinistro**

La Società si impegna **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. Qualora nell'esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l'integrazione, **il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori.**

**Liquidazione del sinistro**

La Società, si impegna a procedere alla liquidazione **entro 45 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 c.c. e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

*Il limite dei 45 giorni per la liquidazione del sinistro non si applica alle spese sostenute dall'Assicurato per evitare o diminuire il danno, che ai sensi dell'art. 1914 c.c. rimangono a carico della Società anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata.*

**NOTA BENE:**

Laddove sia stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente e/o dell'Assicurato relativamente al sinistro **è facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.**

**ART. SU13 RIPARAZIONE DIRETTA**

**Possibilità di attivazione del servizio di "Riparazione Diretta".**

**OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

Premesso quanto stabilito dall'Art. SU1 "Obblighi in caso di sinistro - Norme di base", al momento della denuncia di un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione INCENDIO per danni materiali e diretti all'Ufficio, il cui importo sia prevedibilmente **non superiore a 10.000 euro IVA esclusa**, il Contraente e/o l'Assicurato hanno la facoltà di richiedere l'attivazione del servizio di "Riparazione Diretta".

Il servizio consente al Contraente e/o Assicurato di:

- avvalersi di una ditta/artigiano specializzato **indicato dalla Società** per la riparazione/ripristino dei danni materiali e diretti occorsi all'Ufficio;
- non sostenere esborsi per l'intervento di riparazione (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) che resta **a carico della Società** - che provvederà a pagare l'indennizzo dovuto a termini di polizza direttamente al riparatore, fino a concorrenza del limite contrattualmente applicabile;
- eliminare l'applicazione di eventuali franchigie/scoperti previsti dalla polizza.

**MODALITA' DI ATTIVAZIONE****Il Contraente o l'Assicurato deve:**

1. denunciare il sinistro all'Agenzia a cui è assegnata la polizza;
2. chiedere contestualmente l'attivazione della Riparazione Diretta.

Ricevuta la denuncia di sinistro, **l'Agenzia attiverà il Perito** assicurativo assegnato per zona che, ricevuto l'incarico, provvederà a:

1. contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno;
2. redigere il capitolato lavori (elenco dettagliato degli interventi necessari per il ripristino/riparazione) con la stima del danno;
3. far sottoscrivere il capitolato al Contraente/Assicurato, per accettazione;
4. indicare al Contraente/Assicurato la ditta/artigiano per l'esecuzione degli interventi, se il preventivo di spesa non è superiore a 10.000 euro IVA esclusa.

**Il Contraente/Assicurato, sottoscrivendo apposita delega al pagamento, autorizza** la ditta o l'artigiano indicatigli dal perito:

1. ad effettuare gli interventi indicati nel preventivo;
2. ad incassare direttamente dalla Società il compenso relativo all'intero intervento.

**TERMINE DEI LAVORI**

**Se il costo finale dell'intero intervento non supera 10.000 euro IVA esclusa, la ditta/artigiano:**

1. farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori; il verbale costituisce **dichiarazione liberatoria** di non aver altro a pretendere dalla ditta/artigiano e dalla Società in relazione alle prestazioni indicate come "Oggetto della prestazione";
2. emetterà la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo, **senza alcun esborso** da parte dell'Assicurato e senza l'applicazione di franchigie/scoperti.

*Se il costo finale dell'intero intervento superi invece 10.000 euro IVA esclusa o se in base alle condizioni di polizza sia applicabile la regola proporzionale, non è attivabile la procedura prevista dalla "Riparazione Diretta" e si ritiene valido quanto disciplinato dall'Art. SU5 "Come valutare il danno all'Ufficio e/o al contenuto" e all'Art. SU12 "Termine per il pagamento del sinistro".*

*Quindi la Società pagherà quanto dovuto direttamente all'Assicurato e si applicano eventuali franchigie/scoperti previsti dalla polizza.*

**ART. SU14 SERVIZIO DI SALVATAGGIO PRONTO INTERVENTO  
(EX ART. 1914 CODICE CIVILE)****OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

Fermo quanto stabilito dall'Art. SU1 "Obblighi in caso di sinistro - Norme di base" il Contraente e/o l'Assicurato, **in caso di sinistro indennizzabile a termini della Sezione INCENDIO e della Sezione EVENTI CATASTROFALI per un importo superiore a 3.000 euro IVA esclusa** ha la facoltà di richiedere alla Società l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di salvataggio post sinistro.

La Società incaricherà una ditta specializzata nel salvataggio post sinistro per l'esecuzione, nel rispetto delle modalità di accesso e sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle Autorità preposte, di tutte le attività di contenimento del danno e messa in sicurezza dell'Abitazione e/o del contenuto assicurati necessari per limitare l'entità del danno.

**ESCLUSIONI**

Nell'ambito dell'attività di assistenza post sinistro svolta dall'azienda specializzata sono esclusi:

- **i sinistri di responsabilità civile con danni a persone o a cose di terzi;**
- **le spese di salvataggio relative a sinistri non indennizzabili a termini di polizza; dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra la ditta specializzata e il Contraente e/o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi;**
- **le spese relative ad onorari di periti e la perdita delle pigioni;**
- **le spese di salvataggio relative ad eventuali parti comuni in condominio del fabbricato che ospita**

**L'Abitazione assicurata, per l'importo eccedente la parte pro quota dell'Assicurato; dette spese possono essere oggetto di preventiva pattuizione separata tra la ditta specializzata e il Contraente e/o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi e/o degli altri condomini; in assenza di tale preventiva pattuizione non sarà possibile erogare il servizio;**

- **le spese relative a strutture, rivestimenti, oggetti, che abbiano valore artistico, storico e culturale.**

## **ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN OCCASIONE DEL SINISTRO**

**Il Contraente o l'Assicurato, avendo subito un evento dannoso rientrante nell'"Oggetto della prestazione" può richiedere l'attivazione del "Servizio di Salvataggio Pronto Intervento" in due modi:**



Il costo dell'intervento sarà a carico della Società secondo quanto previsto dall'Art. 1914 c.c. (Obbligo di salvataggio) qualora il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza; in ogni caso è facoltà del Contraente o dell'Assicurato concordare direttamente con la ditta specializzata eventuali ulteriori interventi che non verranno indennizzati.

Al termine dell'intervento la ditta specializzata farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata, a termini di polizza, direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.

**La sottoscrizione senza riserve da parte del Contraente e/o dell'Assicurato e del perito nominato dalla Società del "Verbale di fine lavori" predisposto dalla ditta specializzata costituisce, d'accordo fra le Parti, dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere dalla ditta specializzata e dalla Società in relazione alle prestazioni di cui all'"Oggetto della prestazione".**

## **2 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'UFFICIO - CHE OBBLIGHI HO?**

### **ART. SR1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

**In caso di sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:**

- 1. comunicare tempestivamente** notizie, domande o azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto;
- 2. mettere a disposizione** della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
- 3. astenersi** da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati;
- 4. trasmettere tempestivamente** alla Società ogni atto giudiziario relativo agli eventi assicurati a lui notificato;

5. **collaborare** con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. **produrre** la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
7. **comparire** in giudizio a semplice richiesta della Società, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria dalla Società per la difesa.

**Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa.**

## ART. SR2 COME DENUNCIARE IL SINISTRO



**"COME DENUNCIO IL SINISTRO?"**

**IN CASO DI SINISTRO IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DEVE:**

**Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, denunciare il sinistro (a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.) in una delle seguenti modalità:**

- **Comunicando per iscritto** all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società:
  - la data, l'ora e il luogo del sinistro;
  - la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
  - il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
  - il nominativo di eventuali testimoni;
  - la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno;
  - il numero di polizza e il nominativo del Contraente.
- **Utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) alla pagina "Cosa fare in caso di sinistro - Sinistri non auto", fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste.**



**Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, secondo le modalità previste da ciascun assicuratore.**

*Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.*

## ART. SR3 GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e/o Assicurato, nominando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'Assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

**Sono a carico della Società le spese sostenute** per resistere in giudizio all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in polizza.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

### **ESCLUSIONI:**

La Società **non risponde di spese** sostenute dall'Assicurato per:

- legali o tecnici che non siano da essa designati;
- multe o ammende;
- spese di giustizia penale.

## ART. SR4 TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO

### **Denuncia del sinistro**

La Società si impegna **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e

motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. Qualora nell'esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l'integrazione, **il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori.**

### Liquidazione del sinistro

La Società, si impegna a procedere alla liquidazione **entro 45 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 c.c. e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

### NOTA BENE:

Laddove sia stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente e/o dell'Assicurato relativamente al sinistro è **facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.**

## 3 - ASSISTENZA - ASSISTENZA CYBER RISK CHE OBBLIGHI HO?

### ART. SA1 COME ATTIVARE LE PRESTAZIONI

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni di assistenza, l'Assicurato deve **preventivamente contattare la Struttura Organizzativa** - attiva 24 ore su 24 - che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'erogazione ai seguenti recapiti telefonici:

DALL'ITALIA:  
800 572 572  
(NUMERO VERDE)

DALL'ESTERO:  
+39 02 5824 0565

Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa può mettersi in contatto tramite l'indirizzo di posta elettronica:

**[servizi.assistenza@cattolicaassicurazioni.it](mailto:servizi.assistenza@cattolicaassicurazioni.it)**

In ogni caso l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:

- codice fiscale / P.IVA dell'Assicurato o numero di contratto;
- motivazione della richiesta / circostanza del rischio;
- tipo di servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione della prestazione.

**Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.**

**Le prestazioni sono erogate con costi a carico della Società ed entro i massimali eventualmente indicati**

**in ogni singola prestazione. Qualora parte o tutto il costo della prestazione debba essere sostenuto dall'Assicurato, ciò viene esplicitato all'interno dell'articolo relativo a ciascuna singola prestazione.**

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta di assistenza con l'integrazione di ulteriore documentazione da spedire a:

**Europ Assistance Italia S.p.A.  
via del Mulino, 4  
20057 Assago (MI)**

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione delle prestazioni; in ogni caso è sempre necessario inviare alla Struttura Organizzativa la documentazione in originale (non in fotocopia) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a condizione che:

- siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa o
- siano state organizzate senza possibilità di preventivo contatto da parte dell'Assicurato con la Struttura Organizzativa a seguito di causa di forza maggiore;

devono essere inoltrate, corredate dai relativi giustificativi delle spese effettivamente sostenute, a:

**Europ Assistance Italia S.p.A.  
via del Mulino, 4  
20057 Assago (MI)**

oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: **[rimborsi.servizi.assistenza@cattolicaassicurazioni.it](mailto:rimborsi.servizi.assistenza@cattolicaassicurazioni.it)**.

La Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.



SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:  
VIA MAROCCHESA, 14 - 31021 MOGLIANO VENETO (TV)  
TEL. 041 54 92 111

**[www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it), PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com)